

Ferdinando Zuccotti

Vivagni. XI

Attuale decadenza dello studio del diritto romano ed incursioni barbariche nella sua odierna produzione cosiddetta scientifica - Sulla efferatezza della pena nel diritto romano, in particolare tardoantico

Attuale decadenza dello studio del diritto romano ed incursioni barbariche nella sua odierna produzione cosiddetta scientifica

1. Dopo aver recensito mostruosità romanistiche quale il famigerato libro sulla transazione ed alcuni altri consimili volumi, di cui almeno uno – quello sulla *provocatio ad populum* – che persino lo batte, nonché articoli orrendi ed anche peggio, non pensavo di ritrovarmi ancora una volta tra le mani una ulteriore pseudomonografia di tale genere estremo, direi persino *hard*, se possibile di livello ancora più basso, dove ignoranza, presunzione, ottusità e incultura creano quel difficile equilibrio di obbrobrio e comicità che tengono il lettore in bilico tra lo sdegno per l'offesa recata da simili corbellerie allo studio accademico del diritto romano ed una sorta di perverso buonumore inevitabile di fronte alle deflagranti e divertenti assurdità vergate dal povero improbabile scrittore: eppure il libro di Daniele Mattiangeli, pubblicato nel 2010 nientedimeno che dalla *Lateran University Press* per la collana «Quaderni di diritto romano» del *Corso di perfezionamento in Diritto Romano e Diritti dell'antichità*, costituisce davvero, nelle sue 257 scandalose paginette, un inaspettato nuovo contributo di non lieve importanza a quella che una volta avevo definito «römanistiche-Trash-Literatur». Tutto, nel libro, sembra sbagliato, un somma di errori di ogni tipo e di manchevolezze e deficienze affabulatorie assortite che trionfalmente si compongono in una panoplia di strafalcioni, abbagli, svarioni, cantonate, fraintendimenti, equivoci, sviste, confusioni e turlupinature: sin dal titolo «Romanitas, latinitas, peregrinitas» (dove il secondo termine, contrariamente alle odierne regole di tale lingua, viene scritto minuscolo, mentre, del resto, il terzo termine risulta senza problema poi svolto talora nel testo persino in «pellegrini»: ad esempio p. 193) e soprattutto sin dal sottotitolo, che reca «Uno studio essenziale sui principi» (*sic*) «del diritto di cittadinanza romano», volendo l'autore, credo, ricorrere all'aggettivo «essenziale» nel senso di «conciso, semplice, ridotto al massimo» ma ponendolo tuttavia in posizione appositiva rispetto al sostantivo «studio» così da conferirgli, nell'enfasi connessa alla sua collocazione, il diverso e principale significato che esso ha in italiano, ossia quello di «indispensabile» ed «imprescindibile», con involontaria quanto spassosa e grottesca professione di estrema presunzione – non è del resto qui un caso isolato – dovuta ad una scarsa padronanza dell'italiano per così dire basico che, come si vedrà, crea al cosiddetto libro non pochi problemi ad esprimere i propri poveri pensieri in maniera compiutamente univoca.

L'effetto comico complessivo viene del resto amplificato (p. 5 s.) da una prefazione senza ritengo laudativa di Michel Rainer – tradotta in maniera estremamente rozza, con ad esempio ben tre volte ripetuto l'avverbio «giustamente» a distanza di poche righe, e neppure rivista dall'autore italia-

no, lasciando campeggiare un vistoso e fin troppo evidente «è» maiuscolo senza accento – nella quale il cattedratico austriaco, lasciando da parte ogni senso di misura critico, elogia ed esalta nella maniera più sperticata il lavoro del giovane si fa per dire studioso, definito un «libro di grande respiro» che avrebbe addirittura il merito di affrontare l'argomento della cittadinanza nel mondo romano in una prospettiva non solo giuridica ma altresì culturale nonché – con supposta novità deflagrante – in una dimensione effettivamente diacronica, dalle origini di Roma alla *Constitutio Antoniniana* ed oltre, quasi che sino ad ora la copiosa dottrina in materia non avesse mai pensato di guardare alle implicazioni storiche di tale figura e per di più non si fosse accorta che dagli inizi romulei del diritto romano sino a Giustiniano qualcosa dopotutto è cambiato (e l'idea di una inedita prospettiva finalmente evolutiva, ahimè, contagia altresì lo stesso estensore del libro, che raggianti di tale supposta estrema originalità ci rammenta sovente, come si vedrà, di come egli pensi di essere una sorta di geniale innovatore e di audace argonauta nel porre l'argomento trattato in una prospettiva, com'è invece ovvio ed inevitabile, diacronica): giungendo così Michel Rainer persino ad affermare (p. 6) che la *Romanitas* potrebbe, «perché no?», ben presto diventare un esempio per la «*Europeitas*», e questo proprio «grazie a ciò che questo giovane studioso ingegnoso ed innovativo ci ha proposto» ... Dopo un simile inizio di euforica e forsennata esaltazione trionfale, appare chiaro come le miserrime pagine vergate dall'estensore del libro appaiano persino ancora più squallide nella loro sconsolante manchevolezza, e che il livello davvero infimo e desolante dell'elaborato appeni ancor di più, deludendone qualsivoglia aspettativa se non altro di normalità del cosiddetto libro, lo sventurato lettore che si fosse inizialmente fidato del giudizio più che positivo di uno studioso serio quale Michael Rainer.

2. Di fronte a tanto scempio, il compito del recensore risulta in effetti piuttosto agevole, e credo sia sufficiente un mero elenco delle tante e troppe idiozie recate dal volume per interessare inesorabilmente l'incredulo lettore di queste note, inchiodandolo come davanti allo schermo di un film dell'orrore che ci terrorizza e magari disgusta, ma che, stregati dal suo fascino perverso, non riusciamo a smettere di guardare: l'ignoranza mostrata dal volume è davvero immensa ed abissale, oserei persino dire enciclopedica, e spero soltanto che l'autore non sia tanto immodesto da montarsi tanto la testa da non riuscire più ad ammettere che persino la sua ignoranza può, magari, avere qualche lacuna ...

Così, dando la stura a tale spettacolo pirotecnico di corbellerie e bestialità, a p. 17 si legge che «le donne erano di regola poi soggette al padre, al marito, o a un tutore, poiché non avevano quella che oggi chiamiamo la capacità di agire», concetto ribadito a p. 45, dove si aggiunge che esse «non potevano essere *sui iuris* visto che erano soggette al padre, al marito, o a un tutore e non avevano quella che oggi chiamiamo la capacità di agire» (come si vedrà, le ripetizioni dovute al «copia e incolla» informatico costituiscono uno dei punti di forza di questo elaborato fintoromanistico). Non che ai maschi vada troppo meglio, dato che se non si sposano non possono essere proprietari di alcunché: secondo l'autore infatti (p. 15) «il *civis* romano può ... costituire una famiglia e divenirne capo, avendo così la possibilità di avere la *patria potestas*, la *manus*, e il *dominium* sulle *res* e sui servi (anch'essi considerati '*res mancipi*')», specificando anzi nella maniera più esplicita, proprio per non lasciare spazio ad alcun salvifico dubbio, che «il *civis* può infatti costituire una famiglia di cui divenirne capo ed avere quindi il diritto della *patria potestas* e della *manus*, nonché il *dominium* sulle *res* e *sui servi*» (*sic*: p. 53): poveri scapoli! La *mancipatio*, poi, viene giustapposta al *nexum* nonché all'ulteriore categoria dei negozi solenni *per aes et libram*, che evidentemente sono considerati cosa del tutto diversa (p. 153), mentre sfugge del tutto all'autore la differenza tra liberto e libertino (p. 17, p. 36 nt. 2 e p. 46 s.), e con essa la relativa disciplina, tanto che si ritiene (p. 47) che «divenendo *adgnatus proximus* il patrono aveva diritto ad ereditare i beni del liberto alla sua morte», senza, si deduce, che rilevasse se questi avesse figli o meno; a loro volta, lungi dall'essere garanti, *vades* e *praedes* erano ostaggi limitati nella capacità giuridica, e, seppur cittadini, soggetti al potere di estranei (p. 17), cosicché per i loro «limitati diritti» vengono assimilati a *clientes*, *nexi*, *libertini* ed *addicti* (p. 45), ribadendo poi (p. 49) che, se «entrambi avevano le stesse limitazioni di diritti del *nexus* ed erano soggetti allo stesso tipo di assoggettamento corporale», i *vades* «venivano asserviti subito a mo' di ostaggi a garanzia della presta-

zione di un altro soggetto», mentre anche i *praedes* (p. 50) erano a loro volta garanti per i quali «la limitazione consisteva ad» (*sic*) «un asservimento corporale fin dal suo costituirsi» (in effetti, come si avrà modo di notare ancora, l'autore, se legge in un libro – non si sa quale, dato che egli si guarda bene dal citarlo – che in origine il garante era una sorta di ostaggio incatenato nell'*ergastulum* del creditore, ecco che ne fa subito una regola generale ed assoluta, senza pensare che con l'andar del tempo le cose potevano comunque forse cambiare e per così dire evolversi e che, soprattutto, quella che ha trovato è solo una tesi ricostruttiva in contrasto con altre, non una *communis opinio* ed anzi un dato inoppugnabile). In ogni caso, sempre scegliendo quasi a caso da tale florilegio di ripugnanti brutture, ecco che Alessandro Magno diventa un «re macedone del VI secolo a.C.», anzi, più esattamente, «del VI°» (p. 83 nt. 152), mentre il processo formulare romano risulta all'autore introdotto dal *praetor peregrinus* (p. 189), senza ahimè specificare se già nel 242 a.C. o magari un po' dopo, ma anzi precisando (p. 190) che – non si sa da quando, ma sembrerebbe da sempre – «fino al 17 a.C. tutti i processi che si svolgevano in Italia al di là del primo miglio dal *pomerium* di Roma erano di necessità estranei alle *legis actiones* e *imperio continentia*» (non si specifica se dopo il 17 a.C. le cose cambiarono, come pur implicato dalla lettera della frase, e i processi furono invece poi ricompresi, che so, nell'ambito delle *legis actiones*): e subito dopo il cosiddetto studioso (di cui peraltro il diritto romano non avrebbe certo sentito la mancanza) presenta anzi – senza che alcun sovvenimento gli giunga delle leggi *Aebutia* e *Iulia iudiciorum privatorum* – come assai più credibile la tesi che il processo formulare «sia nato grazie al lavoro del pretore peregrino»: argomento al cui proposito l'autore si bea nel ricordare l'ipotesi «suggestiva» – «peraltro anche da me affrontata» – di una sua originaria relazione con «gli *iudicia bonae fidei*» (non me la sono sentita di andare a leggere l'interessante studio, sembrandomi più che sufficiente nella vita infliggersi un solo libro di Daniele Mattiangeli).

Continuando in tale scempio immondo, i patrizi sono considerati senz'altro proprietari dell'*ager publicus* (p. 17 e 146), richiamando a riprova di tale asserzione l'incolpevole Mario Talamanca (p. 17 nt. 31), curatore di quei *Lineamenti di storia del diritto romano* che qui vengono sempre citati (cfr. tra l'altro p. 22 nt. 50, p. 141 nt. 31, p. 187 nt. 9) come si trattasse di un libro interamente scritto da lui, senza mai porre attenzione agli estensori delle singole parti (superficialità del resto non isolata: la stessa sorte capita, ad esempio, alla collettanea *The Cambridge Companion to the Roman Republic* curato da Harriet I. Flower: p. 151 nt. 2); in ogni caso, approfondendo questa peculiare dottrina mattiangiolesca, è interessante leggere (p. 45 nt. 27) la spiegazione data a tale *dominium ex iure Quiritium* che i patrizi avrebbero avuto sull'*ager publicus*: «Qui si accoglie la tesi secondo cui nel periodo arcaico lo *status gentis*, e cioè l'appartenenza ad una *gens* patrizia, fosse necessario per godere di una cittadinanza piena. Questa tesi (seguita in particolare da Giuliano Crifò e V. Arangio-Ruiz)» – all'autore com'è ovvio non passa neppure per la mente che forse dovrebbe citare le opere dei due studiosi cui si riferisce – «infatti ci dice che solo il *gentiles* potesse» (*sic*) «accedere ai sacerdozi alle magistrature e al senato e essere proprietario di *Ager*» (*sic*) «*publicus*. La tesi è però molto discussa sia relativamente all'anno» (?!?) «che alla sua verità. Si pensa che la serrata dei ranghi verso la plebe si sia verificata nella prima età della repubblica e che la differenza tra i *gentiles* e i plebei non vi fosse nel *regnum*» (una possibile distinzione tra fase latina e fase etrusca, abituale alla dottrina, non sfiora neppure qui le prospettive dell'autore). Questa forse un po' lunga citazione, se per un verso ci permette di penetrare meglio nei meandri della personalissima logica argomentativa mattiangiolesca e d'altra parte ci dà definitiva contezza di come quello dei patrizi sull'*ager publicus* fosse senz'altro un diritto di proprietà, consente altresì di mettere meglio a fuoco le opinioni del nostro in ordine ai due ordini in questione: anche qui, come si è visto avvenire per *vades* e *praedes*, la differenza tra relativa certezza storica e mera opinione ricostruttiva risulta poco percepita (cfr. p. 13, p. 41 nt. 18, p. 44 e p. 54 s. e nt. 52), e così si imposta tutto un libro, che vorrebbe trattare in generale sulla cittadinanza, su di una dottrina particolare, non importa se minoritaria o meno (qui attribuita ai due autori ricordati, ma a p. 13, nt. 14 s., riferita invece ad Alberto Burdese, indicando altresì il suo *Manuale di diritto privato romano*, e a Francesco De Martino, in relazione ad un suo articolo negli *Studi Arangio Ruiz* di cui l'autore preferisce, non si sa perché, non indicare il titolo, come pur fa altre volte per saggi inseriti in collettanee),

né egli riesce a capire che la ricostruzione impostata in tali termini risulta di per sé, a parte ogni altra manchevolezza, comunque monca e parziale, potendo i risultati raggiunti dalla ricostruzione (si fa per dire, dato il suo infimo livello in questo particolare caso) cambiare radicalmente nel caso venisse invece accolta una dottrina diversa; del resto, se tale *status gentis* (p. 17) sembra all'autore una certezza inoppugnabile, le sue idee su patrizi e plebei sono del pari alquanto personali e stravaganti ma oggetto di incontrastabile certezza, ed anzi egli afferma tranquillamente che tale contrapposizione tra i due ordini persisteva decisiva ancora alla fine della repubblica, cosicché (p. 57) in seguito al *bellum Italicum* «il partito dei Populares, approfittando degli eventi della guerra scatenata dagli alleati italici (*Socii*) contro Roma e delle ingenti perdite di cittadini romani che essa causò, persuasero» – il lettore non si stupisca del verbo al plurale anziché al singolare, dato che simili peculiarità, come si vedrà meglio poi, rientrano tranquillamente nello stile espositivo del libro – il partito dei *populares*, si diceva, «persuasero i patrizi e i plebei a emanare alcune leggi molto importanti per estendere la cittadinanza romana». Se questo dialogo tra *populares*, patrizi e plebei appare certo notevole, e sarebbe interessante sapere se anche gli *optimates* ebbero voce in capitolo in tale triplice o quadruplica divisione della politica romana, non sembra più in generale che il pensiero mattiangiolesco si dia troppa pena in ordine alle esigenze della diacronia e della successione storica (e si è già vista per tal verso l'antedatazione di vari secoli di Alessandro Magno): così, ad esempio, a p. 19, il fenomeno del colonato sembra precedere la *lex Aelia Sentia* (p. 19: «vi fu inoltre l'introduzione del colonato, e altre leggi, come la *Aelia Sentia*, ...»), mentre le leggi augustee sulle manomissioni vengono senza problema attribuite tutte (p. 55) al periodo repubblicano (del resto, non si capisce bene perché l'autore – ad esempio p. 13 s. – contrapponga il Principato all'età imperiale *tout court* – senza semmai distinguerlo dal Dominato e collocando entrambi i fenomeni nell'ambito dell'Impero – dando così sovente luogo ad difficoltà di comprensione e a facili fraintendimenti).

Non molto meglio della visione storica è poi la prospettiva geografica dell'autore, anche qui originalissima e del tutto personale: procedendo tra banalità, truismi, semplicità ed errori nonché vere e proprie idiozie, a p. 39 si afferma che «Roma si espanse fino a tutto l'impero, e con essa si espansero i suoi *cives*», creando «quasi un intero continente dominato dallo stesso diritto» (e sarebbe qui interessante sapere quale esso fosse tra i tre continenti su cui in effetti Roma spinse le sue conquiste), mentre la stessa Roma, in seguito all'allargamento della cittadinanza conseguente alla guerra sociale, si estendeva non dallo stretto di Messina alla Magra e al Rubicone, come pensano i comuni romanisti incapaci di pensare in grande, bensì addirittura dalla Calabria alle Alpi (p. 59: «a questo punto tutta l'Italia peninsulare dalle Alpi alla Calabria divenne una immensa *civitas* romana»: cfr. p. 39: «Un unica» [*sic*] «città-stato grande quanto l'Italia. Un unica» [*sic*] «gigantesca entità composta da *cives* e governata dallo stesso diritto», anche se poi nel periodo imperiale «cambiano i confini e il grande città-stato» [*sic*] «repubblicano si trasforma in una monarchia mondiale»). Ancora, in tale solipsistica ed un po' paranoica visione geografica del mondo antico, si assiste «all'affluenza nella città eterna genti da ogni parte del mondo allora conosciuto» (p. 31: e meno male che non provenivano da un mondo sconosciuto), ma per fortuna vi erano altresì luoghi «pre-esistenti» all'arrivo dei romani (p. 201: «gli *incolae* erano gli originari abitanti di un luogo pre-esistente alla conquista romana»), mentre «la latinità colonaria era però anche data a città intorno all'Italia e oltre essa, come ci dice Ulpiano» (p. 156: ma ovviamente il passo di Ulpiano citato alla nt. 15 si guarda bene dal fornire simili demenziali indicazioni geografiche).

Fin dall'inizio, insomma, il preteso libro di Daniele Mattiangeli rivela la estrema dimensione di pressapochismo e di abborracciatura, oltre che di ignoranza di fondo, in cui è stato steso: dire che «*civis* è colui che partecipa alla vita pubblica della comunità e come tale è titolare di diritti e doveri» (p. 9: prime righe della cosiddetta monografia) non ha molto senso come definizione giuridica o anche solo di buon senso, e aggiungere subito dopo che «cittadinanza è la condizione giuridica di chi appartiene ad un determinato stato, ovvero l'insieme dei diritti che l'ordinamento giuridico riconosce al cittadino» – con quell' «ovvero» che qui, come oggi molti ignoranti fanno, viene usato nel senso di «cioè», anche se in italiano significa più propriamente «oppure» – non è certo molto perspicuo: ma è invece senz'altro un errore, nella successiva p. 10, affermare che «lo *ius soli* fa dipendere l'acquisto della cit-

tadinanza dal fatto di essere presenti in un determinato territorio», senza por mente alla necessità magari di nascervi, ed è altrettanto fuorviante ed impreciso, senza ricordarsi della necessità di un rapporto di filiazione, proseguire dicendo che «lo *ius sanguinis*» lo fa invece dipendere «dal legame di sangue che intercorre con un altro cittadino» (verrebbe da chiedersi: fino a quale grado il rapporto di parentela è sufficiente per la cittadinanza, basta avere un consobrino *civis* oppure occorre almeno un cugino?); ed è semplicemente assurdo aggiungere poi che «si può certamente affermare che i criteri di acquisto della cittadinanza varino da stato a stato a seconda del principio generale che si utilizza come riferimento», dato che si tratta di un'ovvietà troppo sciocca persino per un libro del genere, mentre anche la frase, subito prima, «diverse sono le nazioni che seguono l'uno o l'altro criterio di acquisto» non sembra avere molto senso se non si spiega quale mai terzo ipotetico criterio seguirebbero le nazioni differenti da quelle cui si fa riferimento con l'aggettivo «diverse». Né, infine, si riesce con tutta la buona volontà a capire il significato della frase (p. 12) «si passa allora nel periodo repubblicano ad una cittadinanza che non è più espressione dell'intera capacità giuridica ma causa modificatrice di essa e condizione per il godimento dei diritti civili» (citando in nota, a suffragio di simili lepezze, il povero Giuliano Crifò, che certo non ha mai scritto stupidaggini del genere, e che tra l'altro ha pubblicato la voce '*Cittadinanza [diritto romano]*' sul VII volume dell'«Enciclopedia del Diritto», e non certo, come vorrebbe Mattiangeli – p. 12 nt. 11 –, sul IV volume di una fantomatica «Enciclopedia giuridica», opera che poi risale semmai a tempi in cui il compianto studioso non era neppure nato).

L'inadeguato e poco credibile libro, come gli appunti di uno studente da bocciare malamente agli esami di primo anno, non conosce ahimè neppure la fondamentale differenza tra capacità o soggettività giuridica e capacità di agire («Dal punto di vista dei contenuti, invece, la cittadinanza romana si evolve nei diversi periodi storici in relazione alla capacità di agire concessa sia a soggetti che hanno piena cittadinanza romana, sia a quelli che non la hanno, essendo soggetti ad una limitazione dei diritti di cui possono essere titolari (*ius connubi, commercio, testamenti factio, ecc...*): p. 14), ed annaspa, nel suo incredibile modo di esprimersi, senza neanche riuscire a distinguere l'elemento giuridico da altri accamenti di fatto che, come gli aiuti in guerra, tecnicamente non c'entrano nulla con simili conseguenze tecniche sul piano del diritto: «si pensi ad esempio all'attribuzione dei diritti privati ai latini o ad altri stranieri in seguito a *foedera* stretti con i romani o grazie ad aiuti forniti in guerra», «basti pensare alla concessioni verso i *socii* italici dopo il *bellum italicum*» (p. 19: distinguere tra i vari motivi che vi hanno condotto e la *lex* che tecnicamente attribuisce loro la cittadinanza è evidentemente al di fuori dalla portata di questo svergognato scartafaccio). La stessa differenza tra *foedera aequa* ed *iniqua*, del resto, sfugge all'autore, secondo cui i secondi si stringevano con città vinte che in tal modo erano private di ogni sovranità e conservavano al massimo una limitata autonomia (p. 33, 56, e 206 ss.), senza sospettare che negli studi romanistici magari per qualcuno non è proprio così e soprattutto senza spiegare quale sarebbe allora dovuta essere la loro struttura *lato sensu* costituzionale, specie in vista del fatto che, nonostante le idee dell'autore, esse rimanevano pur sempre enti con cui Roma poteva in ogni caso stipulare un trattato di tipo internazionale. Anche la nozione di '*dedicium*' non è molto certa nel pensiero mattiangiolesco, né egli mostra di avere presente che, secondo qualche romanista forse non del tutto trascurabile, così vengono anche originariamente indicate popolazioni piuttosto «primitive» conquistate da Roma che non erano assunte alla condizione di città-stato ed erano prive di una vera e propria organizzazione statale: e neppure, risulterebbe, egli ha mai sentito dire che di fatto Roma tollerava il sopravvivere delle loro costumanze giuridiche (p. 31 s., 86 s., 167 e 203 s.).

3. Le stesse categorie dello *status civitatis*, argomento essenziale del tentato libro, non risultano del resto molto chiare al suo estensore; passi che lo stato di *sui iuris* venga definito come una «autonomia» (p. 17), così come, con un certo sforzo, si può anche accettare che agli effetti del diritto pubblico (ma tali concetti sono espressi in modo a dir poco straziante: p. 44 s.) il *filius familias* sia considerato una sorta di secondo tipo di cittadino rispetto alla categoria dei *sui iuris*: «Vi era poi un secondo tipo di cittadino, ad es. il figlio legittimo di un *civis* che era *pater* (detto *agnatus* di primo gra-

do) era sempre» (*sic*, senza interpunzioni) «cittadino romano ma non poteva sedere nella curia» (?!?) «e non aveva la *patria potestas*» e perciò «Aveva, dunque, delle limitazioni di diritto pubblico e privato. Era parificato al *pater* per quello che riguardava il *ius suffragi* e quello *Honorum*» (*sic*) «ma era privo di capacità giuridica patrimoniale e dunque aveva forti limitazioni» (due volte) «nei rapporti di diritto privato» (p. 44 s.). Ma anche superando questo frullame di ignoranza e insipienza, che tra l'altro mostra la completa assenza di ogni cognizione circa la cosiddetta capacità giuridica, è davvero troppo ciò che attende il lettore nella pagina successiva, dove a tali due categorie di *cives* ne viene inopinatamente giustapposta una terza: «Un terzo tipo di cittadino era il plebeo ...» (p. 45), senza menomamente accorgersi dell'idiozia di una classificazione in cui come terzo termine viene giustapposto a padri e figli una classe di persone che, inevitabilmente, si divideva anch'essa appunto in padri e figli. E lo shock ricevuto da tale colpo davvero troppo basso fa magari sfuggire al lettore le ulteriori assurdità che l'autore verga a proposito dei plebei, estendendo in assoluto peculiarità del periodo monarchico e protorepubblicano e aggiungendo che essi «non sembra non potessero» (in realtà c'è un «non» di troppo) «essere possessori dell'*ager publicus* se non come affittuari a breve termine» (p. 45): seguono poi, in un crescendo fragoroso, le già viste osservazioni sulle donne, che non potevano essere *sui iuris* perché prive della capacità di agire, nonché sui *clientes*, che, per fortuna, potevano essere singole persone o intere famiglie, e che però erano, sembrerebbe, più fortunati dei plebei poiché «potevano ottenere ... il permesso di partecipare al godimento collettivo delle terre gentilizie o di possederne da soli piccole porzioni»; infine si diventava *nexi* (e si poteva perciò essere nientedimeno che uccisi *ad libidum* al creditore: p. 48 nt. 35) esclusivamente «nel caso in cui non si fosse adempiuta una obbligazione di compravendita» (p. 47): se si trattava invece ad esempio di un mutuo o di una *stipulatio*, evidentemente, non succedeva niente, né certo può intaccare le certezze della sicumera di un simile libro il fatto che il contratto di compravendita magari sorga col pretore peregrino introdotto nel 242 a.C., mentre il *nexum*, a quanto risulta, sarebbe stato pressoché abolito quasi un secolo prima dalla *lex Poetelia Papiria* del 326 a.C.).

Simili incongrue ed insensate limitazioni dell'ambito di applicazione di un istituto, del resto, sono normali alle architetture giusromanistiche mattiangiolesche, cosicché anche la *fictio civitatis* che consente allo straniero di essere parte in una *legis actio* riguarderebbe soltanto i tre casi con cui Gaio, *inst.* 4.37, appunto esemplifica l'istituto, ossia il furto subito o compiuto dal peregrino nonché il danno aquiliano di cui questi si sia reso colpevole (come dapprima lo stesso autore riconosce a p. 30: «due casi particolari di finzione della cittadinanza romana»), casi che tuttavia diventano in seguito, risulterebbe, le sole tassative ipotesi di applicazione di tale *fictio*, che avrebbe riguardato appunto soltanto casi marginali (p. 188 s.). L'ignoranza degli istituti di diritto romano che trasuda da tale percolato romanistico, del resto, si traduce in *performances* e *gag* davvero troppe e stupefacenti: tralasciando casi minori nonché le turpitudini già richiamate, a p. 134 si confonde bellamente la nozione di «giuridico» con quella di «giurisdizionale» – «Non si sa se questi ultimi tipi di alti magistrati (*duoviri* e *quattuoviri*) esercitassero anche proprie funzioni giuridiche ...» –, parlando poi poche righe più sotto, per fortuna, di «giurisdizione». Dopo qualche pagina di periodi tremendi e nessi sintattici pericolanti, si parla quindi (p. 137) di coloni la cui «peculiarità rispetto al *populus romanus* fu proprio quella di poter operare tanto nel campo del diritto pubblico ... che in quello del diritto privato (quando si occupavano di questioni patrimoniali o si mettevano in rapporto coi singoli privati)» – a parte la follia di quest'ultima duplice specificazione, non è ovviamente chiaro perché invece i Romani, poveretti, non potessero invece «operare» nel campo del diritto pubblico e del diritto privato – e soprattutto si afferma che i coloni in questione «potevano compiere e concludere validamente negozi tramite i loro magistrati» (e certo non si sta parlando in ipotesi della sola *in iure cessio*), per aggiungere subito dopo che essi «potevano anche essere ammessi dal pretore ad essere parti in un processo *per formulas* con il ministero di un *actor*», figura di cui in effetti non è qui chiara né la natura né la funzione né soprattutto il patologico nesso giuridico che ha portato il libro a nominarla; seguono poi ancora altre pagine di italiano davvero bestiale, come testimoniano ad esempio a p. 138 s. il mirabile periodo secondo cui sempre i coloni «Erano distinti in fanti (*pedites*) e cavalieri (*equites*),

loro si recavano in formazione militare e vessilli spiegati sul territorio prescelto», e a p. 139 la frase «... concesse ... lo *ius latii*» (ovviamente minuscolo) «alle comunità della Gallia Cisalpina, con la previsione che coloro che rivestissero in esse una magistratura acquisterebbero la cittadinanza Romana» (qui, dato che non ci voleva, troviamo invece la maiuscola): di regola il libro non usa troppo difficili congiuntivi e condizionali, ma quando lo fa l'effetto è veramente deflagrante ...

Poco dopo, lo *status* di cittadino romano viene definito (p. 146) in vista degli «importanti diritti che ne derivavano, come quello di poter mettere in atto validamente qualsiasi tipo di rapporto giuridico e di poter possedere ed essere proprietario di lotti di *ager*», mentre qualche riga oltre si parla misteriosamente di come «la colonia di Cartagine fosse fallita», senza che sia chiaro se si tratti del semplice insuccesso di tale progetto o di una vera e propria bancarotta, magari fraudolenta; a p. 149, si descrivono del pari gli effetti della cittadinanza, sia romana che latina, spiegando con una certa acribia che conseguendola «si poteva» (il plurale che qui occorrerebbe è evidentemente una sottigliezza indegna di cotanto scrittore) «porre in essere rapporti giuridici validi e soprattutto si potevano» (qui l'autore si corregge) «concludere validamente contratti commerciali e negozi giuridici», rinviando – nt. 52 – ad un'altra sua verosimilmente altrettanto mirabile monografia. Infine, a p. 165, i distratti romanisti possono finalmente imparare qualcosa che davvero non avrebbero mai immaginato, ossia che non solo l'*emptor* (l'autore voleva indicare il *familiae emptor*, ma non siamo troppo severi), ma altresì i testimoni nonché il *libripens* sono nominati dal testatore nel testamento: «possono cioè essere nominati nel testamento 'emptor', testimoni e 'libripens'», spiegando così *ep. Ulp.* 20.8, il cui dettato non è ovviamente ben compreso dall'autore. Se in questo sguardo d'insieme sul diritto privato sembra essere trascurato il versante per così dire matrimoniale della cittadinanza, il lettore non se ne preoccupi: a p. 155, infatti, leggiamo che secondo Mattiangeli «per quanto riguarda il *conubium*, però, vi sono particolari casi di concessioni di questo legame tra un romano e un latino» (detto così, sembrano quasi casi *ante litteram* di matrimoni *gay*), come nella seconda *satira* di Giovenale).

Per quanto riguarda il diritto pubblico, e limitandomi alle originalità più eclatanti del libro, si possono ad esempio ricordare, a p. 187, la frase «tutti gli stranieri, comunque nel periodo antico erano protetti nella libertà e nella loro incolumità e accadeva che alcune leggi (*leges regiae* e *leges rogatae*) fossero occasionalmente attribuite anche ad essi», ove, a parte l'inesistente nesso delle *leges regiae* (a meno che balordamente ci si riferisca al fatto che la *lex Numae* sull'omicidio – p. 28 – con l'espressione '*homo liber*' avrebbe tutelato anche lo straniero), non riesco davvero a capire cosa mai l'autore volesse significare nel ricorso al verbo «attribuire»; l'*interdictio aqua et igni*, poi, viene spiegata come un provvedimento pronunciato non dal magistrato bensì «dai comizi» e per di più «a carico di un condannato a morte in precedenza fuggito da Roma». Ed è inutile cercare parole per commentare simili bestialità, se si considera come l'ignoranza su tali temi sia qui davvero impressionante, come sintetizza paradigmaticamente questa compendiosa descrizione dei diritti dei *cives* (p. 53 s.): «Il *civis* può infatti costituire una famiglia di cui divenire capo ed avere quindi il diritto della *patria potestas* e della *manus*, nonché il *dominium* sulle *res* e *sui servi*. Può manomette servi e conferire loro la libertà divenendone in questo modo *patronus*. Acquistando appunto diritto di patronato sui liberti. Ha diritto di istituire un culto privato, la facoltà di offrire protezione e assistenza mediante l'*hospitium* e la clientela. Ha il diritto di emancipare, e di dare e ricevere il *nexum*. Possiede lo *ius tutelae*, può adottare emancipare ed esercitare tutti i diritti dell'agnazione se possiede una famiglia agnaticia. Può agire davanti al magistrato. Il cittadino può inoltre votare nei comizi e decidere in essi della pace e della guerra, e dell'abolizione e della concessione della libertà, nonché decidere della creazione dei magistrati, dell'esercito, dei tributi, della vita dei concittadini, degli onori (ha lo *ius honorum*) e dei trionfi. È legittimato all'esercizio delle azioni popolari, direttamente davanti alle *quaestiones*, attraverso i magistrati dotati dello *ius rogationis*, davanti ai comizi. Può essere eletto alle magistrature, godere dello *ius militiae*, entrare nei collegi sacerdotali, prendere auspici, fondare una tomba» (tale descrizione appare all'autore tanto perfetta che compare pressoché inalterata anche a p. 15). Se, a tacer d'altro, la *provocatio ad populum* viene vista come un «decidere della vita dei concittadini», senza che neppure si senta il bisogno in tale abborracciatura di specificare «accusati di un crimine capitale», tutto è evidentemente possibile.

E finisco qui, tralasciando molte altre non trascurabili affermazioni scandalose, questo contenuto sguardo di insieme sugli errori sostanziali di diritto e di storia romani perpetrati da tale immondizia pseudogiuridica, per passare alle indecenze relative alle fonti e alla bibliografia nonché agli altri vari aspetti incresciosi di tale turlupinatura accademica.

4. Per quanto riguarda le fonti, appare innanzitutto davvero patetica la formula che il libro purtroppo in esame usa talvolta quando in nota fa riferimento a un testo latino, dove la citazione è preceduta da locuzioni come «per un rapporto diretto con il testo latino ecco qui di seguito i passi riportati» (p. 42 nt. 21), «per avere un rapporto diretto con il testo si può ricercare» (*sic*) «nei passi di Livio ...» (p. 49 nt. 38), «riporto i testi latini per un approccio diretto» (p. 190 nt. 23), e infine, davvero magnifico, «per ulteriori approfondimenti sull'argomento si possono consultare le fonti» (p. 49 nt. 37): l'autore non sembra in effetti aver capito che il diretto ricorso alle fonti non riguarda soltanto il lettore che diligente voglia poi «approfondire» l'argomento, ma innanzitutto, magari, l'autore stesso, che per prima cosa le dovrebbe appunto studiare e analizzare. Invece in questa caricatura di monografia le fonti appaiono costituire per l'estensore un *quid pluris* da andare a vedere solo quando non se ne può proprio fare a meno, essendo preferibile e più comodo richiamare quelle già citate e spiegate da altri e quindi pronte per l'uso (si veda ad esempio p. 126 e nt. 35): e mentre, quando l'autore le va per caso a vedere, egli le cita fiero di sé nella maniera più altisonante e pomposa (ad esempio, a p. 42, il grottesco «Gaio, per definire la parola status» – cosa che in realtà il giurista non fa per nulla – «ci parla di un modo di essere» [!], «come possiamo vedere nel suo *Institutionum commentarius primus*», nientedimeno), in effetti sono poi moltissimi i casi di riferimenti ad autori antichi senza indicarne l'opera o in ogni caso il luogo, come in particolare avviene a p. 43, dove le fonti risultano troppe per essere esaminate dall'autore («data la grande quantità di fonti» in materia, egli si limita infatti a riprendere la definizione di 'status' recata da Emilio Betti, che a suo avviso – anche senza che egli le abbia certo mai viste – in ogni caso tutte le compendia), a p. 63, dove si parla di «un Senatoconsulto» che rimane misterioso, o a p. 190, dove ci si riferisce senza ulteriori specificazioni ad «una legge» del «49-42 a.C.» (di lunghissima gestazione, quindi!), rinviando – nt. 19 – alle *Istituzioni* di Giovanni Pugliese, o ancora a p. 73, dove, dopo aver detto parlato di una costituzione «menzionata in un breve passo» del «codice Giustiniano», ci spiega in nota (102) che «Il passo in cui viene menzionata la costituzione ... è tratto dal 22 libro *Ad edictum* di Ulpiano, ed è inserito sotto il titolo '*De statu Hominum*', senza specificare alcun luogo né del Codice né del Digesto, e soprattutto senza approfondire l'interessante tema delle inopinate *constitutiones* ulpianee: se questo non basta, a p. 105 si richiamano non altrimenti specificate «fonti di Livio», a p. 121 si fa riferimento, senza alcuna indicazione del luogo, a un «passo lasciatoci da Plinio» nella *Naturalis Historia*, anch'esso preso in considerazione da Zumpt», senza peraltro indicare non solo il passo di Plinio, ma neppure l'opera e la pagina di quest'ultimo, a p. 126 e nt. 35 l'uso di fonti di seconda mano risulta ancora più esplicito, richiamando senza indicarlo un luogo dell'«*epitome Pauli*», che senza menzionarne la collocazione viene altresì un po' analizzato, rinviando in nota a Giovanna Mancini per ogni più precisa indicazione, a p. 127 s., in riferimento a un lemma di Festo, si parla senza ulteriori indicazioni del «parallelo frammento Ulpiano del Digesto in cui si dividono in tre» (*sic*) «le principali forme di acquisto della municipalità», a p. 173 nt. 61 si rinvia («Si vedano»), senza ovviamente indicarli, ai «frequenti richiami operati da Gaio al concetto che sia impossibile» (*sic*) «per un *civis romanus* avere o essere in po-testà di un peregrino o di un latino».

Ma questo non è che solo un primo aspetto della goffaggine dell'elaborato mattiangiolesco nell'uso delle fonti: proseguendo nell'inconsulta incompetenza di fondo che ne emerge, è ad esempio notevole come le citazioni del *De verborum significatu* di Festo vengano fatte con riferimento alla sola pagina dell'edizione teubneriana di Lindsay, prive di ogni riferimento alla riga o al lemma, senza che l'autore risulti rendersi conto che, in tali termini, non sarebbe sempre agevole al lettore, qualora gli venisse in mente di farlo, trovare in ipotesi l'esatto passo cui si fa riferimento (p. 46 nt. 28, 117 nt. 23, 126 nt. 34, 152 nt. 4, etc.: lo stesso avviene tra l'altro per Asconio Pediano – p. 139 nt. 25 – dove ci si limita ad indicare addirittura tutte le «pp. 56 ss.» dell'edizione di Clark): non che l'autore

mostri del resto di aver una minima familiarità delle edizioni critiche degli autori antichi, tanto che a p. 93 nt. 188, a proposito di un passo del *liber De Caesaribus* di Aurelio Vittore, si precisa: «Vedi l'intero testo riprodotto e recensito» (ma che significa?) da «Pichlmayer F.» – dove oltretutto non si capisce perché l'iniziale venga dopo il cognome e soprattutto perché questo, da Pichlmayer, divenga inopinatamente Pichlmayer – «in *Sexti Aurelii Victoris liber de Caesaribus*, in *Bibliotheca Teubneriana*, Leipzig, 1966, p. 95». A p. 90 e nt. 177 l'autore compila una diligente annotazione compuntamente quasi colta sui dubbi circa gli scrittori cui sono attribuite le *vitae* dell'*Historia Augusta*, aggiungendo, in riferimento a Ronald Syme, richiamato nella nota, che l'autore di esse potrebbe essere uno solo: ma nondimeno, nel testo che subito segue come altrove, egli continua ad usare senza problema tale appena criticata indicazione, parlando tranquillamente di Elio Sparziano come autore della «storia di Caracalla» ed indicandolo oltretutto, in una splendida contaminazione tra italiano e latino, come «Spartiano»: non solo, ma nell'*indice delle fonti* (p. 252), tali luoghi non vengono indicati in riferimento agli *Scriptores Historiae Augustae*, come si è soliti fare, ma in brutale connessione a tale storico, di cui pur l'autore ha negato la storicità, e che per di più, tanto per complicare la vita all'ipotetico lettore, egli scrive e iscrive alfabeticamente come «Helio» – chissà perché, forse *Aelius* ed *Elio* non gli piacevano – «Spartiano». Del resto, se sempre a p. 90 Mattiangeli è costretto ad ammettere che Erodiano scrive in greco, in nota (76) questi diventa nondimeno uno «storico romano», mentre a p. 24 s. Plinio viene storicamente collocato prima di Livio («si deve poi ricordare che lo stesso lemma *municipium* cominciamo a riscontrarlo distaccato da altre categorie solo da Livio in poi, dal momento che prima Plinio parlava di *Oppida civium romanorum* e non di *municipium*, il *municipium*» (*sic*) «era solo quello *civium romanorum* ed era ricompreso nell'ambito dell'*oppida*» (*sic*): credo si tratti di Plinio il Giovane, vissuto circa un secolo dopo Livio, ma il lettore non mi chieda di più in quanto per Mattiangeli il poliedrico «Plinio» è autore tanto delle *Epistulae* quanto della *Naturalis Historia*, come risulta dall'indice delle fonti a p. 253 (ed evito ulteriori considerazioni su tale infame indice, dove le opere citate vengono richiamate senza neppure metterle al loro interno in ordine numerico bensì seguendo l'ordine dei capitoli in cui sono citate, e dove, ad esempio, vengono richiamate come fonti le leggi menzionate sia che ci siano direttamente pervenute, sia che se ne abbia solo notizia in via indiretta, mentre risulta del resto ancor più mirabile la logica che porta a richiamare vari provvedimenti legislativi, rozzamente, sotto «FIRA», indicando soltanto il volume [I] e il numero progressivo). Inutile infine soffermarsi sulle inesistenti nozioni che l'autore risulta avere della cosiddetta trasmissione critica del testo: a p. 100, significativamente, si afferma che «anche la Novella di Costantino secondo cui Antonino Pio avrebbe concesso questo provvedimento, potrebbe essere contaminata da un' interpolazione» (anche qui evitando il pleonaso di un apostrofo): e se la novella, com'era facile intuire, non era ovviamente di Costantino, come nello sciagurato libro sembra pur possibile, bensì di Giustiniano, sarebbe interessante comprendere chi sarebbe stato l'audace interpolatore che, sfidando le pene relative al *crimen falsi* previste per tali casi dallo stesso Giustiniano, avrebbe dolosamente alterato nientedimeno che una delle sue *novellae constitutiones* ...

Tuttavia, per quanto riguarda l'uso mattiangiolesco delle fonti, si è voluto tenere per ultima la più bella ed eclatante delle sue sortite. A p. 131 e nt. 1, infatti, si legge che nel «*De antiquo iure Italiae*, pp. 215 ss.», Sigonio «enuncia» (verbo ripetuto sia nel testo che in apparato) «sei diverse ragioni per cui Roma fu indotta nei diversi momenti storici a stabilire e fondare delle colonie» (e in nota: «qui l'autore enuncia le sei cause ...»), facendo sorgere nel lettore un atroce sospetto che subito tuttavia egli vorrebbe scacciare in quanto eccessivo persino per un cotale scartafaccio: eppure, dal ricorso a tale verbo e dal contesto generale, sembra in effetti che Mattiangeli tratti Sigonio non come un autore moderno di cui possono ancora interessare le idee ricostruttive, anche se come è noto Carolus Sigonius (1524-1584) operi ben cinque secoli fa, bensì come una fonte antica coeva o di poco posteriore agli eventi di cui tratta, e che quindi ci trasmetterebbe notizie potenzialmente di prima mano su di essi. Come dicevo, se il lettore tende dapprima a scacciare questa mostruosità come impossibile persino in una simile spazzatura di libro che sarebbe da definire pornogiuridico, ecco che una veloce scorsa di controllo all'indice delle fonti gli conferma ahimè questo abominio di proterva igno-

ranza: a p. 254, infatti, «Sigonio» campeggia orgogliosamente tra le fonti antiche, inserito dopo Seneca e prima della *Tabula Lugdunensis*, nuovo ineffabile acquisto del *corpus scriptorum Latinorum*.

5. Se questo è lo stato dell'uso delle fonti da parte di Mattiangeli, pressoché altrettale è l'impiego della bibliografia nel libro: e tanto per dare subito un'idea di massima di tale svogliato e pressapochistico aspetto si può ad esempio vedere l'uso che l'autore fa della nota «Enciclopedia del Diritto», le cui voci sono talvolta persino indicate senza menzionare l'autore (cfr., tra l'altro, p. 10 nt. 3), ma che soprattutto diventa in vari luoghi, non si sa per quale motivo al di là del totale menefreghismo dell'estensore verso ogni attenzione compilatoria così come verso ogni successivo controllo, «Enciclopedia giuridica» (ad esempio, p. 12 nt. 11: si veda p. 16 nt. 27, nonché p. 238: non credo del resto che l'autore sospetti che vi sia un'enciclopedia così intitolata della fine dell'800), ma altrove tale opera, abbreviata sovente in «ED.» nelle trattazioni romanistiche, diventa qui inopinatamente (p. 29 nt. 76) «Ed. D.» (meglio abbondare!), edita dalla Giuffrè non più a Milano ma a Varese (che è, mi sembra, il mero luogo di stampa). Le citazioni delle opere, poi, sono recate non ricorrendo mai alla dicitura «citata», ma ogni volta, incongruamente, ripetendo sempre città ed anno di edizioni, come se fosse la prima volta che vengono richiamate (probabilmente, credo, per risparmiarsi la fatica di distinguere quella iniziale dalle ulteriori citazioni): si tratta sovente di edizioni vecchie (ad esempio, p. 25 nt. 63) o indicate in modo erroneo, ad esempio riportando solo due dei quattro autori cui è dovuto un libro (p. 10 nt. 3, dove si fa brutalmente riferimento a «Marchese-Mancini, *Stato e società*, ... Firenze 1994», indicando i primi due autori come un doppio cognome, anziché a B. Mancini, R. Marchese, D. Greco, L. Assini, *Stato e società. Dizionario di educazione civica*), e per di più col noioso vezzo di indicare l'autore aggiungendo la preposizione «in» prima del titolo del suo libro (del tipo: si veda Mattiangeli in *Romanitas, latinitas peregrinitas*, Roma, 2010, p. 37 nt. 6, etc.), oppure non indicando più la pagina, come prima sempre fatto, ma il numero del capitolo (come avviene a p. 209, nt. 69, per Tullio Spagnuolo Vigorita), o ancora facendo riferimento, in opere di usuale consultazione, a numeri di pagina che lasciano interdetto il lettore (si veda ad esempio p. 46 nt. 30, dove, in relazione alla norma che dichiara *sacer* il *patronus* che abbia ingannato il cliente, si fa riferimento nientedimeno che a tutte le «p. 555-721» del secondo volume dei *Roman Statutes* di Michael Crawford).

Molto peggio, poi, i davvero troppi casi in cui vengono indicati autori, evidentemente mai consultati ma citati da altri libri, di cui non si indica menomamente l'opera in questione (p. 41 e nt. 18, p. 45 nt. 27, p. 65 – «alcuni autori» –, p. 109 – «come ci fa notare nel suo libro Grelle», senza ulteriori indicazioni –, p. 119 ss., p. 129 e così via). Tra le varie altre stranezze del citare mattiangiolesco, se non si capisce perché mai, a differenza di ogni altro autore, Giovanna Mancini venga quasi sempre indicata nel libro come «professoressa Mancini» (ad esempio p. 119, 124, 126, 173, 176, 178, 180, 181), la più divertente si realizza quando si scopre l'inaspettata duplicità dei manuali di istituzioni scritti dal compianto Silvio Perozzi: dopo un primo edito a Roma nel 1928, infatti, egli ne avrebbe scritto un secondo – longevità dei romanisti! – nel 2002 insieme a Luigi Capogrossi Colognesi (Mattiangeli non si rende infatti conto di come si tratti di una ristampa anastatica di cui il curatore è del tutto ininfluenza), indicato come «Perozzi/Capogrossi Colognesi», cosicché, dopo aver citato nel corso del libro un po' l'una e un po' l'altra (p. 16 nt. 25, p. 21 nt. 45 s., p. 27 nt. 69, p. 47 nt. 32, p. 51 nt. 94, p. 185 nt. 1 e così via), ecco che nella *Bibliografia*, a p. 243, le due opere, forse per completezza, vengono tranquillamente giustapposte.

Più grave, infine, che l'autore, pubblicando nel 2010 un preteso studio su «*Romanitas, latinitas, peregrinitas*», risulti ignorare del tutto che Valerio Marotta, nell'anno precedente, aveva pubblicato il suo importante studio su *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*.

6. Non si possono infine tacere i numerosissimi, davvero troppi, errori di scrittura, che non sono ahimé solo *lapsus* di battitura – e già questi sarebbero tali e tanto numerosi da divenire un insulto al povero lettore così svillaneggiato – ma anche veri e propri errori di ortografia nonché di sintassi davvero incredibili in una persona che dopotutto si è laureata e quindi credo che debba aver pur

superato l'esame di licenza elementare.

Passi, dicevo, per i doviziosi errori di battitura (alcuni davvero fastidiosi come il reiterato «*lex Mincia*» per *Minicia* – p. 57 e 59 –, o come, a p. 127, «un status»), e perdoniamo anche l'ignoranza del trattino in ipotesi che invece lo pretendono (ad esempio p. 42: «patrizio plebea»; p. 101 e 197: «tecnico giuridica»; p. 95: «imperatore giurista», riferito ahimè a Giustiniano: trattino che poi, se per caso usato, lo è in maniera sbagliata, come avviene – p. 97 – con «giuridica-evoluzionistica»), e non soffermiamoci neppure sulla già segnalata ignoranza dell'uso del congiuntivo, del resto ormai sempre più diffusa nei futuri accademici di ultima generazione (p. 60: «un Senatoconsulto» – non è ovviamente indicato quale – «permise a un romano che credendosi peregrino, aveva sposato una peregrina e aveva avuto un figlio», senza accorgersi che all'indicativo la previsione perde la sua generale astrattezza e diventa relativo a quel singolo romano, a quella specifica peregrina nonché a quel preciso figlio [chissà chi erano?]; p. 95: «... viene citato Antonino Pio come esempio di persona che avesse introdotto novità»; p. 139: «... una legge ... concesse ... lo *ius latii*», ovviamente minuscolo, «alle comunità della Gallia Cisalpina, con la previsione che coloro che rivestissero in esse una magistratura acquisterebbero la cittadinanza romana»).

Ma, al di là di tutto questo, in primo luogo le inversioni tra maiuscole e minuscole sono davvero a dozzine e centinaia, incredibili anche per il lettore più paziente, e segnano con le loro macchie simili a escrementi d'insetto praticamente quasi ogni pagina del libro: l'autore, come si è già visto, potrà anche non sapere che in latino i derivati da nomi propri, come *Romanus* e *Latinus*, si scrivono maiuscoli, e così anche in italiano i nomi di popoli, ma è egualmente davvero troppo buffo vedere, nei titoli dei capitoli dedicati a colonia, municipio e *Latinitas*, scritti i primi due maiuscoli ed il terzo minuscolo (p. 103, 131, 151 e 256), mentre i «latini» sembrano in tal modo altresì discriminati rispetto ai «Peregrini», sovente scritti maiuscoli (ad esempio p. 28): e poi libertini che montano in superbia nella loro «elle» maiuscola (p. 46: «Il Libertino») e Galli che, scritti con la minuscola, sembrano diventare dei polli (p. 104: «ritogliendo ai galli l'oro del riscatto»: cfr., a p. 123, il giurista «*Aelius galus*», meno male qui non trasformato in «*Helius*», o a p. 138 i Gracchi ridotti a «gracchi», che sono poi degli uccelli simili ai corvi, o ancora, a p. 207, Camerino collocato nelle «marche»). Minuscole per maiuscole e maiuscole per minuscole che diventano, procedendo nel «libro», una vera e propria blasfema cifra dell'autore: p. 15 (minuscola dopo il punto: «... trionfi. è legittimato ...»), p. 22 nt. 48 («vedi», all'inizio della nota), p. 25 («L'Ultima»), p. 36 nt. 2 («... due tipi: Gli ingenui ...»), p. 37 e nt. 3 («*Concilia coetusque Hominum iure sociati*»), p. 39 («conformazione del Territorio»), p. 39 nt. 14 («voce *lex plautia papiria*», in riferimento alle *Leges* di Rotondi), p. 40 («... la più grande *civitas* che il mondo avesse mai visto: Un unica» [sic] «città-stato ...»), p. 43 nt. 21 («* *sev. et ant. aa. niconi. * <>*», ove, a parte il resto, troppo mostruoso per essere commentato, le abbreviazioni dei nomi degli imperatori e del destinatario nella *subscriptio* di una costituzione vengono scritte minuscole, evidentemente perché l'autore non sapeva neanche cosa esse significassero), p. 44 nt. 24 («*Thesaurus linguae latinae*»), p. 48 nt. 35 («da soggezione dei *Nexi*»), p. 51 («per nascita da '*Iustum matrimonium*' ...»), p. 65 («*divus augustus*»), p. 95 («*Antoninus pius cognominatus*»), p. 101 nt. 214 («... p. 25 ss.; Oppure ...»), p. 115 (prima «*Praefecti iure dicundo Capuam Cumas*», poi «*praefecti capuam cumas*»), p. 117 («*epitome pauli*», nel senso «di Paolo», non «del poco»), p. 166 («alla Figura del Latino *Aeliano*», dove '*Latino*' poteva essere qui minuscolo, e che l'autore mette invece non a caso maiuscolo, al pari chissà perché di «figura» e di '*Aelianus*', divenuto «*Aeliano*», anche se per fortuna stavolta non si scrive «*Heliano*»), p. 173 («gaio», anche qui il giurista, non l'aggettivo «allegro»), p. 195 nt. 30 («Talamanca, *i mutamenti di cittadinanza*, in *Mefra* ...»), ed avanti così. E questo lasciando perdere gli errori nelle desinenze latine, che non sono stato a segnare (ma si veda ad esempio p. 58 – «*civitates foederate sui libertatem*» – e p. 87: «*capitis deminute*»)

Ma soprattutto fanno impressione i copiosi errori che non possono essere spiegati come errori di battitura e di menefreghismo, ma che, nel loro impudico reiterarsi, appaiono costituire veri e propri punti di ignoranza dell'italiano basilico: oltre a «è» scritto con l'accento acuto o senz'altro senza accento (p. 48 nt. 35, p. 60, p. 87, p. 103, p. 168, p. 172: e non li ho certo segnati tutti) o addirittura chissà perché preterito (p. 152: «tanto vero» senza «è»), l'autore sembra convinto che le parole

che inizino per vocale e che siano precedute dall'aggettivo indeterminativo si scrivano *senza* apostrofo se di genere femminile («un'altra»), mentre quelli di genere maschile invece *con* l'apostrofo («un'altro»: cfr. ad esempio – non sono certo tutti – p. 33, 37, 40, 41 nt. 18 – due volte –, p. 61, 104, 111, 118, 154, 190, 193, 206), mentre la congiunzione negativa «né» gli sembra evidentemente più bella – non saprei come altrimenti interpretare tale peculiarità – se scritta senza accento (p. 24 s. – per ben tre volte –, p. 166 e così via) o magari, tanto per variare, con l'accento grave («nè», ad esempio a p. 193). Mirabile anche la scelta di scrivere «però» non con l'accento, come i comuni mortali, ma più genialmente, per innovare con originalità triste ed ammuffite abitudini ormai insopportabili, con l'apostrofo finale («pero»: ad esempio p. 22 e 34), o, ancora più dirompente nella sua incredibile esplosione davvero inaspettata e tonitruante di un possibile futuro più vario e migliore, nientedimeno che «peraltro» con l'apostrofo, ossia «per'altro»: ad esempio p. 56 e 213. Licenze poetiche?

Tutto ciò, temo, renderà trascurabili le ulteriori peculiarità sintattiche dell'autore, certo più banali, ma che fornisco egualmente a chi volesse avere un'idea più completa del fantasmagorico linguaggio e del meraviglioso stile dell'autore. Innanzitutto mancati coordinamenti di plurale e singolare o di femminile e maschile ed altri errori apparentabili, che mi limito ad elencare nell'ordine in cui compaiono (p. 16: «a lui spetta il diritto ... di essere esenti da pene corporali, di essere esente da pene corporali» [due volte, la prima sbagliata, la seconda corretta, ma ovviamente dimenticandosi di cancellare la precedente]; p. 36 nt. 3: «detti *Pater Familias*», come plurale; p. 44: «gli vengono ricollegati» in riferimento alla cittadinanza romana; p. 56: «vi erano poi delle *civitas romanae*»: dove almeno si sa fare il plurale dell'aggettivo; p. 83: «facendogli» per «facendo loro», in riferimento a militari e pretoriani; p. 119: «nell'ambito dell'*oppida*», come singolare; p. 133: «gli abitanti delle colonie romane erano esentate dal servizio militare»; p. 157: «la condizione di latino era visto», al maschile; p. 173, davvero stupenda: «*conubium* inter se e cum *cives romanos/as*»; p. 209: «gli» anziché «de» riferito a Roma, così come a p. 111 al posto di «essa» si usa «lei». Poi, riportandoli sempre senza ordine, tra l'altro: «impegnavano solamente a fornire solamente soldati» (p. 33, due volte è meglio che una); «ovvero» nel senso di «ossia» anziché di «oppure» (ad esempio p. 71), rendendo la frase, come si è già avuto modo di notare, ambigua se non, ad una prima lettura, contraddittoria e incomprensibile; «tutte i dubbi» (p. 99); «prime fra tutte le diverse leggi municipali» (p. 107); «da» per «dà» (p. 122); «antichità», con l'accento acuto (p. 134 nt. 7); e poi virgole tra soggetto e verbo o viceversa (ad esempio p. 193: «recentemente poi è venuta alla luce in Spagna, un'iscrizione ...», dove manca anche l'apostrofo); usi errati delle preposizioni (p. 212: «mescolanza dei diritti locali a quello romano»; p. 214: «grande frammistione di diritto romano a quello locale»), e grafie contraddittorie se non errate (p. 111, a distanza di poche righe «province» e poi «provincie»: non interessa ovviamente qui se sia errato il secondo, come alcuni pensano, ovvero il primo, come altri ritengono).

Ho diligentemente compilato questa lunga serie di incredibili errori, sobbarcandomene la relativa fatica e soprattutto un vago senso del ridicolo in essa insito, perché non vorrei che qualche troppo distratto e frettoloso lettore del libro – si fa per dire – di Daniele Mattiangeli, o magari anche soltanto di questa recensione, pensasse benigno e conciliante che in fondo si tratta soltanto di errori di battitura dovuti alla fretta di stampare il libro, quindi in fondo alla fine perdonabili anche se certo in numero eccessivo, mentre semmai sarebbe cattiva ed insensata e soprattutto un po' ridicola l'acribia del recensore nell'elencarli. Non è così, simili reiterati ed anzi costanti errori, qui come altrove, fanno semmai senz'altro pensare, semplicemente e senza possibilità di appello, a persone che non sanno l'italiano, che non si capisce come abbiano potuto conseguire una licenza elementare, un diploma di scuola media, e quindi una maturità magari classica e poi addirittura una laurea e *ad abundantiam* un dottorato: titoli forse ormai sviliti ed inflazionati, ma che egualmente non mi pare giusto che vengano regalati ad individui che scrivono «pero'» e «per'altro» con apostrofi incosulti e che, senza rimediare alle proprie spaventose lacune, non meriterebbero neppure di finire le scuole dell'obbligo; del resto, di fronte all'odierno dilagare di casi consimili, è inutile rimpiangere col senno di poi i bei tempi di una volta, quando gli scolari che si ostinavano a scrivere «quaderno» con la *c* e «cuore» con la *q* venivano fermati, con bocciature reiterate finché non imparavano, sin dalla prima o

seconda classe elementare, ripetendola nel caso anche per anni e anni magari in una benemerita «classe differenziale», istituto purtroppo ormai abolito ma in epoche migliori e saggiamente lungimiranti destinato agli alunni un tempo definiti «tardivi». Ma ormai non è certo inverosimile presagire per simili soggetti la più folgorante e gloriosa carriera accademica.

E' anche certo, d'altra parte, che si tratti di un libro redatto in maniera molto e troppo affrettata, ma questo non costituisce affatto una scusa per tale belluino scempio dell'italiano, ma semmai un'aggravante nell'aggiungere ad una suprema ignoranza l'arrogante superficialità di chi non reputa necessario neppure quel minimo rispetto del lettore consistente in una attenta rilettura, o meglio ancora in una revisione di quanto scritto da parte una brava maestra. Lo pseudo-libro in questione, in effetti, si rivela agevolmente un abbozzo di appunti frettolosi tramutati con superficiale premura in una sedicente monografia: e sono precise spie di tale raffazzonato procedimento vari indizi che emergono da una sua lettura sufficientemente attenta a tali elementi rivelatori, come ad esempio frasi quali «no *manumissio iusta ac legitima*», ripetuta a p. 24 e a p. 163, dove la «stenografia» di quel «no» mostra fino in fondo l'annotazione veloce ed abbreviata di una precisazione da svolgere nella stesura finale ma qui rimasta allo stato di mero appunto; o il rinvio «rimandiamo alle pagine 4 e 5 di questo capitolo» (p. 35 nt. 1), dove evidentemente non ci si è dati pena di adeguare il riferimento alla stesura finale a stampa, o, analogamente, la misteriosa dicitura «E 2,135a135a» (p.175 nt. 66), indicante, si scopre poi, un luogo gaiano in maniera abbreviata, ed ahimè oltretutto errata nella sua duplicazione: così come del resto è inesatta, qui come altrove, la lettera del passo delle *institutiones* – 2.135a – ivi mal ricopiato (non ho controllato tale ulteriore problema, ma temo che non sia evento per nulla raro in uno scartafaccio del genere, e chissà che cosa si scoprirebbe indagandolo a fondo): o ancora (p. 99 nt. 209) il mirabile rinvio «si veda sull'argomento l'intero paragrafo della presente ricerca».

7. Ma si è lasciata per ultima una ulteriore peculiarità credo del tutto unica, che l'impudente brogliaccio di Mattiangeli presenta senza vergogna alcuna, ossia il fenomeno per cui determinate frasi – ed anche intere pagine – ricompaiono perfettamente eguali o con contenute varianti due volte nel corso del libro, ed in certi casi persino tre volte, forse perché all'autore appaiono tanto belle che le vuole esibire al lettore in modo reiterato, affinché questi, come in una *via crucis* che sia costretto a percorrere, possa rimirarle ancora e così apprezzarle fino in fondo nella loro magnificenza. Ne do qui un elenco parziale, dato che non è facile dare una mappatura completa dello strano fenomeno:

- p. 15 e 53 s.: da «Il *civis* romano ...» a «... fondare una tomba» (20 righe circa);
- p. 17 e 45: da «C'erano poi ...» a «... gli *addicti*» (3 righe);
- p. 20 s. e 151: da «Il termine *latinitas* ...» a «... '*nomen latinum*'» (5 righe);
- p. 22 s. e 154 s.: da «Questo tipo di cittadinanza ...» a «... come ci testimonia Ulpiano» (23 righe);
- p. 23 s. e 156 s.: da «Si vede, dunque, come ...» a «... l'evolversi delle leggi» (8 righe);
- p. 24 e 163: da «A volte, addirittura ...» a «... ai loro eredi» (12 righe);
- p. 25 s. e 165 s.: da «Simili ai latini *Iuniani* ...» a «... di un anno di età» (23 righe);
- p. 27 ss. e 185 ss.: da «Veniamo ora ...» a «... le *legis actiones*» (24 righe);
- p. 28 s. e 186 s.: da «Nel periodo arcaico ...» a «... le *legis actiones*» (14 righe);
- p. 30 e 187: da «Vi era poi ...» a «... ad un singolo straniero» (9 righe);
- p. 30 e 187: da «Nel periodo classico ...» a «... dello *ius gentium*» (4 righe);
- p. 31 ss. e 203 ss.: da «I *dediticii* erano ...» a «... i barbari» (31 righe);
- p. 33 e 206: da «Un ulteriore categoria» (*sic*) a «... alla lega latina» (8 righe);
- p. 33 e 56: da «I *foedera* potevano essere ...» a «... autonomia interna» (12 righe);
- p. 33 e 207: da «I *foedera* potevano essere ...» a «... in caso di guerra» (8 righe);
- p. 33 e 208: da «Il secondo tipo di *foedera* ...» a «... interna» (5 righe);
- p. 34 e 211: da «Tutto ciò vale ...» a «... confini dell'impero» (13 righe);
- p. 34 e 216: da «L'ultima categoria ...» a «... belligeranza» (4 righe).

Ora è chiaro, se si guarda l'indice di tale sguaiato manufatto cartaceo, che il capitolo introduttivo (intitolato appunto *Introduzione sistematica al concetto di cittadinanza*, p. 9-34, dove peraltro di sistematico vi è ben poco se non assolutamente nulla) non può in effetti che anticipare almeno in parte quello che ver-

rà poi ripreso nei capitoli specificamente dedicati a *La cittadinanza romana* (p. 35-102), a *I Municipi* (p. 103-129), a *Le Colonie* (p. 131-149), a *La latinitas* (p. 151-184, sempre ahimè minuscola) e a *I non romani* (p. 185-216): ma chiunque pur si aspetterebbe che nella introduzione i vari aspetti trattati vengano considerati in modo appunto per così dire propedeutico, cioè in maniera più sintetica e guardando soprattutto ai loro risvolti generali e sistematici, mentre che nei capitoli dedicati in modo specifico e più compendioso ai vari aspetti della cittadinanza gli stessi argomenti vengano poi ripresi in maniera più approfondita ed esaustiva: non è così, evidentemente, per lo scartafaccio in esame ed il suo sedicente autore, per il quale, una volta enunciata una abborracciata descrizione di alcunché, è troppa ed inutile fatica approfondire l'argomento vedendolo sotto prospettive diverse o in ogni caso non del tutto coincidenti con le precedenti, ed è quindi molto meglio e veloce usare la comoda funzione «copia e incolla» del congegno informatico e ripetere senza variazioni, o con quei mutamenti minimi che proprio non si possono evitare, le stesse immondizie già dette: ammannendo così al povero lettore la stessa penosa frase che ha già letto prima (*repetita iuvant*), forse confidando altresì nel fatto che un procedimento del genere tende inevitabilmente a sfuggire nelle letture veloci e distratte che oggi sono ahimè normali, facendo così apparire, al lettore che scorra il testo quasi senza realmente leggere, tale porcheria come una vera e propria, ed anzi magari persino mirabile, trattazione monografica.

8. Se dopo tutto quanto detto a proposito del cosiddetto libro di Mattiangeli il lettore di queste note credo possa essersi fatto un'idea sufficientemente precisa di quale razza di porcheria sia lo scritto in esame, si deve però notare, infine, come il preteso studioso sia peraltro convinto – complice forse la fuorviante prefazione di Michael Rainer, che a questo punto sembrerebbe vergata per un altro libro e non certo per questa ignominia – di avere scritto una pregevolissima opera interessante e originale, nonché senz'altro di altissimo livello. E forse, in un residuo barlume di lucidità, non sufficientemente sicuro che gli altri gli faranno gli sperticati complimenti che lui ritiene di meritare, egli da subito provvede da solo a dirsi quanto sia intelligente e bravo e quanto la sua opera sia magnificente.

In effetti, se si è già avuto modo di vedere l'intrinseca absurdità dell'idea adombrata da Michael Rainer secondo cui i fenomeni relativi alla cittadinanza vengano qui per la prima volta collocati in una prospettiva diacronica e per di più, come se nessun altro più serio studioso l'avesse prima mai fatto, in una dimensione non solo giuridica ma altresì storico-culturale, ecco che in tale tetragono ciarpame giusromanistico l'autore risulta convincersi della incontrovertibile verità di tale strampalata lode del tutto immeritata ed eleva continui peana a se stesso imponendo reiteratamente al povero lettore il ritornello della centralità dei mutamenti intervenuti nella disciplina della cittadinanza nel corso di un millennio, come è ovvio e banale che sia stato, e della estrema originalità di prenderli finalmente in considerazione, come lui crede di fare del tutto innovativamente: già a p. 10 s., nel giro di poche righe, si ripete per ben tre volte il verbo «variare» per scolpire a tutto tondo il vieto truisimo per cui i criteri relativi alla cittadinanza cambiano in relazione agli Stati (parola che ovviamente l'autore scrive sempre minuscola) nonché «al periodo storico e ai cambiamenti sociali e politici», e come quindi i suoi contenuti si trasformino in relazione «alle circostanze storiche, politiche, economiche e sociali», così come «le nozioni di cittadino e cittadinanza» mutano «a seconda del periodo storico e degli avvenimenti sociali, economici politici», per di più sentendo anche il bisogno di aggiungere che «la stessa cosa vale ovviamente per i diritti e gli obblighi connessi a queste due nozioni»: ed anzi egli conclude invitando lo sprovveduto lettore a «concepire queste due nozioni come 'mobili', nel senso che cambiano continuamente con il variare del tempo» (*sic*), «delle condizioni economico-sociali, degli avvenimenti politici, delle strutture organizzative e degli ordinamenti giuridici stessi». Ed il sempliciotto ed ingenuo scartafaccio, recando simili tali trite cacozzerie, appare davvero convinto, ripetendo sino ed oltre il ridicolo simili penose ovvietà, che sia davvero stato in tal modo individuato un «nuovo concetto di cittadinanza 'mobile'» – diverso evidentemente dalla nozione statica e monolitica seguita da tutti indistintamente gli ottusi romanisti, e non solo, prima del miracoloso avvento della genialità del verbo contenuto in tale libro –, un «nuovo concetto di cittadinanza 'mobile'» che sarà – squilli di tromba! – «il filo conduttore di questa ricerca volta a comprendere e investi-

gare l'evoluzione» – altra parola-chiave – «del concetto stesso di 'cittadinanza romana' e delle sue molteplici sfaccettature», ribadendo subito dopo, nel paragrafo successivo, che «il concetto di cittadinanza nel diritto romano deve essere inteso come 'elastico' proprio a causa dei continui cambiamenti (legati a fenomeni politici, sociali ed economici) nei diversi momenti storici dell'esperienza giuridica romana» (e davanti ad uno scritto che prende davvero per decisive innovazioni concettuali simili banalità inammissibili, al lettore si spalancano terrificanti gli abissi di assoluta e proterva ignoranza da cui soltanto può sorgere la mostruosità di consimili idiozie). Nelle pagine successive, poi, la deflagrante novità di un simile metodo viene dall'autore ossessivamente ribadita: «Il mutamento e il divenire sembrano, dunque, le caratteristiche principali della cittadinanza nel diritto romano. Cambiano i modi per ottenerla, cambiano i contenuti, cambiano i soggetti titolari. Tutto in funzione dell'evoluzione della società romana e delle scelte politiche prese nei diversi momenti storici» (p. 16); «Le classi di latini erano, quindi, mutevoli a seconda delle circostanze e degli avvenimenti politici, sociali, legislativi ed economici» – la rozzezza giuridica dello scritto non riesce infatti a distinguere il «mutamento» legislativo dagli altri fattori, che lo provocano e che esso riassume e per così dire sussume sul piano del diritto, ma viene frammischiato disordinatamente ad essi – e di seguito: «questo continuo cambiamento del concetto di *latinitas* e il suo arricchirsi continuamente di nuove figure e contenuti, anche in questo caso è correlato ai cambiamenti socio-politici» (*sic*) «del mondo romano nel tempo» (p. 27); «Così, dunque, le parole *status* e *civitas* sembrano avere significati diversi a seconda del tempo e degli autori, una loro mobilità di contenuti e un differente uso terminologico. Tutto questo infatti si ricollega a quel concetto di cittadinanza 'mobile' che muta nel tempo e al variare delle situazioni sociali, politiche ed economiche» (p. 43); «Proprio sulla base di questi dati di fatto si potrebbe proporre una nuova teoria sulla concessione della cittadinanza romana che si basi questa volta non sulle prove, che purtroppo non sono sufficienti, ma su una logica giuridica-evoluzionistica» (*sic*) «che molto spesso ricorre nei diversi periodi storici» (p. 97: ma l'eventuale lettore si tranquillizzi, l'autore per fortuna non pone poi in atto una simile minaccia); «Anche il modo di acquisto della cittadinanza latina cambia con il passare del tempo e l'evolversi delle leggi» (p. 157: sublime l'idea, qui prospettata nella sua versione più banale ed acritica, delle leggi che si «evolvono» come un organismo biologico); «Il diritto romano infatti è sempre stato legato all'evolversi della società romana e della sua politica, sia a livello pubblicistico che privatistico» (p. 171): e così via.

Il tragico, al di là di tale insensata ed ottusa ripetitività, è che la modestissima preparazione giuridica nonché storica e comparatistica dimostrata da tale ricerca non può certo giungere a tentare di dare una spiegazione di tale pretesa originalità del diritto romano nel mutare continuamente ed in maniera per così dire più pronta in base ai cambiamenti storici e sociali (ponendo mente, che so, alla rigidità delle norme che regolavano la cittadinanza ad Atene, o insistendo su come a Roma la disciplina non consistesse soltanto in una definitiva norma legislativa, come più o meno avviene negli ordinamenti moderni, ma subisse una serie di adattamenti fattuali che la rendevano in concreto più duttile ed elastica), ma pone tale asserito concetto di «cittadinanza mobile» in maniera apodittica ed istericamente estrema, finendo quasi con il dare al lettore un'idea così volatile e mutevole di tale figura da creargli come il sospetto che non si tratti più nemmeno di un fenomeno giuridico, date le continue ed ininterrotte trasformazioni che di per sé avrebbero dovuto in ultima analisi impedirgli finanche di irrigidirsi in una vera e propria formulazione e quindi nella sia pur provvisoria fissità di una norma certa ...

L'ulteriore ritornello su cui lo sgraziato stile del volume ritorna continuamente come a un mantra propiziatorio è quello, come si è accennato, dell'inusitata novità assoluta delle prospettive seguite dal libro, tali, si deduce, da essere considerate da Mattiangeli del tutto rivoluzionarie nel quadro degli studi romanistici ed anzi fattore di un epocale sovvertimento scientifico che segnerà inesorabilmente i futuri destini della disciplina. Dopo il «nuovo concetto di cittadinanza 'mobile'» di p. 11, già ricordato, si insiste continuamente su tale assoluta novità usata quasi come uno slogan pubblicitario e sentita evidentemente dallo scrivente come un incomparabile merito di fronte alla pantofolaia abitudinarietà dei comuni romanisti (ad esempio p. 96: «come la maggior parte della dottrina ha

fatto finora», sottintendendo quasi la fortunata circostanza della risolutiva ed eclatante comparsa di tale monografia sul palcoscenico degli studi romanistici): l'aggettivo «nuovo» («*new!*») compare così negli stessi titoletti dei paragrafi (sempre a p. 96: «Una nuova teoria storico evolutivistica» – *sic* – «sulla concessione della cittadinanza romana 'erga omnes'», e il lettore eviti per favore di chiedermi conto di tale impiego anomalo di quest'ultima locuzione giusprivatistica), e a p. 125 si giunge finalmente ad una sua compiuta teorizzazione quale appunto «nuovo» metodo di studio del diritto romano e di ricerca testuale: «viene dunque spontaneo suggerire una chiave di lettura 'mobile' delle categorie *municipium* e *municipes*, che sia legata ad un ottica evolutivistica e particolaristica, e non alla ricerca di definizioni dei concetti statiche e che si pretende siano universal!».

Risulta poi financo patetico il malcelato e compiaciuto orgoglio con cui talvolta, nella dimensione più esplicitamente reclamizzante, l'ingenuo scritto pubblicizza le soluzioni nuove che propone in ordine ad alcuni problemi: particolarmente ridicola si rivela soprattutto l'ottusa presunzione gonfiante con cui a p. 87 si dichiara che una «nuova» spiegazione del riferimento ai deditici contenuto nella cosiddetta *constitutio Antoniniana* viene qui enunciata «per la prima volta», si direbbe in anteprima mondiale: una «nuova argomentazione» (p. 88) a giudizio dell'autore ovviamente decisiva, risolutiva e storicamente memorabile nelle vicende dello studio del diritto romano; ma non sfigura neppure, in tale «pubblicità per me stesso», ricorrendo a un titolo usato ironicamente da Norman Mailer, il soddisfatto autocompiacimento tetragono della frase (p. 92) «Sulla base di questa traduzione 'alternativa', che presento in questo scritto per la prima volta»: un'altra anteprima mondiale.

9. Se ho insistito nel soffermarmi analiticamente sulle principali ripugnanti peculiarità di questa maleodorante e svergognata caricatura di monografia, rischiando il riso del comune romanista che certo sghignazzerà soddisfatto sull'inutile follia pressoché maniacale di una simile fatica, è perché qui non si tratta solo di un libro orrendo tra i tanti obbrobri che oggi vengono ormai sempre più sovente pubblicati, anche se voglio sperare certo estremo e senza rivali nella sua mostruosità persino archetipica: si tratta, io credo, del destino del diritto romano nelle nostre università, della sua credibilità di fondo in assoluto e di fronte ai colleghi di altre materie, del rischio che non solo la nostra disciplina venga, se non abolita, fortemente ridimensionata, ma che questo debba altresì avvenire nella nascosta ma innegabile coscienza dei romanisti del carattere giusto ed inevitabile di una simile scomparsa o riduzione (in effetti, dovremmo vergognarci tutti, io credo, di avere simili improbabili «colleghi»).

Certo, i romanisti non amano le stroncature, le trovano anzi poco educate, un modo di disturbare il tranquillo orgoglio per la loro recitata serietà di consorteria di studiosi nonché la loro precisa volontà di ignorare ufficialmente il livello davvero imprevedibile di abbiezione in cui stanno precipitando i nostri studi: simili critiche preferiscono affidarle al segreto del pettegolezzo accademico, in cui come tutti gli altri universitari sono maestri, alle confidenze in apparenza riservate nelle pause dei convegni, ai giudizi mormorati e quasi subito negati del chiacchericcio postprandiale, sicuri che tali metodi di comunicazione non comprometteranno né loro stessi né l'autore che ne sia di volta in volta l'oggetto, il quale, se adeguatamente appoggiato da potenti di turno, per quanto somaro potrà in ogni caso procedere sicuro nella sua meritoria carriera, senza sapere delle loro critiche e quindi senza che egli possa diventare loro nemico, mentre, se mancherà invece di simili sponde e raccomandazioni, in tal caso avranno la soddisfazione di vedere che le loro segrete critiche avevano colto nel giusto. Allo stesso modo, sarebbe visto come incresciosamente ineducato se io ad esempio qui indicassi, magari con il nome e il cognome dei cattedratici che ne sono autori, i vergognosi programmi che sempre più spesso caratterizzano in varie università lo studio delle nostre materie, facendoci disprezzare nel nostro complesso dai colleghi di altre discipline, per i quali non raramente il parlare di diritto romano è ormai diventato motivo di ilarità e di facili ironie.

I romanisti, dicevo, non amano le stroncature, e perfino quelle di uno studioso come Mario Talamanca venivano in generale sovente considerate sotto sotto con sufficienza quasi come ubbie caratteriali del grande romanista; oggi alcuni pensano stupidamente che io voglia in qualche modo imitarlo con le mie recensioni, tanto per darmi risibili arie, ma temo che nessuno abbia fatto atten-

zione al fatto che più conta: che cioè, mentre ancora non troppo tempo fa Mario Talamanca criticava magari altresì qualche errore giuridico, ma soprattutto schemi interpretativi e scelte ricostruttive di libri magari non eccelsi ma sempre in fondo decorosi, oggi, senza che siano trascorsi neppure troppi anni, io mi trovo da tempo costretto a stigmatizzare brutalmente rozzi sbagli di italiano elementare e di latino ginnasiale nonché balordaggini di diritto romano istituzionale.

Eppure simili libri obbrobriosi, e del pari cotali programmi demenziali, stanno squalificando e screditando e svergognando in maniera temo ormai irremediabile la nostra povera materia, che nel disprezzo ahimè sempre più giustificato dell'accademia in generale non potrà certo difendersi ancora a lungo dagli attacchi di cui è oggetto, e prima o poi scomparirà definitivamente, sopravvivendo solo nel ricordo di qualche erudito, come quell'antica scienza campanaria di cui parlava *L'abisso* di Huysmans.

Del resto, viene ormai da chiedersi se in fondo non sia meglio abolire sin d'ora lo studio universitario del diritto romano, per poterlo almeno seppellire con qualche rimasuglio di dignità e come cosa degna e onorevole nelle sue secolari vicende passate, piuttosto che lasciarlo trascinarsi nel fango da simili obbrobri e vederlo sopprimere senza possibile difesa come qualcosa di degenerato e ormai ridicolo, spettro risibile delle sue trascorse e dimenticate grandezze.

Non credo, dicevo, che la china autodistruttiva in cui si è da tempo incamminato il diritto romano sia ancora rimediabile, ed anzi sembra che i suoi adepti non vogliano neppure prendere in considerazione come il livello sempre più basso della sua odierna produzione non possa che giustificare e rafforzare l'ostilità che le altre materie gli riservano nel quadro di generali trasformazioni giuridiche ed universitarie, già di per sé non certo favorevoli al perdurare di un suo insegnamento secondo canoni tradizionali, che a loro volta a torto o ragione oggi appaiono ai più obsoleti e senza sintonia alcuna con la realtà contemporanea, mentre del resto i romanisti non sembrano certo in grado di innovarne e ripresentarne l'insegnamento in termini più accettabili dalla forse pur criticabile ma in ogni caso innegabile ostilità della trionfante mentalità coeva.

Il fatto che la romanistica attuale si mostri, per tal verso, assolutamente incapace di reagire con qualche conato di efficacia al proliferare di porcherie simili a quella qui considerata e di difendersi dalla loro invasione devastante appare in effetti la riprova definitiva della avanzata ed imbecille decadenza della nostra sventurata disciplina, e quindi altresì la verosimile promessa del sempre più vasto dilagare di tale imbarbarimento della nostra materia, ormai preda di debuttanti allo sbaraglio incivili incolti e soddisfatti della propria proterva ignoranza ed anzi del tutto incapaci persino di comprenderla e rendersene vagamente conto: improbabili invasori selvaggi e bruti estranei ad ogni sapere, del tutto privi di quella cultura generale che dovrebbe precedere lo studio del diritto romano, se non senz'altro mancanti addirittura di quel livello minimo di istruzione elementare che dovrebbe essere a monte di qualsiasi studio in generale.

Superato ogni pudore, persino quello di facciata derivante dalla mera ipocrisia, nessuno si meraviglia più di questi abomini, ed anzi sovente il conformismo dilagante si stupisce piuttosto delle inutili recensioni e stroncature che mostrano inurbane l'esistenza di simili schifezze che sarebbe meglio rimanessero nascoste ed ignorate.

Nessuno, dicevo, si preoccupa di chiedersi chi e perché abbia laureato simili studenti privi delle più banali conoscenze fornite dalle scuole elementari, chi li abbia ammessi e promossi in un dottorato, chi li inviti a partecipare a convegni nonché a seminari che si vantano della loro esclusività, chi abbia magari letto come revisore ed approvato simili sconci monografici, e così si scandalizzi delle riviste che pubblicano i loro atroci articoli, dei recensori che ne apprezzano gli scartafacci, dei prefattori che lodano credo senza neppure leggere realmente i loro obbrobri, dei cattedratici che li hanno ammessi a collaborare all'insegnamento del diritto romano in università non prive di prestigio, e che ora temo li stiano facendo diventare, se non l'hanno ahimè già fatto, ricercatori di ruolo in tale materia. Cosicché, presto, ci saranno professori associati ed anche chiarissimi ordinari di diritto romano che scrivono «peraltro» con l'apostrofo e confondono la soggettività giuridica con la capacità di agire.

Da ultimo, un pensiero agghiacciante: quanti libri come questo vengono oggi pubblicati per il mondo e, temo, soprattutto in Italia, senza che nessuno se ne accorga? Una probabile invasione si-

lenziosa, un proliferare, quasi di nascosto, di una mucillagine pseudoromanistica che tenderà inevitabilmente a divenire presto il normale modello di riferimento dei nostri studi.

Come scrivevo già alcuni anni or sono, che gli dei abbiano pietà di ciò che resta del diritto romano*.

Sulla efferatezza della pena nel diritto romano, in particolare tardoantico (**)

1. La crudeltà repressiva nel mondo romano ed i nuovi referenti cristiani che la rafforzano in età tardoantica - 2. La lotta tra il bene e il male nella visione escatologica del primo cristianesimo - 3. L'atteggiamento religioso verso povertà e schiavitù e le sue conseguenze sul piano giuridico - 4. L'uccisione dello schiavo da parte del *dominus* da un rescritto di Antonino Pio alle Istituzioni di Gaio sino alla normazione costantiniana in materia - 5. L'atteggiamento delle Istituzioni giustinianee circa i poteri del *dominus* sullo schiavo e quindi circa l'uso in generale della proprietà privata - 6. L'assolutismo didascalico della Parafrasi di Teofilo e gli insegnamenti impartiti dall'imperatore ai sudditi anche contro il loro volere: il parallelo con la teorizzazione della repressione religiosa che vede nell'eterodosso un malato da curare nel caso anche a forza - 7. Le implicazioni repressive della concezione della norma giuridica come medicina - 8. Dal 'civis Romanus' al «suddito»: il referente costruttivo del rapporto tra *magister* e *discipulus* - 9. Concezione teologica dello Stato e conseguente severità della repressione criminale.

*) Chiudendo questa recensione, mi è venuta la curiosità di dare uno sguardo al *curriculum* dell'autore: circa la sua carriera accademica ho trovato davvero poco, e per di più volutamente impreciso e generico, dato che ad esempio non si riesce neppure a capire in che materia e con quale relatore egli si sia laureato – si legge infatti: «Law Degree („doctore in giurisprudenza“), with specialisation in historic-comparative and international law. Thesis: „Cittadinanza Romana e Latinitas“. Università degli Studi di Roma Tre, Italy» – e quale ruolo occupi esattamente a Salisburgo, dove ha ottenuto un dottorato («Ph. D. in Law (Dr. iur.) with honours»: *of course*) ed appunto collaborerebbe con Michael Rainer: ma le pubblicazioni risultano in ogni caso sconvolgentemente numerose: cinque monografie, tredici articoli, sette tra recensioni e cronache, scritti in tedesco, italiano, spagnolo ed inglese. Ho iniziato a leggere un articolo sulla compravendita pubblicato in «RIDA.» e disponibile su *internet*, ma ho quasi subito smesso: era sempre ed indubitabilmente scritto nel complessivo stile del Daniele Mattiangeli che ho conosciuto leggendo la monografia qui recensita. Da chiedersi, ancora una volta, come abbiano potuto l'oculato direttore, il cosiddetto comitato scientifico ed i sedicenti revisori pubblicare una simile cosa.

Una belva folle / una belva folle è l'uomo / Nella mia vita di
 millenni / ho partecipato a milioni di delitti / Grassa / grassa
 è dovunque la terra / della poltiglia degli umani visceri / Noi
 pochi viventi / noi pochi viventi / camminiamo su un panta-
 no che trabocca di cadaveri / Dovunque sotto i nostri piedi / ad
 ogni passo / sotto di noi ossa putride ceneri matasse di capelli /
 denti strappati crani spaccati / Una belva folle / una belva folle
 son io

1. La diffusa e per nulla latente presenza di non pochi né isolati aspetti di «crudeltà» nella legislazione specie criminale postclassica è fenomeno noto e ben presente anche allo storico del diritto che pur mai si sia specificamente occupato dell'età tardoantica, ed anzi, si può ritenere, la fiera severità della repressione penale di Costantino e dei successori rimane per sempre impressa anche in qualsiasi studente che si sia limitato allo studio di un qualunque manuale di storia del diritto romano, confluendo essa nei tratti caratterizzanti un'epoca che, un tempo, si definiva – con espressione ormai un po' in disuso quasi come non «politicamente corretta», ma certo tale da fornire forse più immediata contezza altresì di tale dimensione di efferata brutalità – appunto «basso impero»: chiunque vi si sia imbattuto anche una sola volta difficilmente potrà dimenticare, quale esempio pressoché paradigmatico di tale feroce atteggiamento generale, la contorta cebralità del contrappasso per cui, alla nutrice che si sospetti complice nel *raptus virginis* e che con le sue suadenti parole si sia resa manu-

**) Pubblico qui, in versione provvisoria, un testo che comparirà negli «Atti» del XIX Convegno Internazionale della «Accademia Romanistica Costantiniana», dedicato al tema «Organizzare sorvegliare punire: il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità». Per i temi affrontati, limitandosi ad una bibliografia essenziale, si può fare riferimento a: C. AMPOLO, *Un supplizio arcaico: l'uccisione di Turnus Herdonius*, in «Du Châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique», Roma, 1982, p. 91 ss.; G.G. ARCHI: *L'«Epitome Gai»*. *Studio sul tardo diritto romano in Occidente*, Milano, 1937, p. 131 ss.; M.P. BACCARI, *Cittadini, popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino, 1996, specie p. 207 ss.; J.-P. CALLU, *Le jardin des supplices au Bas-Empire*, in «Du Châtiment», cit., p. 313 ss.; P.G. CARON, *L'influenza cristiana sulla legislazione imperiale romana in materia di schiavitù*, in «Studi A. Biscardi», IV, Milano, 1983, p. 317 ss.; E. CANTARELLA, *Fatto flagellare Gesù, lo diede nelle loro mani, affinché fosse crocefisso (Matth. 27,26): il supplizio*, in «Il processo contro Gesù» (cur. F. Amarelli e F. Lucrezi), Napoli, 1999, p. 216 ss.; P. CATALANO, *Ius Romanum. Note sulla formazione del concetto* (1984), in *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, I, Torino, 1990, specie p. 73 s. e 83 s.; G. CRIFÒ, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari, 2000, p. 37 ss.; P.O. CUNEO, *Codice di Teodosio, codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio*, in «SDHI», LXVIII, 2002, p. 266 s., 276 s. e 307 ss.; D. DALLA, *Ricerche di diritto delle persone*, Torino, 1995, p. 7 s.; P. DE FRANCISCI, *Intorno alla paternità di alcuni scolii dei Basilici*, in «RISG.», LXXXVII, 1950, p. 24 ss.; L. DE SALVO, *Sul divieto costantiniano di scribere in facie (C.Th. IX 40,2 = CI IX 47,17)*, in «Metodologie della ricerca sulla tarda antichità» (cur. A. Garzya), Napoli, 1989, p. 329 ss.; L. DI CINTIO, *Riflessioni sul libro IX della «Interpretatio» alaricana*, in «RDR.», XII, 2012, p. 8 ss. (estr.); E. DOVERE, *Principalis providentia e dissenso entichiano: le leggi repressive del 452-455*, in «Vetera Christianorum», XLVI, 2009, p. 57 ss.; D. GRODZYNSKI, *Tortures mortelles et catégories sociales. Les Summa Supplicia dans le droit romain aux III^e et IV^e siècles*, in «Du Châtiment», cit., p. 361 ss.; F. HINARD, *La male mort. Exécutions et statut du corps au moment de la première proscription*, ivi, p. 295 ss.; E. KANTOROWICZ, *Kaiser Friedrich der Zweite*, 1927, trad. it. – *Federico II, imperatore* –, Milano, 1981⁴, p. 640; F. LUCREZI, F. BOTTA, G. RIZZELLI, *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*, Bari, 2011², p. 22 s. e nt. 31, p. 91 e nt. 10 e soprattutto p. 179 ss.; F. LUCREZI, *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla «Collatio»*, I, Torino, 2001, p. 37 ss., 75 ss. e 88 ss.; G. MANCINI, *Pro tam magna sui confidentia*, in «I diritti degli altri in Grecia e a Roma», Sankt Augustin, 2011, p. 152 ss., specie p. 165 ss.; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secolo I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009, *passim*; E. NARDI, *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, Milano, 1980, p. 45 ss.; E. PATLAGEAN, *Byzance et le blason pénal du corps*, in «Du Châtiment», cit., p. 405 ss.; R. QUADRATO, *L'abuso del diritto nel linguaggio romano: la regula di Gai. inst. 1.53* (1999), in *Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera*, Bari, 2010, p. 115 ss.; G. RIZZELLI, *C.Th. 9.12.1 e 2*, in «RDR.», V, 2005, p. 1 ss. (estr.); ID., *Adulterium. Immagini, etica, diritto*, in «RDR.», VIII, 2008, specie p. 21 ss. (estr.); P. SCHMITT-PANTEL, *L'âne, l'adultère et la cité*, in «Le Charivari» (cur. J. Le Goff e J.-Cl. Schmitt), Paris, 1981, p. 117 ss. (disponibile in internet nel sito «books.google.it»); L. SOLIDORO, *La disciplina del crimen maiestatis tra Tardo Antico e Medioevo*, in «Crimina e delicta nel tardo antico» (cur. F. Lucrezi e G. Mancini), Milano, 2003, in particolare p. 150 ss.; F. TERRANOVA, *Osservazioni su Gai. 2.108*, in «AUPA.», LII, 2007-2008, p. 293 ss.; J.-J. VAN DE CASTEELE, *Indices d'une mentalité chrétienne dans la législation civile de Constantin*, in «Bulletin de l'Association Guillaume Budé» («Lettres d'Humanité», XIV), 1955 n. 4, p. 65 ss. e in particolare p. 71 s.; G. VILLE, *La gladiature en Occident des origines à la mort*

tengola del drudo ha sottratto alla fanciulla al tetto paterno, verrà versato piombo fuso in quella stessa gola che ha appunto pronunciato le nefande esortazioni¹.

In questa specie di macelleria giuridica – che non a caso è stata accostata ad una sorta di «giardino dei supplizi» ed alle «pagine di delitto e di sangue» di Octave Mirbeau –, dalle fustigazioni con le *‘plumbatae’*, che di fatto rendevano il più delle volte la flagellazione una probabile pena di morte, si arriva così ad una sbizzarrita inventiva che non si limita a supplizi capitali per così dire canonici quali la *capitis amputatio* o *decollatio* nonché la *damnatio ad bestias* e la *damnatio in crucem* (abolite da Costantino) o ancora, soprattutto, la *vivi crematio*, ma che senza troppi problemi di linearità giuridica giunge altresì, come si è visto, all’arzigogolato taglione retributivo del piombo fuso che soffoca la gola istigatrice al peccato oppure – secondo schemi punitivi ed echi figurali come si vedranno alquanto ricchi di implicazioni – al culleo reintrodotta da Costanzo e Costante per l’adultero *tamquam manifestus parricidas*², avviandosi del resto verso quelle pene mutilanti che caratterizzeranno in particolare il diritto bizantino (e soprattutto l’*Ecloga* di Leone III Isaurico), ove, mancando ancora una soluzione che distribuisca proporzionalmente le punizioni in una scala temporale come avviene con la carcerazione moderna, una gradualità in qualche mondo analoga, ancorché pur sempre in certo modo legata in maniera figurale al reato commesso, verrà raggiunta attraverso l’amputazione, a seconda dei casi, di mani, lingua, naso, orecchie, pene ed occhi del reo (sistema del resto già alquanto diffuso, anche se non in prospettive così generalizzate e sistematiche, nella prassi imperiale tardo-antica: così, se Licinio prevede l’amputazione del piede per gli schiavi che fuggono nei territori dei barbari infedeli quasi nei termini di una misura preventiva per evitare reiterazioni dell’illecito³, Galerio considera una sorta di clemenza limitarsi a mutilare i rei anziché metterli a morte⁴ e sotto Valentiniano III all’usurpatore Giovanni vengono amputate le mani⁵, mentre Leone I farà tagliare la lingua ai responsabili della morte di Proterios, patriarca di Alessandria⁶; lo stesso Giustiniano, del resto, che pur poi circoscriverà le pene mutilanti⁷, pare che avesse da giovane represso la pederastia mediante il taglio dei genitali, cui si aggiungeva il rito umiliante – probabilmente di origine greca – dell’esibizione pubblica del reo testé mutilato⁸).

Certo, questo tipo di crudeltà nell’infliggere astruse sanzioni criminali, in un contesto in cui del resto era ancora assente il principio *‘nulla pena sine lege’*, non è per nulla cosa nuova nel mondo antico, e, risalendo nel tempo, sin dal periodo monarchico si può ad esempio ricordare come Turno Erdonio, anch’egli *‘pro manifesto parricidio’*, sia ucciso su ordine di Tarquinio il Superbo, stando a Li-

de Domitien, Rome, 1981, specie p. 468 ss.; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCELLO, *Sulla repressione dell’eresia in età tardo-antica*, in «Crimina et delicta», cit., p. 255 ss.; F. ZUCCHOTTI, «*Furor haereticorum*». Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nel tardo impero romano, Milano, 1992, *passim* e, sul fenomeno della povertà, p. 100 s.; ID., *Metamorfosi di un principio giuridico* (Vivagni I), in «RDR», I, 2001, p. 477 ss. (di cui ampi tratti vengono qui rielaborati ed in certo modo precisati). Su φόνος ἐκ προνοίας e φόμος μὴ ἐκ προνοίας cfr. A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, p. 167 e 287 ss. La citazione in esergo è tratta da P. WEISS, *Die Verfolgung und Ermondung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade*, 1964, trad. it. – *La persecuzione e l’assassinio di Jean Paul Marat, rappresentati dai filodrammatici di Charenton, sotto la guida del Marchese di Sade. Dramma in due atti* – Torino (Einaudi), 1967⁴, p. 42. Per quanto il testo, data la sua natura di relazione a un convegno, fosse in origine concepito quale esposizione senza note, alla fine si è preferito spostare in apparato l’indicazione delle fonti, nonché citazioni testuali troppo lunghe, per agevolare l’eventuale lettura dello scritto.

1) C.Th. 9.24.1.1 (a. 326): *‘et quoniam parentum saepe custodiae nutricum fabulis et pravis suasionibus deluduntur, his primum, quarum detestabile ministerium fuisse arguitur redemptique discursus, poena immineat, ut eis meatus oris et faucium, qui nefaria hortamenta protulerit, liquentis plumbi ingestione claudatur’*.

2) C.Th. 11.36.4.

3) C.I. 6.1.3: *‘... pede amputato debilitentur...’*.

4) Lact., *mort. pers.* 36.7 (p. 54 Creed): *‘effodiebantur oculi amputabantur manus pedes detruncebantur nares vel auriculae desecabantur’*.

5) Proc. Caes., *bell.* 3.3.9: la sola destra in Philostorg., *hist. eccl.* 12.13.

6) Theoph., *chron.* p. 111 (De Boor).

7) Nov. 134.13.pr.

8) Proc. Caes., *hist.* 11.36, e Joh. Mal., *chron.* 18.18, p. 43 (Dindorf): cfr. Theoph., *chron.* p. 177 (De Boor).

vio⁹, venendo gettato nella sorgente di Ferentina gravato da un graticcio coperto di pietre che lo affoga, mentre, secondo Dionigi di Alicarnasso¹⁰, esso sarebbe stato buttato in un *barathron* e sepolto vivo. Senza indulgere alla sin troppo ricca aneddotica in tal senso, basti ricordare le efferatezze perpetrate persino da un personaggio positivo ed anzi ricordato per il suo prudente equilibrio quale Ottaviano Augusto, che, furente per il preteso attentato alla sua vita, ordina di torturare come uno schiavo il pretore Quinto Gallio (sembra infatti che proprio con l'inizio del principato la tortura inizi ad essere applicata con latezza anche ai liberi), facendolo mettere a morte dopo avergli strappato gli occhi con le sue stesse mani¹¹ (nella sua autobiografia Augusto racconterà invece di essersi limitato a cacciarlo da Roma dopo averlo scarcerato)¹². Tralasciando quindi le mutilazioni, le eviscerazioni¹³ e gli squartamenti¹⁴ del tempo delle proscrizioni sillane, è semmai da notare come verosimilmente anche le curiose pene che affiorano nella legislazione raccolta nel *Codex Theodosianus* appaiano almeno per alcuni versi una sorta di parziale istituzionalizzazione normativa dei supplizi sadicamente fantasiosi che già da tempo l'onnipotenza giudiziaria degli imperatori solleva senza problema stabilire nei casi di rei direttamente sottoposti al loro giudizio. Compulsando le *Vitae* di Svetonio e quelle della *Historia Augusta*, in effetti, si assiste senza problema ad un variegato florilegio delle soluzioni più immaginifiche e contorte nel dare la morte, in un compiacimento sadico che sembra sovente divenire aspetto inscindibile se non qualificante della stessa volontà punitiva: persone, oltre che bruciate vive¹⁵, sospese sopra un rogo fino alla morte per cremazione o per soffocamento o per dolore ed inedia¹⁶, gettate in fornaci¹⁷, asfissiate con un fuoco paglia e legno umido come contrappasso all'essere «venditrici di fumo»¹⁸, altre annegate¹⁹ o gettate in acqua incatenate tra loro a gruppi²⁰ o con una pietra al collo²¹, ovvero caricate in massa su imbarcazioni poi affondate²², e ancora crocefisse, spesso fuori dai casi previsti dall'ordinamento²³, o condannate *ad bestias*²⁴, anche solo per nutrire le fiere al di fuori degli spettacoli, risparmiando così sul cibo ad esse destinato²⁵, e talvolta gettate nell'arena ai cani²⁶; e poi fustigazioni²⁷, marchiature a fuoco²⁸, lapidazioni²⁹, decapitazioni³⁰, precipitazioni³¹, decimazioni capricciose³², condanne ai giochi gladiatorii³³ ed antichi supplizi anch'essi sovente applicati al fuori dai loro limiti originari³⁴, e ancora lingue tagliate³⁵ e mani amputate³⁶, uomini

⁹) *Urb. cond.* 1.50.1 ss.

¹⁰) *Ant. Rom.* 4.48.2.

¹¹) Suet., *Aug.* 27.4.

¹²) Cfr. anche App., *bell. civ.* 3.14.95.

¹³) Flor., *epit.* 2.9 [3.21], e Aug., *civ. Dei* 3.27.

¹⁴) Sall., *hist.* 1.44 (Maurenbrecher).

¹⁵) Suet., *Cal.* 27.4, e Script. Hist. Aug., *Avid. Cass.* 13.7, *Maxim.* 16.6, *Gall.* 9.7: gli adulteri legati insieme in Script. Hist. Aug., *Maer.* 12.10.

¹⁶) Script. Hist. Aug., *Avid. Cass.* 4.3.

¹⁷) Script. Hist. Aug., *Comm.* 1.9.

¹⁸) Script. Hist. Aug., *Al. Sev.* 36.2.

¹⁹) Suet., *Cal.* 16.1.

²⁰) Script. Hist. Aug., *Avid. Cass.* 4.4.

²¹) Suet., *Aug.* 67.3: cfr. *Tib.* 62.4 e *Cal.* 16.1.

²²) Script. Hist. Aug., *Al. Sev.* 34.4.

²³) Suet., *Iul.* 74.1, *Cal.* 12.2, *Galb.* 9.1, *Dom.* 10.1 e 11.1; Script. Hist. Aug., *Avid. Cass.* 4.2 e 6, *Pert.* 9.10, *Clod. Alb.* 11.6, *Maer.* 12.2, *Al. Sev.* 28.4-5, *Maxim.* 8.7 e 16.6.

²⁴) Suet., *Cal.* 27.3 e 4, *Claud.* 14.3, *Comm.* 18.10; Script. Hist. Aug., *Sett. Sev.* 14.1, *Maxim.* 8.7, *Gall.* 12.5, *Aurel.* 37.2.

²⁵) Suet., *Cal.* 27.1.

²⁶) Suet., *Dom.* 10.1.

²⁷) Script. Hist. Aug., *Avid. Cass.* 5.2, *Maxim.* 8.7.

²⁸) Suet., *Cal.* 27.3.

²⁹) Script. Hist. Aug., *Pesc. Nig.* 3.8.

³⁰) Suet., *Claud.* 25.3; Script. Hist. Aug., *Avid. Cass.* 5.2, *Pesc. Nig.* 10.5, *Caracall.* 4.1.

³¹) Suet., *Cal.* 27.2.

³²) Suet., *Aug.* 24.2, *Cal.* 48.1; Script. Hist. Aug., *Galb.* 12.2.

³³) Suet., *Cal.* 27.2; Script. Hist. Aug., *Maer.* 12.10.

³⁴) Suet., *Claud.* 34.1, *Ner.* 49.2, *Dom.* 8.3-4 e 11.2.

³⁵) Suet., *Cal.* 27.4.

chiusi in gabbia³⁷, segati in due³⁸, murati vivi³⁹ o fatti morire d'inedia⁴⁰, tagliati a pezzi ed eviscerati⁴¹, sgozzati⁴², trascinati da carri anche quando ormai morti⁴³, nonché stupri e strangolamenti di vergini⁴⁴, e persone condannate ad una morte lenta attraverso bastonature ed altre torture protratte quanto più possibile (*ut se mori sentiat*)⁴⁵ ed uccise soltanto quando il fetore del loro cervello decomposto diventa insopportabile⁴⁶, e quindi, con ancor più morbosa inventiva, uomini legati a cadaveri affinché si decompongano insieme ad essi⁴⁷ ovvero cuciti vivi nella carcassa di un animale⁴⁸, e quindi legati ad alberi ripiegati a forza e poi liberati affinché tornando nella loro posizione originaria squartino il condannato⁴⁹, sino alla esuberante fantasia perversa nonché persino un po' infantile e burlona di Tiberio, che con l'inganno induceva i nemici a bere grandi quantità di vino e poi, quando essi sentivano il bisogno di urinare, faceva loro legare il pene così stretto che essi erano torturati sia dai lacci serrati allo spasimo sia dall'impossibilità di liberarsi del troppo liquido ingurgitato ...⁵⁰.

Al di là dei compiacimenti aneddotici su quello che il compianto Franco Pastori una volta era solito chiamare scherzosamente «sadodiritto romano», non ci si deve quindi certo stupire come di un fenomeno affatto nuovo della crudeltà delle pene che emerge dal *Codex Theodosianus*, anche se, com'è inevitabile, lo stile ridondante, lo scarso tecnicismo legislativo rispetto alle fonti classiche e la meno sintetica massimazione del testo delle costituzioni rispetto a quanto avviene nel codice giustiniano rendono tale atteggiamento alquanto più evidente e percepibile, come in particolare avviene in C.Th. 9.12.1, ove Costantino, riprendendo, sia pur come si vedrà in maniera verosimilmente limitativa, il divieto di sevizie sullo schiavo già recato da un rescritto di Antonino Pio⁵¹, appare abbandonarsi, nella descrizione del feroce comportamento del *dominus*, persino a compiacimenti descrittivi al limite del voyerismo sadico e a pressoché inutili digressioni casistiche circa gli strumenti di tortura e delle ferite inferte, che non sembrano risultare soverchiamente perspicue dal punto di vista normativo (la costituzione verrà in ogni caso riportata con pochi mutamenti formali da Giustiniano in C.I. 9.14.1)⁵².

Certamente, l'insistenza sugli attrezzi di tortura usati e le conseguenze prodotte sul corpo dello schiavo parrebbero innanzitutto da mettere in relazione alla carenza di strumenti concettuali idonei a distinguere i vari gradi di atteggiamento soggettivo, e quindi la difficoltà di delineare i confini tra i casi di dolo, colpa e, magari, preterintenzione, ma in ogni caso il soffermarsi su particolari scabrosi, come le carni dilaniate da uncini o il sangue scuro che si mischia al pus, appaiono denotare un'attenzione ai limiti della morbosità che sarebbe difficile ritrovare nella normazione classica e che appare semmai da porre in relazione con quella sorta di istituzionalizzazione della dimensione cru-

³⁶) Script. Hist. Aug., *Avid. Cass.* 5.2.

³⁷) Suet., *Cal.* 27.3.

³⁸) Suet., *Cal.* 27.3.

³⁹) Script. Hist. Aug., *Macr.* 12.10.

⁴⁰) Script. Hist. Aug., *Galb.* 7.2.

⁴¹) Suet., *Cal.* 28.

⁴²) Suet., *Iul.* 74.1.

⁴³) Script. Hist. Aug., *Macr.* 12.7.

⁴⁴) Suet., *Tib.* 61.5.

⁴⁵) Suet., *Cal.* 30.1; Script. Hist. Aug., *Maxim.* 8.7.

⁴⁶) Suet., *Cal.* 27.4.

⁴⁷) Script. Hist. Aug., *Macr.* 12.8.

⁴⁸) Script. Hist. Aug., *Macr.* 12.5, *Maxim.* 8.7.

⁴⁹) Script. Hist. Aug., *Aurel.* 7.4.

⁵⁰) Suet., *Tib.* 62.2.

⁵¹) D. 1.6.2, Ulp. 8 *off. procons.*, D. 1.12.1.1, Ulp. *l.s. off. praet. urb.*, e coll. 3.3.6.

⁵²) C.Th. 9.12.1 = C.I. 9.14.1 (a. 319): *'Si virgīs aut lorīs servum dominus adflixerit aut custodiae causa in vincla coniecerit, dierum distinctione sine interpretatione depulsa nullum criminis metum mortuo servo sustineat. nec vero immoderate suo iure utatur, sed tunc reus homicidii sit, si voluntate eum vel ictu iustis aut lapidis occiderit vel certe telo usus letale vulnus inflixerit aut suspendi laqueo praeeperit vel inussione taetra praecipitandum esse mandaverit aut veneni virus infuderit vel dilaniaverit poenis publicis corpus, ferarum vestigiis latera persecando vel excurendo admotis ignibus membra aut tabescentes artus atro sanguine permixta sanie defluentes prope in ipsis adegerit cruciatibus vitam linquere saevitia immanium barbarorum'.*

dele e terrifica della repressione criminale cui si assiste nella legislazione postclassica, dove, in particolare, come si vedrà tra breve, l'*iniuria corporis* implicata dalle pena o il terrore che gli apparati statuali devono ispirare al suddito verranno senza problema pressoché compiutamente teorizzati nella maniera più esplicita.

In effetti, la spettacolarità era già aspetto *ab antiquo* certo non trascurato dagli imperatori romani nel concepire i supplizi offerti al popolo (si pensi, ad esempio, alle pelli ferine che coprono i cristiani condannati da Nerone per eccitare i cani che li devono sbranare, o alle croci in tale occasione trasformate di notte in torce per illuminare i giardini imperiali, di cui narra Tacito)⁵³, e per tal verso – come è stato notato – i supplizi capitali appaiono per vari versi nel mondo tardoantico uno spettacolo che in certo modo prende il posto dei *ludi gladiatori* dell'età classica (si pensi a come ad esempio si prescrive esplicitamente che il rogo del pederasta debba avvenire '*spectante populo*')⁵⁴, sostituendo al sadismo gratuito e deliberato dei secoli pagani un più sottile ed inesplicito piacere pago di una sofferenza inflitta per motivi questa volta del tutto seri, morali e non più fini a se stessi, ed anzi compitamente lodevoli nella loro indubbia motivazione giuridico-religiosa. Soprattutto, nella nuova temperie cristiana, la crudeltà di tali rappresentazioni così come la previsione normativa di simili forme contorte di esecuzione capitale doveva verosimilmente colorarsi di una nuova dimensione pia e rigorista, grazie alla loro conformità di fondo alla giustizia divina, idonea a giustificarle altresì in una prospettiva etica, liberandole così da ogni remora buonistica che le potesse fare biasimare come contrarie alla *pietas* religiosa: tali supplizi, infatti, potevano agevolmente apparire vaghe prefigurazioni delle future pene infernali, e dunque nient'altro che una sorta di giustificato anticipo della giustizia divina, che l'uomo in ultima analisi non faceva altro che accettare in un procedimento per così dire di mimesi e di adeguamento sacrale.

Se dunque si guarda per tal verso alle morbide fantasie oniriche che emergono dalle cosiddette apocalissi apocrife, ed in particolare alle versioni greca (del II secolo d.C.) nonché copta dell'*Apocalisse di Pietro*, ecco che nella descrizione delle pene infernali si riscontra facilmente una inventiva non troppo distante da quella alla base di non pochi supplizi imperiali, e così si vedono via via blasfemi appesi per la lingua sopra un fuoco inestinguibile⁵⁵, nemici della fede immersi in un lago di fuoco⁵⁶, adultere sospese per i capelli ed i loro drudi per i piedi con la testa nella melma sottostante⁵⁷ (nella versione etiopica, essi sono legati per le reni sopra il fuoco, mentre ad esempio, nell'*Apocalissi greca della madre di Dio*, una diaconessa fornicatrice è legata sull'orlo di un precipizio mentre una bestia a dieci teste le sbrana le mammelle), e poi assassini gettati tra bestie striscianti che li tormentano, sovrastati da nubi di vermi⁵⁸, infanticide gettate in un lago di immondizia con gli occhi trafitti da raggi emanati dai figli abortiti⁵⁹ (nella versione etiopica, si aggiunge che il loro latte si congelerà e che dai capezzoli usciranno insetti che divoreranno loro la carne), persecutori dei giusti immobilizzati nel fuoco sino alla vita mentre i vermi si nutrono dei loro intestini⁶⁰, diffamatori che si mangiano le loro stesse labbra ed hanno gli occhi bruciati da un fuoco vermiglio⁶¹, falsi testimoni che divorano la propria lingua con la bocca piena di fiamme, ricchi senza pietà per i poveri posti a rotolare coperti di stracci su pietre roventi e più taglienti di spade⁶², usurari immersi fino alle ginocchia in un lago bollente di sangue, pus ed immondizia⁶³, omosessuali che da una rupe si gettano a

⁵³) *Ann.* 14.44.4-5.

⁵⁴) C.Th. 9.7.6.

⁵⁵) § 22.

⁵⁶) § 23.

⁵⁷) § 24.

⁵⁸) § 25.

⁵⁹) § 26.

⁶⁰) § 26.

⁶¹) § 27.

⁶²) § 30.

⁶³) § 31.

ripetizione in un precipizio⁶⁴, figli che non rispettarono i genitori che in eterno da un ponte scivolano continuamente in un baratro infuocato⁶⁵, figli disobbedienti impiccati e straziati nella carne da torme di uccelli carnivori, donne che fornicarono prima del matrimonio la cui carne è strappata a pezzi, schiavi ribelli che si mangiano anch'essi le labbra mentre sono torturati dal fuoco, elemosinieri farisaici, sicuri in vita della propria salvezza, che resi muti e ciechi cadono continuamente su carboni ardenti, streghe appese a vorticanti ruote di fuoco. Non molto diversamente, nell'*Apocalisse di Paolo*, troviamo peccatori immersi nel fuoco fino a ginocchia, all'ombelico, alle labbra o alle sopracciglia⁶⁶, un prete indegno il cui intestino è straziato da uncini⁶⁷, un vescovo impietoso immerso fino alle ginocchia nel fuoco e lapidato⁶⁸, un diacono ladro e fornicatore con le mani strappate e vermi che gli escono dalla bocca e dalle nari⁶⁹, un lettore ecclesiale che non seguiva le Scritture, che pur recitava, cui gli angeli tagliano labbra e lingua con un rasoio⁷⁰, persone che derisero le parole di Dio che si mordono a sangue la lingua⁷¹, offensori di orfani, vedove e poveri con mani e piedi recisi⁷², pagani accecati, infanticidi posti su uno spiedo di fuoco e dilacerati a morsi da bestie feroci, monaci mondani e peccatori ricoperti di stracci impeciati ed impregnati di zolfo infiammato, cui si avvengono dragoni mentre gli angeli li colpiscono e li soffocano serrando loro le narici⁷³.

Se il chiaro simbolismo per cui, in particolare, chi peccò con le parole viene tormentato nella bocca e gli sono straziate labbra e lingua (nella Bibbia è Iddio stesso a recidere le labbra menzognere)⁷⁴ corrisponde senza problema al metodo punitivo che si ritrova nel piombo fuso versato nella bocca della nutrice infedele di C.Th. 9.24.1.1 (contrappasso che infatti diviene ancor più esplicito nella relativa *interpretatio*⁷⁵, che anzi estende tale pena a ulteriori categorie di cattivi consiglieri⁷⁶), non troppo diversamente avviene anche nel culleo comminato da Costanzo e Costante all'adulterio⁷⁷: infatti anche la condanna al culleo si colora di precise implicazioni simboliche alquanto meno peregrine di quanto si sia usi credere, ed anzi tali da collocarsi in una linea di sviluppo di questa forma di esecuzione che muove da epoche antichissime per giungere alle soglie dell'età moderna. Se infatti il «sacco» era modo di infliggere la morte già nell'antico Egitto, ove i rei venivano gettati in tal modo nel Nilo, questo tipo di pena, al di là delle specifiche ritualità del culleo dei parricidi, appare conservare anche a Roma più ampie eco sacrali che gli fanno superare tale conchiuso ambito in una più ampia prospettiva in cui sovente si ricorre ad esso specie in ipotesi latamente riconducibili al tradimento, ma altresì in fattispecie in genere religiose, come nel caso di Marco Atilio, colpevole di essersi fatto corrompere e di avere quindi fatto copiare il libro segreto dei rituali romani⁷⁸, in base ad una forse non del tutto generica notazione secondo cui, come osserva Valerio Massimo⁷⁹, *'pa-*

⁶⁴) § 32.

⁶⁵) § 34.

⁶⁶) §§ 31 ss.

⁶⁷) § 34.

⁶⁸) § 35.

⁶⁹) § 36.

⁷⁰) § 36.

⁷¹) § 37.

⁷²) § 39.

⁷³) § 40.

⁷⁴) Ad esempio in *Psalm.* 11.4.

⁷⁵) *Brev.* 9.19.1.

⁷⁶) *Interpr.* C.Th. 9.24.1.1: *'Si quis vero ex amicis aut familia aut fortasse nutrices puellae consilium raptus dederint aut oportunitatem praebuerint rapiendi, liquefactum plumbum in ore et in faucibus suscipiant, ut merito illa pars corporis concludatur, de qua hortamenta sceleris ministrata nascuntur'*.

⁷⁷) C.Th. 11.36.4 (a. 339): *'Oportuerat te publici instituti respectu confessione detectos legum severitate punire nec frustra vitam differentum moratorias provocationes admittere, sed delatum adulterii crimen et quaestionibus atthibitis adprobatum pari sceleri immanitate damnare. Quod deinceps in huiusmodi criminibus convenit observari, ut manifestis probationibus adulterio probato frustratoria provocatio minime admittatur, cum pari similique ratione sacrilegos nuptiarum tamquam manifestos parricidas insuere culleo vivos le excurere iudicantem oporteat'*.

⁷⁸) Val. Max., *mem.* 1.1.13: cfr. Dion. Hal. *Ant. Rom.* 4.62.4, e Zon., *ann.* 7.11 [4] («PG.» CXXXIV, c. 576).

⁷⁹) *Mem.* 1.1.13.

ri vindicta parentum ac deorum violatio expianda est (mentre a sua volta Zonara, secondo cui Marco Attilio, *'facinore cognito'*, sarebbe stato *'culeo insutus, atque submersus'*, spiega che *'id supplicii genus post in parricidis observatum: ut neque terra, neque aqua, neque sol eorum morte inquinaretur'*)⁸⁰. Per tal verso, se la pena del graticcio coperto di pietre che affoga Tullio Erdonio *'pro manifesto parricidio'* viene come si è visto «tradotta» da Dionigi di Alicarnasso⁸¹ nella sanzione del *barathron*, paradigmatica pena sacrale greca relativa appunto alle ipotesi di empietà, l'esecuzione tramite annegamento, sempre in maniera più o meno puntuale legata alla valenza lustrale dell'acqua, rimane costante nelle esecuzioni disposte dagli imperatori romani qui sommariamente richiamate, mentre nell'età moderna questa forma di messa a morte, riservata in particolare ai traditori, prenderà il nome di «mazzatura»: pena di cui per l'età medioevale si hanno numerose testimonianze (è la morte che toccherà tra l'altro con i suoi nipoti ad Alaimo da Lentini, protagonista dei Vespri siciliani)⁸², che viene tra l'altro ricordata da Dante Alighieri⁸³ e che non doveva affatto essere del tutto dimenticata del culleo romano dei parricidi, se Federico di Svevia, che pur nel 1241 vi aveva già fatto ricorso nella forma ormai normale del semplice sacco per punire alcuni alti prelati fatti prigionieri nella battaglia dell'isola del Giglio⁸⁴, la adotta cinque anni dopo, nel 1246, nel punire i traditori della congiura di Capaccio, introducendoli, dopo averli accecati e mutilati di naso, mani e piedi, in sacchi, questa volta di cuoio, ove erano altresì stati introdotti, per riprendere le modalità del *mos cullei* romano dei parricidi, dei serpenti velenosi.

In tale più ampia prospettiva, se stupisce l'angusta visione incentrata sull'otre del parricida che ha condotto talvolta la romanistica a parlare di «cullei spurii» a proposito di ogni altra analoga applicazione della pena del sacco ad ipotesi differenti, senza accorgersi di come viceversa la prima sia verosimilmente soltanto una *species* del più ampio *genus* dell'annegamento lustrale e delle ipotesi di illecito sacrale che vi in generale vi sono ricondotte, è da ricordare come l'abbandono alle acque in un contenitore sia la sorte riservata nella Roma antica altresì al prodigio ominoso costituito dagli ermafroditi⁸⁵, e come d'altra parte tale sorte sia stata sovente riservata ai martiri cristiani, chiusi in un sacco o in un otre in compagnia di cani (se non il gallo nero, soprattutto la scimmia doveva verosimilmente essere più difficile da trovare) e, in particolare, di serpenti velenosi nonché talvolta di scorpioni⁸⁶: guardando tale tipo di sanzione nel suo complesso insieme, dunque, non sembra dover stupire, ad esempio, la leggenda, tramandata da Giorgio Cedreno⁸⁷, secondo cui Ponzio Pilato, in quanto «deicida», sarebbe stato condannato dall'imperatore, su istanza di Maria Maddalena, alla pena del culleo («secondo la consuetudine romana», con un gallo, una vipera ed una scimmia, anche se il culleo non viene gettato in acqua ma appeso esposto al sole sino alla morte del soggetto), e come d'altra parte, sempre in quanto traditori, secondo una risalente tradizione gli adulteri vengano messi a morte attraverso sistemi consimili, cui poi la fantasia popolare aggiunge ulteriori forme di contrappasso – forse non disgiunte da forse diffusi doppi sensi osceni tra *'culeus'* (*'cullens'*) e *'culus'*, che nella visione etimologica stoica propria dell'antichità classica dovevano forse assumere una importanza alquanto più decisiva di quanto oggi potrebbe sembrare –, ed in particolare l'idea che l'adultero (già sottoposto alla *aporaphanidosi* in alcune città greche, procedura ove veniva introdotto nell'orifizio

⁸⁰) Zon., *ann.* 7.11 [4]: γνωσθέντος δὲ τοῦ ἔργου, ὁ Μάρκος δῶα βύρσαις συρραφεΐσαις ἐμβληθεὶς, κατεποντώθη, ὃ ἐξ ἐκείνου μετέπειτα κατὰ τῶν πατροκτόνων ἐπεκράτησι γίνεσθαι, ἵνα μήτε ἡ γῆ, μήτε τὸ ὕδωρ, μήτε ὁ ἥλιος μιανθῆ αὐτοῦ θνήσκοντος.

⁸¹) *Ant. Rom.* 4.48.2.

⁸²) Bart. Neocastr., *hist. Sic.* 109 (*Bartolomaei de Neocastro Historia Sicula* [cur. G. Paladino], Bologna, 1921-1922, II, p. 85).

⁸³) *Inf.* 28.76 ss.

⁸⁴) Giovanni Villani, *Nova Cronica* VII.24 [25].

⁸⁵) Liv., *urb. cond.* 27.37.5 s. e 31.12.8-9, e Iul. Obs., *prod.* 22, 27.a, 32, 34, 47, 48, 50.

⁸⁶) Eus. Caes., *mart. Pal.* 5 («PG.» XX, c. 1477), Joh. Chris., *in s. Julian. mart. 3 in fin.* («PG.» L, c. 671), e – per l'episodio di san Callistrato, soldato cristiano di età diocleziana che si salva dal supplizio del sacco perché questo si lacera sulle rocce del fondale – *Act. Sanct. Mens. Septembr.* VII, p. 192 (*Acta S. Callistrati et sociorum* [auctore Simeone *Metaphraste*]: cfr. «Acta Sanctorum», IX, «Septembris», VII, *Anteverpiae* 1760 [rist. Bruxelles, 1970], p. 192, disponibile on line nel sito «Documenta Catholica Omnia»).

⁸⁷) *Comp. hist.* 343 («PG.» CXXI, c. 380).

rettale un'urticante radice di rafano) venisse chiuso in un sacco insieme ad un mugine che si voleva penetrare per eguale via nel suo ventre e divorarne i visceri⁸⁸: né per tal verso sembra da dimenticare la verosimile simbologia rivestita dalla vipera negli animali posti nel culleo, dato che, secondo una credenza diffusa sia in Grecia che a Roma, la femmina di tale animale lentamente partoriva ogni giorno uno solo dei venti figli che di solito generava, per cui i piccoli, frettolosi di uscire dal ventre, si aprivano una strada nel fianco della madre divorandone le carni⁸⁹. In tale falsariga, che riunisce empietà e tradimento verso gli dei e verso genitori e congiunti, la pena del sacco sopravviverà del resto nel mondo medievale, ritrovandola sia come pena riservata agli uxoricidi, sia come sanzione dell'adulterio: e anche se una simile indagine richiederebbe ovviamente ben altri tempi e luoghi, in una prospettiva di cultura generale sembra agevole richiamare in tal senso fenomeni come la pratica dell'«*encubar*» spagnolo, che condannava gli uxoricidi ad una *poena cullei* non troppo dissimile da quella riservata dai romani ai parricidi (sistema in particolare riferito, alla voce 'culeus', dal *Lexicon* di Egidio Forcellini, che rinviando al gesuita Faustino Arevalo⁹⁰ scrive: «uxoricidae in Hispania post strangulationem in vase ligneo cum gallo, angue, cane, fele inclusi in flumen projiciuntur, idque Hispanice dicitur *encubar*», forma di esecuzione dà notizia tra l'altro anche Luis de Molina⁹¹), ovvero ricordare, anche in una prospettiva letteraria, come l'eco di tali sanzioni sopravviva a lungo nella letteratura europea, ad esempio dal Boccaccio⁹² (dove la «mazzatura» sembra venire ancora posta, per gli uxoricidi, in alternativa al rogo), sino all'annegamento in un sacco dell'adultera Leila nel *Giaurro* di Byron, secondo un costume diffuso altresì nel mondo musulmano.

In tale prospettiva, quindi, il fatto che Costanzo e Costante condannino 'tamquam manifestos parricidas' gli adulteri, 'sacrilegos nuptiarum', ad essere arsi vivi ovvero chiusi appunto in un culleo appare dunque collocarsi in una precisa visione sacrale e simbolica della pena in cui l'infedeltà del coniuge di cui il reo si è reso colpevole viene così punita secondo un rituale visto come specifico contrappasso di chi ha tradito un vincolo religioso che lo legava agli dei ed ai congiunti: espiazione nel cui ambito, risulterebbe, il culleo del parricida romano non è altro che una archetipica ma non unica applicazione (e forse, come si è già accennato, non aveva per tal verso del tutto torto Valerio Massimo, parlando del supplizio di Marco Atilio, ad aggiungere che, dopo tale primo caso romano di culleo riservato ad un sacrilego, tale pena venne poi estesa ai parricidi, in quanto era giusto che la stessa pena colpisse chi offendeva gli dei o i genitori)⁹³. Né è infine da dimenticare, dal punto di vista del diritto tardoimperiale, come sia del resto alquanto diffusa nel Codice Teodosiano la tendenza⁹⁴ a considerare in termini di sacrilegio – e quindi a sottoporre anche alla pena prevista per tale illecito – determinate ipotesi di disobbedienza alle sacre leggi imperiali: prospettiva in cui, sembrerebbe, la ricordata C.Th. 11.36.4 arriva appunto a definire 'sacrilegi nuptiarum' gli adulteri⁹⁵.

In ogni caso, in questa sorta di lata giustificazione trascendente della efferatezza della punizione ed in genere della ferocia della repressione criminale, non appaiono dunque dover stupire fenomeni pur alquanto distanti dalla sdutta linearità delle teorizzazioni classiche della funzione penale, come in primo luogo il percorso logico-giuridico nonché terminologico e semantico che conduce a teorizzare, con ossimoro ormai trascurabile, uno 'ius iniuriae' del magistrato, almeno nei confronti di

⁸⁸ *Sch. Terent. ad Eun.* 956 = 5.4.35 (Schlee p. 111, 14 ss.): 'minatur etiam mittendum eum esse in culleum. culleus enim sacculus est, in quem mittebatur moechi cum mugili. mugilis enim dicitur quasi multum agilis, qui per anum ingrediebatur in ventrem et ita adulterum necabat': cfr. altresì già Catull., *carm.* 15.19, e Iuv., *sat.* 10.317.

⁸⁹ Plin., *nat. hist.* 10.58.79 [159].

⁹⁰ Credo in riferimento alla sua nota edizione (1797-1803) dell'*opera omnia* di Isidoro di Siviglia, lodata come accuratissima nell'*index scriptorum* iniziale: ma non ho potuto controllare.

⁹¹ *Tractatus III, De Iustitia Commutativa, Quaestio XXVI, De Homicidio*, in *De Iustitia et Iure opera omnia*, IV, *Coloniae Allobrogum* 1733, p. 67 (opera consultabile e «scaricabile» nel sito «Internet Archive»).

⁹² *Dec.* 4.2.

⁹³ *Mem.* 1.13.13: 'idque supplicii genus multo post parricidiis lege irrogatum est, iustissime quidem, quia pari vindicta parentum ac deorum violatio expianda est'.

⁹⁴ Si veda soprattutto C.Th. 6.5.2, di Graziano.

⁹⁵ '... sacrilegos nuptiarum tamquam manifestos parricidas insuere culleo vivos vel excurrere ...'.

determinate ipotesi di illecito, nelle quali la misura repressiva della *corporalis iniuria* non viene più semplicemente riferita a quei casi in cui il reo, non avendo un patrimonio con cui essere responsabile dei suoi atti attraverso una pena pecuniaria, deve risponderne giocoforza con il proprio corpo subendo una punizione fisica, ma altresì alle ipotesi in cui, pur essendo il colpevole in ipotesi anche dotato di beni di fortuna, egualmente lo Stato gli infligge, per meglio sanzionarlo e forse ammaestrarlo, una sofferenza corporale, indipendentemente dalle conseguenze patrimoniali del reato commesso (così, a proposito dell'occultamento di disertori, la *corporalis iniuria* viene riservata a chi è in grado di soggiacervi, anche in relazione alla sua posizione sociale, e non soltanto a chi non abbia beni per essere punito pecuniariamente, mentre in caso contrario la pena sarà per i giovani il servizio militare e, soltanto per chi non vi sia idoneo, finalmente una multa)⁹⁶. Verosimilmente connessa ad una sorta di istanza dimostrativa dello Stato circa la sua potenza illimitata sul corpo e la dignità fisica dei sudditi, tale diritto di punizione carnale sembra far sì che il termine '*iniuria*' finisca per tal verso con il perdere definitivamente quella connotazione etimologica di '*contra ius*'⁹⁷ che esso conservava accanto alla successiva e sempre più prevalente accezione di «percolata» o «lesione», ed indicare semplicemente la sanzione fisica inflitta al reo: cosicché C.Th. 14.4.9, del 417, si parlerà – escludendola nel caso particolare in esame, ma proprio così ammettendone e teorizzandone l'esistenza in generale nell'ordinamento – di uno *ius corporalis iniuriae* del magistrato nei confronti di determinati rei in certe ipotesi di reato, recependo così ad ogni effetto, paradossalmente, la nozione di '*iniuria*' nell'ambito del *ius*.

Seguendo consimili impostazioni generali, se il termine '*ultio*' appare generalizzarsi nel suo impiego giuridico e divenire, pur nella sua dimensione fondamentalmente vendicativa, pressoché sinonimo di istanza punitiva dello Stato, ecco che a sua volta – ben prima che la paura sia posta da Thomas Hobbes a fondamento ultimo del diritto e della teoria dello Stato – il terrore viene esplicitamente teorizzato nel Codice Teodosiano come normale strumento di controllo sociale, in particolare in materia religiosa, dove si prescrive che se eretici, scismatici e pagani non si ravvederanno con la ragione, saranno costretti a farlo dal sommo timore della punizione⁹⁸, mentre l'autorità non si preoccupa troppo di dissimulare il compiacimento per i tremendi «aculei» repressivi a sua disposizione, con cui controlla e punisce, in primo luogo, i manichei⁹⁹.

2. Questa pur cursoria ed in certo modo senza dubbio parziale descrizione dell'impostazione repressiva tardoantica, del resto, si colloca agevolmente e con pressoché perfetta corrispondenza generale nel quadro complessivo del cristianesimo antico e del contesto tardoimperiale, in cui – al di là della prospettiva per così dire agiografica che, dopo l'irenismo provvidenziale che caratterizzò in particolare gli studi su tale epoca di Biondo Biondi, sembra oggi tornata a marcare non poca parte delle indagini giuridiche sul basso impero, sovente descritto quasi come epoca di compiuta perfezione e di tranquilla felicità gravida di futuro – l'atteggiamento religioso della Chiesa e dell'Impero appare improntata ad una visione *lato sensu* millenaristica ove, in una fondamentale tensione verso la realizzazione della futura città celeste, la lotta tra le forze del bene e quelle del male (ossia tra il *corpus mysticum* di Cristo e l'esercito di Satana) appare in effetti – pur nella affrettata semplificazione concessa a queste note – caratterizzare nei suoi tratti essenziali la vita del mondo romano, dagli atteggiamenti quotidiani verso i pericoli della vita alle visioni ecclesiastiche e legislative di lungo periodo sino alla fondamentale prospettiva in cui, grosso modo, se i buoni attendono con la *parousia* la loro definitiva vittoria, quest'ultima dovrà in ogni caso essere preceduta dall'ultimo e tremendo assalto delle armate del male guidate dall'Anticristo, e tutto dipenderà, secondo l'oscura profezia dell'*Apoca-*

⁹⁶) C.Th. 7.18.8.pr.

⁹⁷) Ulp. 56 *ed ed.*, D. 47.10.1.pr.: '*quod non iure fit*'.

⁹⁸) C.Th. 16.5.64: '*... ut ab errore perfidiae, si ratione detrahi nequeunt, saltem terrore revocetur ...*'.

⁹⁹) C.Th. 16.5.35: '*... in eos etiam auctoritatis aculei dirigantur ...*'; C.Th. 16.5.38: '*... concitatos aculeos acrioris commotionis non dubitet exserendos*'.

*lisse*¹⁰⁰ dall'esito della suprema battaglia dell'Armageddon.

Secondo tale modello interpretativo della realtà, quindi, se giusti e credenti sono di per sé parte dell'esercito di Cristo, ogni forma di negatività – dall'eterodossia religiosa a delinquenti e peccatori sino alla mera diversità fisica, spesso percepita, sia essa individuale o razziale, come taccia di influenza diabolica – viene pressoché automaticamente riconnessa al male e ascritta al *corpus mysticum* di Satana, secondo una nuova ripartizione degli uomini che, se com'è noto conduce alla nuova *summa divisio personarum* tendenzialmente costituita da ortodossia e devianza religiosa, porta inevitabilmente lo Stato a punire qualsivoglia crimine non solo per gli usuali motivi che sempre conducono l'ordinamento giuridico a reprimerlo, ma altresì, se non in primo luogo, in vista del fatto che qualsiasi singola affermazione del male sulla terra non fa in ultima analisi altro che rafforzare la componente negativa del mondo, aumentando in tal modo le forze demoniache e le loro possibilità di vittoria in tale cosmico confronto finale tra le due fazioni (la vittoria del bene e le fortune dell'impero romano, in tale sorta di esorcismo cosmico del male dal mondo, non possono quindi che identificarsi perfettamente tra loro, come esprimerà con efficacissima sintesi visionaria il vescovo di Costantinopoli Nestorio¹⁰¹ dicendo a Teodosio II «dammi, o imperatore, la terra purgata dagli eretici e io ti restituirò il cielo, debella con me gli eretici e io debellerò con te i Persiani»: non aveva forse Gesù Cristo detto¹⁰² *'porro si in digito Dei eicio daemonia, profecto pervenit in vos regnum Dei ...?'*).

In questa *reductio ad unum* del male, che anche nelle sue positive implicazioni criminalistiche viene così ricondotto ad un'unica matrice eziologica e spiegato come emanazione di una negatività cosmica che va espulsa dal mondo per consentire l'avvento del regno di Dio sulla terra, se appare del tutto naturale l'inasprirsi delle pene, d'altra parte la diffusa spiegazione della malattia e della follia come invasamento demoniaco condurrà in linea di massima a considerare incapace mentalmente la devianza religiosa, dato che chi agisce secondo la sua sana ragione non può che concordare sulla evidente verità delle posizioni ortodosse, anche se, mentre da un punto di vista privatistico tale intrinseca follia dell'eterodossia condurrà com'è noto a non poche limitazioni dell'autonomia privata dei suoi adepti, per altro verso sul versante criminalistico tale sorta di incapacità di intendere non condurrà affatto, in parallelo, ad un venir meno o diminuire della responsabilità penale dei non ortodossi; infatti, se la follia di pagani, ebrei, eretici, scismatici ed apostati appare alle concezioni coeve frutto di un impossessamento diabolico, d'altra parte il principio del libero arbitrio esclude che una persona senza peccato possa divenire preda di Satana ed abbandonarsi al male: per cui, se la possessione diabolica deve necessariamente essere frutto di un precedente cedimento al male del soggetto, la follia tende ad essere sostanzialmente percepita come una sorta di *actio libera in causa* in cui l'individuo risponde in ogni caso delle proprie azioni in vista della volontaria situazione di cedimento etico che ha dato origine a tale onnubilamento demoniaco (ancora alle soglie del Seicento, quando John Wier tenterà di minare i presupposti dei processi alle streghe condotti dall'Inquisizione sostenendo che in realtà si trattava di povere pazze visionarie vittime della follia melanconica ed intossicate da unguenti allucinogeni, una delle obiezioni che gli sarà opposta – in particolare da Benedikt Carpzov – sarà appunto l'idea che in ogni caso tali soggetti hanno liberamente scelto di inclinare al male, causando nel caso la propria follia e dovendo quindi, anche se così fosse, rispondere di quanto hanno commesso in tale pretesa situazione di incapacità). Anche l'idea che la follia sia di per sé una ininterrotta causa di esclusione della responsabilità penale dal diritto romano sino ai nostri giorni, del resto, appare prospettiva alquanto da ridimensionare, ed in particolare si può notare come ad esempio il rescritto di Marco Aurelio che dispone di *'parvere'* la pena (*'potes dissimulare'*) al matricida *furiosus* (*'miseratione dignissimus'*), in quanto *'satis furore ipso punitur'*¹⁰³, venga inteso alla lettera dai giuristi del diritto comune, specie in relazione ai verbi *'dissimulare'* e *'parvere'*, in maniera

¹⁰⁰) 16.16.

¹⁰¹) Socr., *hist. eccl.* 7.29 («PG.» LXVII, c. 804).

¹⁰²) *Ev. Luc.* 11.20.

¹⁰³) D. 1.18.14, Macer 2 *ind. publ.*, e D. 48.9.9.2, Mod. 12 *pand.*: cfr. D. 48.8.12, Mod. 8 *reg.*, nonché D. 48.4.7.3, Mod. 12 *pand.*

tale che la normale non punibilità di folli ed infanti, considerata in termini di grazia e *beneficium*, potrà senza problema essere superata nelle ipotesi più gravi, cosicché in caso di *crimen maiestatis* o di *crimina atrociora* anche fanciulli e pazzi dovranno normalmente subire la loro pena sino in fondo.

In questa peculiare visione della follia quale arma di Satana, che si coniuga al peccato e al male ed esclude la capacità di intendere presupposta dall'autonomia di diritto privato ma non la responsabilità penale di ambito criminale, è così possibile teorizzare altresì su perfetti fondamenti teologico-giuridici la legittimità ed anzi la conformità alla giustizia cristiana della persecuzione religiosa, dato che – altresì in parallelo, come si vedrà in seguito, con la situazione del malato incapace di curarsi da solo e che sovente rifiuta le medicine, e che va quindi guarito anche con la forza – la follia di cui sono preda i suoi seguaci impedisce di per sé alla eterodossia religiosa una spontanea *emendatio* dai propri errori di fede, cosicché una *correctio ab externo*, che giunga a ricondurli nell'alveo della verità di Dio e quindi a salvare la loro anima immortale, non può che apparire in ultima analisi una sorta di *pietas* salvifica, che li riscatta dal peccato e li sottrae all'inferno nonostante la loro incapacità di seguire il proprio stesso ovvio interesse per la salvezza eterna. Tuttavia, se l'errore religioso può sempre essere superato dal deviante e – con la sola eccezione degli apostati – le pene previste per l'eterodossia religiosa dalla normazione romano-cristiana, in quanto «medicinali», non sono applicabili in caso di ravvedimento, spontaneo o anche ottenuto in sede di *cöercitio*, in ogni caso finché rimane tale il non ortodosso viene pianamente percepito in una dimensione di non umanità di matrice satanica, ostracizzato dalla vita dell'impero e dal suo diritto (*absque iure Romano*)¹⁰⁴ ed anzi tendenzialmente espulso dalla sua sfera quotidiana come un *nefas* contaminante estraneo al genere umano¹⁰⁵, esorcizzandolo e scacciandolo così dal mondo degli uomini come i demoni che lo posseggono: una prospettiva propria, dunque, di un cristianesimo per nulla «buonista», secondo prospettive moderne che tendono più o meno inconsciamente ad essere poi estese senza problema al mondo antico, bensì conscio della decisiva guerra che sta combattendo e della esiziale pericolosità delle forze del male (cosicché ad esempio sant'Agostino, tornando da vecchio su di un proprio passo in cui osservava come Gesù Cristo non avesse mai fatto nulla con la forza, ma operato sempre con la persuasione e con l'esortazione¹⁰⁶ osserverà nelle sue *retractationes*¹⁰⁷ come peraltro egli, oltre che scacciare a frustate i mercanti dal tempio, espellesse i demoni «con la forza del suo potere»¹⁰⁸).

Del resto, se tali prospettive di severa profilassi sociale non erano per nulla aliene già al mondo pagano – e ad esempio Galeno, considerando malvagità e follia, in quanto negazione della ragione, nient'altro che «male» patologico, era arrivato a teorizzare, in una sorta di totale controllo medico dell'igiene mentale ed etica della società, la necessità di sopprimere senz'altro coloro che ne fossero affetti in modo incurabile¹⁰⁹ – in generale tali esigenze risultano percepite dalla mentalità giuridica antica come precipui interessi semplicemente di ordine pubblico: e questo sia in epoca pagana, ove ad esempio la *pollutio* della vestale *incesta* o del parricida, se non rimediata con adeguati riti espiatori che si risolvevano di fatto nella morte del reo, rischiavano di contaminare l'intera compagine statale, e dove in effetti lo *scelus* religioso è di norma annunciato da *portenta* e *prodigia* e sventure per la *civitas*, sia a maggior ragione in età cristiana, nella cui visione il proliferare del peccato e del male non solo rafforzava le forze sataniche e la loro potenza in vista del supremo scontro finale, ma provocava altresì uno sdegno divino – *Pira Dei* teorizzata in particolare da Lattanzio¹¹⁰ – che poteva, se non convenientemente espiato, travolgere, ed in maniera immediata, le stesse strutture dell'impero (*propter*

¹⁰⁴) C.Th. 16.7.2.pr..

¹⁰⁵) C.Th. 16.5.5, 16.5.18.1, 16.5.40.pr., 16.7.5, 16.8.19.

¹⁰⁶) *Ver. rel.* 16.31.

¹⁰⁷) 1.12.7.

¹⁰⁸) «... *vendentes et ementes flagellando eiecit de templo ... et daemones nolentes ab hominis non sermone suasionis, sed vi potestatis eiecerit ...*».

¹⁰⁹) *Q. anim.* 11 (Kühn IV, 816).

¹¹⁰) *Ir.* 5.8, 13 e 16, 6.1, 12.5, 15.5 e 12, 16.5 e 8, 17.12 e 18, 20.1 e 13, 21.3 e 10, 22.3, 24.15 e, in riferimento alla collera divina nella religione pagana, 23.3-5, 7 e 12: cfr. Tert., *apol.* 40.11 e *test. anim.* 2.5. In ambito giuridico si vedano ad esempio *Nov. Theod.* 3.8, C.I. 1.1.3.1, C.I. 1.11.10.pr. e *Nov.* 141.1.

talia delicta et fames et terrae motus et pestilentiae fiunt’, osserverà – nella traduzione dell’*Authenticum* – Giustiniano¹¹¹ a proposito dei giuramenti blasfemi, così come Teodosio II nel 438¹¹² teorizzava nella maniera più esplicita il nesso causale tra le sciagure del mondo e l’empietà dell’eterodossia religiosa, che turba le stesse leggi naturali provocando lo sconvolgimento delle stagioni e la perdita dei raccolti agricoli: se i cristiani avevano a lungo sperimentato, da parte pagana, l’equazione tra il loro sprezzare gli dei e il verificarsi di ogni disgrazia nel mondo¹¹³, tanto che secondo sant’Agostino¹¹⁴ era proverbiale il detto popolare *‘pluvia defuit, causa christiani sunt’*, d’altra parte simili meccanismi eziologici erano infatti troppo radicati alla mentalità *lato sensu* scientifica antica per poter essere rinunciati, ed è quindi naturale – in tale causalità religiosa del male ontologico che trova le sue radici tanto nella *pax deorum* pagana quanto nel patto biblico tra Dio ed il popolo ebraico¹¹⁵ – ritrovare intatte nel contesto romano-cristiano e quindi medioevale simili spiegazioni degli accadimenti tanto quotidiani quanto cosmici così come, soprattutto, altrettanti metodi di profilassi delle sventure terrene consistenti nella generale repressione di qualsivoglia forma di pericolosa empietà religiosa).

Si tratta di una concezione organicistica dello Stato che, se per un verso risale alle note teorizzazioni già recate nella Roma più arcaica da Menenio Agrippa¹¹⁶ e procede senza soluzioni di continuità per tutta l’epoca pagana, si colora di nuove e decisive dimensioni etiche in età cristiana, ove si tende anzi a far coincidere il piano materiale delle vicende dell’impero con la sfera della purezza morale dei suoi abitanti in una prospettiva religiosa, secondo sviluppi che del resto non mancheranno di influenzare in maniera determinante le concezioni cristiane dello Stato in età medioevale e moderna: in effetti, se sino all’Illuminismo il fine precipuo della punizione dei reati risulta in ultima analisi rimanere quello di evitare che i crimini impuniti attirino sugli Stati l’ira divina – come denunciano in particolare le trattazioni penalistiche di Benedikt Carpzov e Joost de Damhouder –, ecco che ad esempio nel 1657, nell’*Editto Reale* per la fondazione dell’*Hôpital General* di Parigi, con cui i mendicanti verranno ivi rinchiusi e costretti al lavoro, Luigi XVI dichiara che «il libertinaggio dei mendicanti è giunto all’eccesso a causa di uno sciagurato abbandono a tutti quei tipi di crimine che attirano l’ira di Dio sugli Stati quando restano impuniti»¹¹⁷, mentre non molto diversamente, ancora nel 1992, quando si cominciò a ventilare – per quanto riguarda il riferimento alla «religione di stato» nel vecchio testo del codice penale italiano¹¹⁸ – l’incostituzionalità del reato di blasfemia, nella difesa di tale proibizione da parte della Chiesa non mancò chi, come il cardinale Silvio Oddi, sottolineò come l’abolizione di tale reato e la conseguente liceità della bestemmia fosse un atteggiamento che avrebbe attirato sullo Stato che ne fosse responsabile la maledizione e l’ira divina¹¹⁹.

3. Se queste possono essere le ragioni di fondo della efferatezza delle sanzioni criminali che caratterizza la prima età romano-cristiana nonché le cause ultime della nuova visione giuridico-religiosa della repressione penale e delle sue concrete estrinsecazioni punitive, sembra in ogni caso di poter notare – al di là delle scontate reazioni negative che simili fenomeni possono destare nelle coeve visioni perbeniste e putibonde dei fini etico-sociali sottesi alla repressione dei reati nonché nella distorta quanto diffusa visione irenica del cristianesimo più antico – come la crudele severità delle pene postclassiche si inserisca in ogni caso, diventandone tangibile riprova, in un rafforzarsi delle

¹¹¹) *Nov.* 77.1.1.

¹¹²) *Nov.* 3.pr.-2 e 8.

¹¹³) Ad esempio, *Arn., nat.* 1.13.1 e *Tert., apol.* 40.2.

¹¹⁴) *Civ. Dei* 2.3.

¹¹⁵) *Lev.* 26.3-4 e 26.15-16.

¹¹⁶) *Liv., urb. cond.* 2.32.8 ss.

¹¹⁷) *L’Editto Reale per la fondazione dell’Hôpital General* di Parigi è riportato da M. FOUCAULT, *Histoire de la folie à l’âge classique*, Paris, 1972, trad. it. – *Storia della follia nell’età classica* – Milano, 2011, p. 743 ss.

¹¹⁸) Art. 724, I comma.

¹¹⁹) Le dichiarazioni del cardinale Silvio Oddi sono riferite in un articolo di L. ACATTOLI, *Crociata anti bestemmia*, apparso sul *Corriere della Sera* del 5 gennaio 1992 (p. 13).

strutture dello Stato che, se trova i suoi strumenti e il suo riscontro altresì nel nuovo organizzarsi burocratico delle gerarchie dell'Impero, appare in ogni caso imperniarsi sul fondamento trascendente che il cristianesimo fornisce al potere supremo e soprattutto sugli oggettivi fini ultraterreni con cui legittima il suo operare: lo scontro cosmico ed escatologico tra il bene e il male, nei suoi aspetti sia di guerra esterna che di lotta interna all'Impero, giustifica di per sé nelle sue esiziali finalità supreme i mezzi di cui l'ordinamento si avvale per assicurare la vittoria delle forze del bene, e la radicalizzazione del contrapporsi tra le schiere di Satana e di Cristo consente in particolare un più concluso sistema di repressione penale che, per quanto poco studiato nei suoi elementi intrinseci ed anzi sovente esaminato più che altro dal punto di vista della sua natura «decadente» rispetto ai canoni del diritto repubblicano e classico, sembra rimanere per vari versi alla base del lungo processo che, passando per il *Corpus Iuris* giustiniano, condurrà via via alla nascita di moderni sistemi penali, caratterizzandosi soprattutto per una rinnovata se non del tutto nuova sicurezza nei presupposti morali, ideologici, politici e religiosi su cui si fonda la pretesa punitiva, che ormai tende ad identificare la repressione criminale, in ultima analisi, con le sorti della comunità politica, e quindi della fortuna dello Stato e della Chiesa così come del benessere del singolo cittadino.

Tutto ciò appare emergere in maniera abbastanza chiara dalla legislazione in materia criminale e soprattutto dalla normazione di ordine religioso, il cui stile minatorio e ridondantemente amplificativo appare volto, più che ad assicurare una puntuale applicazione immediata della norma, soprattutto a creare una sorta di enfaticizzazione ripetitiva ed accumulativa dei precetti sottesi alla legislazione contro l'eterodossia: una minacciosa reiterazione di precetti e sanzioni che non mira affatto a comminare pene relativamente certe, ma semmai risulta soprattutto tale da esaltare la condanna morale per simili devianze e ad ingigantire la loro intrinseca negatività (il diritto canonico di età intermedia teorizzerà sino in fondo, nella dottrina della *dissimulatio*, l'idea che le pene riguardanti in particolare l'eresia, pur enunciate nella maniera più tonitruante, in realtà poi vadano applicate o meno a seconda dell'opportunità politica, *ad maiora mala vitanda*).

Il problema che rimane aperto risulta semmai quello di indagare, piuttosto, se tali impostazioni di fondo si limitino o meno all'aspetto più propriamente penalistico ed in generale di ordine pubblico della normazione romano-cristiana: se cioè tale atteggiamento severo e soprattutto didascalico – con cui il potere imperiale sanziona il suddito per il suo stesso bene e lo guida e lo ammaestra per condurlo ad una retta vita conforme alle supreme direttive che devono guidare la comunità dei cristiani, a loro volta inquadrati nel *corpus mysticum* rappresentato dalla Chiesa nonché in una struttura politica di cui l'imperatore, che ne è a capo, incarna in sostanza una funzione vicaria rispetto a Dio – non sia fenomeno in realtà alquanto più generale nella legislazione tardoantica, riguardando nel caso le stesse strutture di fondo del diritto privato e più in generale la stessa posizione sostanziale del *civis*, sempre più percepito, nel nuovo atteggiamento legislativo statale, come un soggetto sottoposto alla disciplina esagogica ed alla guida di vita incarnata dal monarca.

In effetti, in tale più ampia prospettiva, sembra doversi in primo luogo notare come soluzioni che da troppo lunga distanza possono apparire meramente improntate ad uno scontato *favor* cristiano ed a moderne impostazioni di pietismo caritatevole, come ad esempio l'atteggiamento del tardo impero verso i poveri, si rivelino ad una più attenta analisi alquanto più complesse e soprattutto non poco lontane dall'automatico atteggiamento benigno e positivo verso il fenomeno che la mentalità moderna tende a considerare intrinseco e naturale in una prospettiva morale ancora prima che religiosa. Il disordine minaccioso delle turbe vagabonde di mendicanti, sradicati e malviventi, favorito dall'alternarsi di fasi di incremento demografico a periodi di carestia, nel tardo impero sarà problema tanto notevole specie in alcune regioni da interessare da Valentiniano II sino a Giustiniano la stessa legislazione imperiale, assurgendo, in particolare, ad una non lieve pericolosità sociale in quelle bande di fanatici che, dai circoncellioni ai consimili movimenti orientali, caratterizzeranno vari aspetti della lotta religiosa: cosicché la soluzione sarà in particolare quella di restituirli ai proprieta-

rio se di condizione servile, e di ascriverli qualora invece liberi al colonato perpetuo¹²⁰. Per tal verso, anche il rapporto con il povero appare del resto percepito nei termini di tale dualismo etico che contrappone le forze del bene alle schiere di Satana, e se la Chiesa si prenderà cura dei miserabili che sempre più affolleranno i luoghi di culto, tale intervento avverrà in ogni caso in un quadro interpretativo ove il povero risulta venire essenzialmente visto come rappresentazione figurale del peccato, simbolo dello stato di afflizione dell'umanità e del pericolo di un suo cedimento al male: e l'elemosina, esercizio della carità verso il bisognoso oltre che forma essenziale di penitenza, diverrà una potente metafora del rapporto tra Dio e l'uomo, strappato dalla misericordia divina al suo stato peccaminoso di soggezione a Satana; ma questo avverrà appunto implicando che, senza il riscatto della carità cristiana che giunge a dargli un ruolo nella compagine della Chiesa (*corpus mysticum Christi*), il povero sarebbe di per sé da ricondurre ad una delle tante e multiformi manifestazioni del demoniaco disordine del mondo e del male: da riscattare nella società di Cristo, come nella ricordata costituzione di Valentiano II, attraverso il ritorno alla condizione di schiavitù e l'iscrizione al colonato perpetuo (e come si è visto non è su linee di pensiero molto diverse che ad esempio si impernerà la decisione di Luigi XIV di internare i poveri nell'*Hôpital General* di Parigi).

In tale prospettiva, sembra quindi di dover usare molta cautela in quei casi in cui un fenomeno, altresì di tipo normativo, appaia facilmente ascrivibile a luoghi comuni della mentalità moderna e si presti per tal verso ad essere inquadrato in categorie generali connotate in senso positivo che per tal verso, secondo i canoni odierni, portano a generalizzare una singola soluzione in un quadro di favore verso il destinatario che in realtà, ad una più attenta analisi, può invece rimanere del tutto alieno dalle prospettive tardoantiche. Si prenda ad esempio la nota proibizione costantiniana di marchiare a fuoco il viso dei condannati in quanto fatto ad immagine di Dio¹²¹: anche qui è stato agevole a troppo facili prospettive attualizzanti rintracciare in tale decisione una tendenza, se non una scelta di fondo, di rispettare la persona umana in tutti i suoi aspetti, persino annoverando anche tale norma nelle pretese linee portanti che impronterebbero nei suoi tratti essenziali la legislazione costantiniana ad una nuova mentalità cristiana e quindi al buonismo irenico che sovente per la mentalità moderna è pressoché automatico associare a tale visione religiosa. Ma in realtà, se la costituzione in esame si limita a dire che la *pulchritudo caelestis* alla cui *similitudo* è *figurata la facies* umana (idea del resto già presente nelle religioni orientali e quindi in Platone) va rispettata anche nei condannati *in ludum vel in metallum*, sembra piuttosto ovvio che non per questo, o per un supposto rispetto della persona umana in quanto tale, debba altresì scorgersi in tale norma un preteso miglioramento della positiva condizione dei condannati in quanto tali, condizione che anzi, come si è visto, tende semmai a peggiorare di non poco nel mondo tardoantico e specificamente nella legislazione criminale costantiniana: e se poi si considera come il marchiare le braccia o le gambe fosse in ogni caso perfettamente funzionale ai fini di riconoscimento degli evasi che qui importavano alla normazione imperiale, non sembra che tale minimo vantaggio concesso al condannato possa certo inserirsi in un supposto lenimento sostanziale della sua posizione generale, nel caso dovuto ad una sua precipua dignità di «persona», ed anzi il fatto che ogni deformazione del viso e dei lineamenti, così come le sconosciute e strane fattezze anatomiche dei barbari, fossero percepite dalla mentalità antica come aspetti intrinsecamente negativi ed ostili e venissero quindi in linea di massima reinterpretati nella sensibilità cristiana come segni esteriori di un'appartenenza morale alle schiere del male di Satana, rende per vari versi verosimile postulare che lo sfigurare il viso del condannato venisse anch'esso visto come una mostruosa taccia di appartenenza alle schiere del male, e quindi come una *facies* demoniaca che di per sé era meglio evitare per non rendere anche per tal verso evidente la minacciosa presenza del male nel mondo fenomenologico, stigmatizzando d'altra parte come definiti-

¹²⁰) C.Th. 14.18.1 = C.I. 11.26 [25].1 (a. 328).

¹²¹) C.Th. 9.40.2 = C.I. 9.47.17: '*Si quis in ludum fuerit vel in metallum pro criminum deprehensorum qualitate damnatus, minime in eius facie scribatur, dum et in manibus et in suris possit poena damnationis una scriptione comprehendi, quo facies, quae ad similitudinem pulchritudinis caelestis est figurata, minime maculetur*'.

va e senza possibile riscatto l'iscrizione alla sfera diabolica del condannato con l'esplicitarla in maniera incancellabile nella sua stessa fisionomia. Per questo verso, se la marchiatura dei condannati – al di là dell'offesa così recata in realtà piuttosto a Dio, di cui anche il loro viso era fatto a immagine e somiglianza, che ai delinquenti in quanto tali – non doveva di per sé destare più scandalo delle crudelissime pene comminate senza problema né pietismo alcuno ai loro sventurati corpi, non sembra quindi un caso che i bizantini, commentando in uno scolio il corrispondente passo dei *Basilici* relativo al divieto di marchiare i condannati sul viso, enfatizzino semmai lo scandalo destato dal fatto che una simile deturpazione del viso possa essere toccata a persone sane come Teodoro e Teofane, così marchiati e poi fustigati sotto l'imperatore Leone l'Armeno prima di essere relegati in un'isola del Bosforo in quanto avversari all'iconoclastia: «guai a te, dunque, o tiranno, che dei santi Teodoro e Teofane marchiasti le sacre fronti»¹²².

Considerazioni per vari versi analoghe, ad esempio, sembrano altresì valere per la già ricordata costituzione di Costantino¹²³ relativa all'uccisione degli schiavi da parte del *dominus* in sede di *castigatio*, ove in effetti, se si punisce come omicida chi abbia provocato la morte dello schiavo sottoponendolo a trattamenti eccezionali che risultano almeno in buona parte posti in essere ad imitazione di pene pubbliche (bastonatura, lapidazione, ferimento volutamente mortale con armi da lancio o da taglio, impiccagione, precipitazione, avvelenamento, bruciatura delle membra, dissanguamento sotto tortura)¹²⁴, d'altra parte si considera in ogni caso il *dominus* non responsabile della morte dello schiavo se si sia limitato a metterlo in ceppi ovvero a punirlo con verghe o fruste¹²⁵, in una contrapposizione di modalità di uccisione ove sembrerebbe crearsi una presunzione assoluta di innocenza del *dominus* ove questi sia ricorso a normali mezzi coercitivi (*'nec vero immoderate suo iure utatur'*) come in particolare verghe e fruste, che pur potevano com'è noto provocare anch'esse la morte del soggetto, specie se si considera come la costituzione in esame non ponga limiti di alcun genere a tale trattamento, così come del pari alla permanenza in ceppi dello schiavo: impostazione anzi ribadita nella maniera più esplicita e restrittiva sette anni dopo da Costantino nel 326, in una costituzione¹²⁶ ove si afferma che ogni qual volta i proprietari abbiano sottoposto lo schiavo a *verbera* provocandone così la morte, in ogni caso non risponderanno di alcun addebito (*'culpa nudi sunt'*), dato che si sono limitati a correggere gli aspetti peggiori dello schiavo (*'dum pessima corrigunt'*) per costringerlo a comportamenti migliori (*'meliora suis acquirere vernulis voluerunt'*), cosicché in tal caso non si deve indagare se si sia agito solo per punire il servo (*'simpliciter'*) ovvero *'voluntate occidendi'*, conservandosi nella sua integrità (*'incolume'*) il diritto del proprietario sul proprio schiavo e quindi la sua *dominica potestas* nel punirlo con «mezzi normali» (*'simplicibus quaestionibus'*), cosicché se lo schiavo muore per le *plagae* della *verberatio* il *dominus* non potrà quindi essere comunque processato, costituendo tale possibile evento una fatalità tipica delle vicende umane¹²⁷.

Queste direttrici di massima della normazione costantiniana, alquanto meno favorevoli allo schiavo di quanto ad esempio previsto da *Paul. sent.* 5.23.6 o da *Gai. ep.* 1.3.1¹²⁸, che distinguono in-

¹²² ... οὐαί σοι τοίνυν, ὃ τύραννε, ὅτι τὸν ἅγιον Θεόδωρον καὶ Θεοφάνην ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτῶν μετώποις ἔστιξας (*sch.* 1 ad *Bas.* 60.51.54: HEIMBACH, V, p. 874, e *Manuale*, p. 406 e nt. q).

¹²³ C.Th. 9.12.1 (11 maggio 319).

¹²⁴ *'Sed tunc reus homicidii sit, si voluntate eum vel ictu iustis aut lapidis occiderit vel certe telo usus letale vulnus inflixerit aut suspendi laqueo praeceperit vel inussione taetra praecipitandum esse mandaverit aut veneni virus infuderit vel dilaniaverit poenis publicis corpus, ferarum vestigiis latera persecando vel exurendo admotis ignibus membra aut tabescentes artus atro sanguine permixta sanie defluentes prope in ipsis adegerit cruciatibus vitam linguere saevitia immanium barbarorum'*.

¹²⁵ *'Si virgis aut loris servum dominus adflixerit aut custodiae causa in vincla coniecerit, dierum distinctione sive interpretatione depulsa nullum criminis metum mortuo servo sustineat'*.

¹²⁶ C.Th. 9.12.2 (18 aprile 326).

¹²⁷ *'Quotiens verbera dominorum talis casus servorum comitabitur, ut moriantur, culpa nudi sunt, qui, dum pessima corrigunt, meliora suis acquirere vernulis voluerunt. nec requiri in huiusmodi facto volumus, in quo interest domini incolume iuris proprii habere mancipium, utrum voluntate occidendi hominis an vero simpliciter facta castigatio videatur. totiens etenim dominum non placet morte servi reum homicidii pronuntiare, quotiens simplicibus quaestionibus domesticam exerceat potestatem. si quando igitur servi plagarum correctione imminente fatali necessitate rebus humanis excedunt, nullam metuunt domini quaestionem'*.

¹²⁸ Si veda *infra*, nt. 148 s.

vece la morte sopraggiunta *casu* da quella provocata *dolo* e punita come omicidio, hanno portato taluni autori – specie sulla base delle teorizzazioni patristiche della intrinseca giustizia del rapporto di schiavitù che muovono dal passo in cui san Paolo esorta i servi ad ubbidire ‘*dominis carnalibus cum timore et tremore*’ così come ubbidiscono secondo la volontà di Dio a Gesù Cristo¹²⁹, tendendo anzi ad equiparare l’insubordinazione verso il padrone alla bestemmia contro Dio stesso¹³⁰ – a negare che il cristianesimo abbia determinato quell’accelerazione dello sgretolamento del modo di produzione schiavistico che è per vari versi un luogo pressoché comune nella storiografia, così da considerare al contrario più verosimile – come ha fatto in particolare Francesco Lucrezi – l’opposta tesi secondo cui nel tardo impero la crisi del sistema servile sia andata maturando nonostante l’attivo sostegno ideologico e culturale fornito per secoli a tale struttura socio-economica dal cristianesimo. Tale tesi, che certo pur contiene qualche parte di verità, quantomeno nel superare l’acritico automatismo dell’idea per cui la nuova religione debba per forza essere in tutto favorevole allo schiavo, sembra tuttavia non considerare, specie in immediato nesso alle due costituzioni di Costantino e alla loro generale significatività dal punto di vista dell’atteggiamento cristiano, come in realtà la nuova religione – pur ribadendo la legittimità della schiavitù sia dal punto di vista dell’ordine superiore che deve esistere nel mondo sia nella prospettiva dell’irrelevanza della condizione terrena dell’uomo di fronte a Dio e alla salvezza eterna – d’altra parte, nel quadro della mitezza che la Chiesa impone come dovere morale nel suo trattamento dello schiavo, considera nell’ordinamento canonico pienamente illecita la sua uccisione, comminando in tal caso al *dominus* la scomunica *ad tempus* per periodi diversi a seconda che ciò accada ‘*voluntate*’ ovvero ‘*casu*’, come ad esempio nel canone 5 del Concilio di Elvira, tenutosi nel 300 d.C.¹³¹; e in tale prospettiva, dunque, non sembra troppo azzardato ritenere che le due costituzioni di Costantino debbano semmai venire spiegate, come faceva in particolare Gian Gualberto Archi, nel senso di una reazione imperiale, che si manifesta altresì nel tono polemico specie del secondo editto, alle istanze religiose e sociali che tendevano a vedere nell’uccisione *dolo* dello schiavo, anche se avvenuta in sede di *castigatio*, in ogni caso un omicidio, in una prospettiva che viceversa attesterebbe quindi un pur diffuso mutamento di sensibilità, che tendeva ormai a superare in maniera definitiva lo *ius vitae ac necis* del *dominus* sullo schiavo e che sovente doveva nel caso tendere a forzare in tal senso, sia pur in maniera sostanzialmente abusiva, l’interpretazione della normazione romana in materia.

Se tutto questo sembra testimoniare, specie nella resistenza dell’ordinamento giuridico a più liberali prospettive di *favor servi* affermantesi nella mentalità comune, un relativo dualismo nella visione dello schiavo propria dell’età tardoantica, la spiegazione di tale forse solo apparente contraddizione sembra poter essere rintracciata ancora una volta nella prospettiva cristiana del fenomeno, che se non valuta certo in maniera positiva lo schiavo in quanto tale, come talvolta può sembrare a semplicistiche prospettive proprie della mentalità moderna, d’altra parte giunge a salvarlo e a riscattarlo, come essere umano e quindi come cristiano, da tale sua condizione negativa, che tuttavia rimane in quanto tale sempre percepita come infima e quasi colpevole situazione di degrado e di abominio (si pensi in particolare al ricorso al termine ‘*macula*’ in riferimento alla dimensione di intangibile e tendenzialmente contagiosa inferiorità, non solo sociale ma altresì ontologica, dello schiavo: se infatti nelle fonti classiche esso compare solo in un passo di Modestino¹³² ed in un contesto relativamente tecnico, tale sostantivo ed il connesso verbo ‘*maculare*’ – di regola impiegati, in maniera strumentale alle conseguenze giuridiche della fattispecie, soprattutto agli effetti di situazioni e legami

¹²⁹) *Eph.* 6.5.

¹³⁰) *Tim.* 1.6.1.

¹³¹) *Concilium Illiberitanum, can. 5*: ‘*Si qua foemina furore zeli accensa flagris verberaverit ancillam suam, ita ut intra tertium diem animum cum cruciatu effundat, eo quod incertum sit voluntate an casu occiderit; si voluntate, post septem annos, si casu, post quinquennium tempore, acta legitima poenitentiae, ad communionem placuit admitti; quod si intra tempora constituta fuerit infirmata, accipiat communionem*’ (K.J. VON HEFELE, *Conciliengeschichte nach den Quellen bearbeitet*, I.1, Freiburg i.B., 1873, trad. franc. – *Histoire des Conciles d’après les documents originaux* – Paris, 1907, I.1, p. 224).

¹³²) 7 reg., D. 40.11.5.1.

carnali che compromettono la dignità sociale della persona nonché in vista della commissione di delitti e dell'effetto contaminante dell'eresia – vengono altresì usati in senso assoluto come intrinseci alla condizione di servitù in alcune costituzioni di età diocleziana¹³³ e, se pur non risultano usati dalle fonti tardoantiche¹³⁴, ritornano in maniera diffusa ed in certo modo scontata nel lessico legislativo giustiniano¹³⁵, ponendo così una non troppo implicita equiparazione tra chi si sia macchiato di un crimine o infanghi la chiesa con le proprie eresie e la condizione di chi sia soggetto a schiavitù). Per tal verso, sembrerebbe quindi di poter scorgere, in tale apparente dualità di prospettive verso lo schiavo (che per certi versi potrebbe persino ricordare la distinzione tra personalità giuridica di quest'ultimo nello *ius sacrum* pagano e la sua diversa dimensione di oggetto di *dominium* nello *ius humanum*), una falsariga di visuali entrambe perfettamente inquadrabili ed anzi del tutto coordinate nell'ambito del cristianesimo antico, che per un verso prende atto senza troppo contrastarla della visione mondana del fenomeno, tendendo a considerare lo schiavo come essere inferiore ed accettando tale situazione di soggezione al *dominus* come giusta ed inevitabile nella realtà terrena (e i canoni conciliari ed il diritto canonico, come ricordava Pier Giovanni Caron, ribadiscono reiteratamente tale posizione, scomunicando chi inciti gli schiavi alla disobbedienza verso i padroni e vietando ad esempio all'abate di manomettere gli schiavi dei monaci, che devono essere sollevati dal lavoro manuale, o vietando al vescovo di conferire ordini sacri a servi senza il consenso del *dominus*): ma che d'altra parte, nella più decisiva prospettiva religiosa, parifica di fronte a Dio, sulle orme di san Paolo¹³⁶, il libero e lo schiavo, riscattando la indubbia miseria terrena di quest'ultimo in una nuova dimensione salvifica che sul piano dell'eternità ed in relazione alla sua anima immortale lo rende persona umana al pari di ogni altro essere vivente (una prospettiva, dunque, non dissimile dall'atteggiamento cristiano verso la povertà, come si è visto percepito in se stesso come fenomeno negativo ma riscattato dalla nuova religione nell'inquadrarlo in un ordine superiore ed accettandolo così nella compagine della Chiesa).

4. E si può finalmente tornare al problema che ci si era in precedenza posto, ossia la verosimile possibilità che il crudele rigore delle pene tardoantiche e l'atteggiamento didascalico con cui l'imperatore si rivolge al suddito, per ammaestrarlo e indirizzarlo ad una retta vita conforme alle esigenze dell'Impero e della Chiesa, riflettano in realtà un fenomeno più generale, tale da informare a sé non solo la normazione in particolare criminale ed altre specifiche branche del diritto pubblico, ma gli stessi atteggiamenti di fondo che investono nella sua interezza il complessivo ordinamento romano-cristiano, coinvolgendo, soprattutto, lo stesso diritto privato nonché, in ultima analisi, la posizione sostanziale del *civis* di fronte allo Stato: prospettiva in cui i testi relativi alla fattispecie del *dominus* che incrudelisce sullo schiavo sembrano in effetti poter fornire anche qui notevoli spunti per illuminare le molteplici prospettive e le diverse mentalità giuridiche che fanno da sfondo alle norme in esame nel corso del tardo impero e quindi nei successivi contesti storici della normazione romano-cristiana.

Sotto tale aspetto, in effetti, appaiono estremamente rivelatrici del progressivo mutare della mentalità giuridica e della concezione del rapporto tra Stato e soggetto privato, ancora una volta, le motivazioni che via via giustificano nelle sue varie versioni la nota decisione di Antonino Pio relativa alle sevizie inferte dal *dominus* allo schiavo, che appunto compare in varie fonti classiche, post-classiche, giustiniane e bizantine.

In tale rescritto, indirizzato a Elio (o Aurelio) Marciano – che sembra essere stato un proconsole della Betica da tenere in ogni caso distinto dall'omonimo giurista – l'imperatore, in seguito alle richieste del governatore provinciale relative alle misure da prendere in ordine agli schiavi che disperati si rifugiano presso i templi o le statue del principe per sottrarsi alle sevizie e all'incrudelire dei proprietari,

¹³³) C.I. 7.16.9, 7.20.1 e 10.3.2.

¹³⁴) Si veda comunque *interp.* a *Nov. Maior.* 7.

¹³⁵) C.I. 1.4.2.4 e 8.51.3, nonché *Iust. inst.* 1.2.14.pr.

¹³⁶) *Cor.* 1.12.13 e *Gal.* 3.28.

costringeva questi ultimi a vendere lo schiavo, lasciandoli rifarsi sul prezzo così ottenuto (provvedimento sul quale, parrebbe, avrebbero influito altresì analoghe norme conosciute al mondo greco)¹³⁷.

Come mostra in particolare il riferimento finale al circoscritto provvedimento preso da Adriano nei confronti di una matrona particolarmente crudele nel punire le sue ancelle, l'esposizione di Ulpiano, ancora fedele al testo del rescritto di Antonino Pio (che compare altresì nella *Collatio Legum*)¹³⁸, riflette l'efficacia limitata della disposizione, in origine soltanto una contingente risposta alla richiesta di un governatore provinciale; ed è anzi stato notato come, nel finale del rescritto, il ricorso al termine '*admissum*' appaia per vari versi sottolineare come l'imperatore non intendesse con il suo intervento reprimere un *crimen*, ma semplicemente dichiarare illecito un determinato comportamento, senza che certo esso dovesse di per sé venire sussunto tra le fattispecie penalistiche, forgiando in ipotesi una nuova figura di reato: tutto ciò non si tradurrebbe dunque in una *accusatio*, ma in una tutela di fatto concessa ad un'umile lagnanza dello schiavo maltrattato, limitata ad ipotesi particolarmente gravi, così come avviene, analogamente, nell'ipotesi della tutela concessa a partire da Marco Aurelio e Lucio Vero al servo che abbia con i propri risparmi acquistato la libertà qualora il *dominus* si rifiuti invece di manometterlo¹³⁹.

Non si è quindi ancora troppo lontani da quell'ambito di limitato e pressoché occasionale intervento della *constitutio* imperiale nell'ordinamento vigente che caratterizza il sorgere di tale strumento, e che per vari versi si conserva a lungo specie in ordine a provvedimenti che, come quelli qui considerati, interferivano direttamente con principii fondamentali del diritto romano come la libertà del *dominus* nella gestione della *res*. Nell'enunciazione piuttosto asettica fornita dall'introduzione ulpiana, risulta quindi in linea di massima trattarsi di un provvedimento occasionale e di applicazione limitata, senza pretese sistematiche e soprattutto senza intenzioni rivoluzionarie sul regime della schiavitù: anche se non scevra di più immediate preoccupazioni di ordine pubblico – il rischio di tumulti connessi a tali fughe presso i templi di schiavi seviziati –, la prospettiva seguita appare risultare di tipo precipuamente etico, dando luogo a un imperativo morale che si traduce in un provvedimento estemporaneo piuttosto che in un divieto assoluto tale da incidere sulla costruzione generale dell'istituto, come in particolare sembra chiaramente attestare la sua motivazione – '*dominorum quidem potestatem in suos servos illibatam esse*' –, dove l'aggettivo '*illibatus*' (da '*libo*': ciò che è «intatto», «integro», «non diminuito», «puro» e quindi «senza macchia», così come avviene parallelamente nell'arcaico aggettivo '*delibutus*', di senso contrario, che significa «unto», «bagnato», «imbevuto», «impregnato») descrive appunto un obbligo morale del *dominus* di improntare il proprio comportamento verso lo schiavo a criteri di irreprensibilità e tendenziale perfezione che riflettono in particolare quella superiorità spirituale del proprietario rispetto al servo che, nella prospettiva filosofica antica, giustifica appunto, da Aristotele a Cicerone, la vigenza della schiavitù (si pensi tra l'altro a come tale aggettivo compaia ad esempio ancora nella legge italiana sull'avvocatura, che a proposito degli avvocati prescrive per essi il requisito di una «condotta specchiatissima ed illibata»)¹⁴⁰: un dovere etico, dunque, che in una prospettiva repubblicana sarebbe stato in certo modo da ascrivere, piuttosto che alla normazione giuridica in senso stretto, semmai alla *cura morum* demandata ai censori ed alle misure per così dire indirette attraverso cui essi la esercitavano, secondo visuali non ancora del tutto dimenticate ma anzi forse ancora del tutto perduranti in età imperiale ed in particolare in

¹³⁷) D. 1.6.2, Ulp. 8 *off. procons.*: '*Si dominus in servos saevierit vel ad impudicitiam turpemque violationem compellat, quae sint partes praesidis, ex rescripto Divi Pii ad Aelium Marcianum proconsulem Baeticae manifestabitur. cuius rescripti verba haec sunt: 'dominorum quidem potestatem in suos servos illibatam esse oportet nec cuiquam hominum ius suum detrabi: sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem iniuriam denegetur his qui iuste deprecantur. ideoque cognosce de querellis eorum, qui ex familia Iulii Sabini ad statuam confugerunt, et si vel durius habitos quam aequum est vel infami iniuria affectos cognoveris, venire iube ita, ut in potestate domini non revertantur. qui si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet me admissum severius executurum'. Divus etiam Hadrianus Umbricium quandam matronam in quinquennium relegavit, quod ex levissimis causis ancillas atrocissime tractasset*'.

¹³⁸) 3.3.3 (cfr. *infra*, nt. 148).

¹³⁹) D. 1.12.1.1 (Ulp. *l.s. off. praet. urb.*): '*Servos qui ad statuas confugerint, vel sua pecunia emptos ut manumittantur, de dominis querentes audiet*'.

¹⁴⁰) Regio decreto 27.11.1933, n. 1578, convertito in Legge 22.1.1934, n. 36, art. 17 comma 2.

epoca aureliana (si tenga del resto altresì presente come, in D. 1.6.2, introducendo il rescritto, Ulpiano parli altresì di padroni che costringono lo schiavo *'ad impudicitiam turpemque violationem'*: frasi in cui è forse possibile notare la presenza di echi forse del *de beneficiis* di Seneca).

La prospettiva cambia già in maniera contenuta ma sensibile nella sistematica delle *Institutiones* di Gaio¹⁴¹, ove, pur considerando il disposto del rescritto non di per sé immediatamente cogente, lo si reputa in ogni caso in sintonia con le direttrici di fondo dell'ordinamento, verosimilmente secondo una linea giurisprudenziale già affermatasi, e quindi, come tale, da applicare (*'... et ... recte fit ...'*) in via generale.

Qui non interessa ovviamente ripercorrere le tappe che, dalla libertà del padrone anche di uccidere lo schiavo, implicata in antico dalla potestà dominicale e forse sanzionata nei suoi eccessi soltanto a livello di provvedimenti censorii, conducono con Antonino Pio ad una normazione che giunge a sancire la responsabilità penale del *dominus* che arrivi senza motivo a tale azione, né tantomeno tornare ai dubbi sull'ipotetico carattere glossatorio del passaggio gaiano (*'et quodcumque ... adquiritur'*) tra i due paragrafi, o ai problemi circa la forma avverbale *'supra modum'*, che la dottrina si pose molti anni or sono, ma che appaiono alla luce dei più recenti studi sul passo ormai superati: è infatti sufficiente considerare la motivazione che Gaio reca a giustificazione della *ratio* di tale duplice provvedimento imperiale (sia la statuizione relativa all'uccisione dello schiavo sia quella relativa alle sevizie sarebbero state entrambe prese, stando alla *pabraphrasis* di Teofilo, nella medesima occasione)¹⁴², in un contesto che muove dal riferimento alla situazione giuridica del *prodigus* (nella quale, si potrebbe dire in una prospettiva un po' positivista ed ottocentesca, vengono meno quelle ragioni di utilità generale per cui l'ordinamento riconosce ai consociati la cosiddetta autonomia giuridica), e che si concreta nell'affermazione secondo cui non si deve usare malamente del proprio diritto (*'recte fit: male enim nostro iure uti non debemus'*).

Tale elemento, in Gaio, pur giustificando una non trascurabile limitazione dello *ius abutendi* che spetterebbe al *dominus* secondo i principii generali (nonché di quella *vitae necisque potestas* che gli compete, com'è noto, altresì sui figli), appare in ogni caso rimanere circoscritto ad un criterio generale sostanzialmente metagiuridico (qualcuno ha parlato di «dimesso e subalterno moralismo» di Gaio, anche se, come ha messo in luce Renato Quadrato, sembra che viceversa qui Gaio tenda semmai, almeno per alcuni versi, ad una pur rispettosa presa di distanza dal provvedimento imperiale), che sottopone a limiti di giustizia e di equità l'esplicazione di un diritto quantomeno nei suoi aspetti più estremi (una restrizione che, del resto, segue tradizionali modelli etici che non solo sul piano filosofico ma altresì su quello giuridico si impenniavano in particolare sul concetto di *'modus'*, in una falsariga ove, d'altra parte, l'accento cade qui sul dovere del *dominus* a *'bene agere'* piuttosto che sulla tutela dello schiavo in sé considerata): lasciando quindi per tal verso intatto – pur muovendo in qualche modo verso una teoria che sarà quella dell'«abuso del diritto» – il principio dell'assoluta libertà che di massima compete al *dominus* rispetto alle sue proprietà (non a caso, infatti, Gaio muove appunto dallo *ius vitae ac necis* del *dominus*)¹⁴³, e ponendovi argini soltanto in ipotesi particolari ed anzi estreme, connesse, come qui avviene, alla particolare condizione del *servus*, che come si è usi dire è *res* ma altresì *persona* (e non è del resto da dimenticare come sia normale, in Gaio, collegare un po' tautologicamente la *ratio* di una norma alla stessa esigenza sostanziale appagata con l'introduzione di essa). In ogni caso, nella procedura così introdotta per recare *auxilium* al servo maltrattato, e nella conse-

¹⁴¹ *Inst.* 1.52-53: *'In potestate itaque sunt servi dominorum. quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes paeque gentes animadvertere possumus dominis in servos vitae necisque potestatem esse, et quodcumque per servum adquiritur, id domino adquiritur. Sed hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt, licet supra modum et sine causa in servos suos saevire: nam ex constitutione [sacratissimi] imperatoris Antonini, qui sine causa servum suum occiderit, non minus teneri iubetur, quam qui alienum servum occiderit. sed et maior quoque asperitas dominorum per eiusdem principis constitutionem coercetur: nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui ad fana deorum vel ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere. et utrumque recte fit: male enim nostro iure uti non debemus; qua ratione et prodigus interdicitur bonorum suorum administratio.'*

¹⁴² Theoph., *par.* 1.8.2 (cfr. *infra*, nt. 164).

¹⁴³ *Inst.* 1.52.

guente prassi di *audire* lo schiavo rifugiatosi presso i templi¹⁴⁴, probabilmente in relazione soprattutto a problemi di tutela dell'ordine pubblico, si è comunque introdotto un criterio potenzialmente alquanto rivoluzionario nei suoi ancora impliciti sviluppi futuri, che pone il *dominium ex iure Quiritium* in una prospettiva che non è più soltanto individualistica, ma altresì di tipo sociale (sia pure in una dimensione qui ancora di ordine soltanto morale e non già economico, come invece accadrà in successive versioni della norma).

D'altra parte – per quanto qualcuno abbia sostenuto (forse con qualche esagerazione, specie in vista della specificazione *'hoc tempore'*) che qui Gaio tenda a presentarla come un principio generale quasi di *ius gentium* e financo di diritto naturale (*'sed hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt, licet supra modum et sine causa in servos suos saevire'*) –, tale regola, pur a volte giudicata «quasi rivoluzionaria», sembra in realtà limitarsi ad incidere sui limiti del *dominium* in base a criteri alquanto generici e blandamente filosofici, senza nulla concedere, propriamente, a qualsiasi riconoscimento giuridico di un diritto di integrità personale dello schiavo (così come, del resto, la facoltà di uccidere lo schiavo non viene di per sé meno, e il proprietario che eserciti su di lui lo *ius vitae ac necis* è punito dal rescritto soltanto qualora lo abbia fatto – così come del pari avviene per le sevizie – appunto *is sine causa*': *'... qui sine causa servum suum occiderit ...'*, come enfatizzerà il corrispondente passo di Teofilo, che verrà esaminato tra breve, parlando esemplificativamente di una «giusta causa» – *δικα αἰτίας ἐὸ λόγου* – ove il *dominus* sorpenda il servo con la propria moglie o questi alzi le mani su di lui)¹⁴⁵. In effetti, come ha efficacemente prospettato ancora Renato Quadrato, in parte sulle orme di Pietro Bonfante, che si limitava a parlare a tale proposito di una «vaga analogia», qui Gaio sembra porsi in una prospettiva più etica che giuridica, simile a quella che, in *inst.* 2.108, lo conduceva ad affermare che, sebbene giuridicamente il testatore possa avvalersi come testimoni dell'erede o di persona a lui sottoposta, tuttavia (*'sed tamen'*) egli deve per quanto possibile evitare di avvalersi di questa facoltà: *'minime hoc iure uti debemus'*, dove, se *'minime'* risulta qui tendenzialmente quasi un surrogato di *'non'*, l'invito sembra forse più blandamente quello di ricorrere a tale possibilità, giuridicamente ammessa e tuttavia ritenuta sconveniente, soltanto nelle ipotesi in cui non si possa fare altrimenti, poiché nella normalità dei casi essa, per quanto formalmente esercitata *iure*, rappresenta in sostanza un abuso ed un comportamento tutt'altro che irreprensibile¹⁴⁶.

In ogni caso, se in Gaio la visuale è ancora quella di un rescritto che nel suo significato va oltre il singolo caso, autorizzando così il giurista ad estendere i principii di fondo in esso contenuti ad una generalità di situazioni, già nella *Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum*, come sovente avviene nelle compilazioni di tale periodo, si riporterà il testo della costituzione esponendone direttamente il dettato come generale norma vigente, ed in effetti qui il rescritto di Antonino Pio, nel § 3.3.3, corrispondente al ricordato D. 1.6.2 di Ulpiano¹⁴⁷, risulta acquistare un significato ed una definitività normativa alquanto diversa, diventando *tout court* un divieto di specifico ambito *lato sensu* criminale, dato che esso segue in tale contesto (*coll.* 3.3.2) una citazione delle *Pauli sententiae* (5.23.6)¹⁴⁸ in cui l'uccisione dello schiavo, in un perfetto dualismo di fattispecie di ordine penale, viene senz'altro qualificata come omicidio se volontaria, mentre, se involontaria, come ipotesi in ogni caso ricadente sotto le previsioni del rescritto in questione, in una prospettiva ove quindi l'uso immoderato della violenza nella *castigatio* del servo viene comunque condannata come contrario alle direttrici, se non ai principii, dell'ordinamento: si è ormai quindi in certo modo al di fuori dalla costruzione dello *ius vitae ac necis*

¹⁴⁴) D. 1.12.1.1.

¹⁴⁵) Theoph., *paraphr.* 1.8.2 (cfr. *infra*, nt. 164).

¹⁴⁶) Gai., *inst.* 2.108: *'is vero qui in potestate heredis aut legatarii est, cuiusve heres ipse aut legatarius in potestatem est, quique in eiusdem potestate est, adeo testis et libripens adhiberi potest, ut ipse quoque heres aut legatarius iure adhibeantur. sed tamen quod ad heredem pertinet, quique in eius potestate est, cuiusve is in potestate erit, minime hoc iure uti debemus'*.

¹⁴⁷) *'Si dominus in servum saevierit vel ad impudicitiam turpemque violationem compellat, quae sint partes praesidis, ex rescripto divi Pii ad Aurelium Marcianum proconsulem Baeticae manifestatur. Cuius rescripti verba haec sunt: 'dominorum quidem potestatem in suos servos inlibatam esse oportet'*.

¹⁴⁸) *'Servus si plagis defecerit, nisi id dolo fiat, dominus homicidii reus non potest postulari: modum enim castigandi et in servorum coercitione placuit temperari'*.

del *dominus* sullo schiavo, e la morte involontaria di quest'ultimo in sede di *coërcitio* viene sì considerata non punibile, ma non più esercizio di un diritto del *dominus* (e si noti la non trascurabile incongruità logica in cui in effetti cade il testo, affermando prima che se la morte non avviene *dolo* il *dominus* non è punibile, per aggiungere poi, proprio come spiegazione della regola testé enunciata, il diritto del *dominus* ad una moderata – ‘*modus*’ – *correctio* e *coërcitio* del servo, mentre invece, se il servo muore per le punizioni inflittele, la *correctio* e la *coërcitio*, evidentemente, troppo moderate non devono affatto esserlo state). Analogamente, l'*epitome Gai* (1.3.1)¹⁴⁹ sembra senza problema seguire tale netta alternativa delle cause di morte del servo sottoposto a punizione, dove, al di là dell'affermazione anch'essa un poco incongrua secondo cui, nella lettera del passo, il *dominus* avrebbe la *licentia* di uccidere il servo purché questo avvenga ‘*casu*’, le due fattispecie vengono comunque presentate in maniera unitaria (l'uccisione dello schiavo) e poi distinte agli effetti della loro punibilità a seconda della volontarietà o meno di tale conseguenza (analoghe prospettive, infine, sono a loro volta seguite altresì dalla *interpretatio* a C.Th. 9.12.2, corrispondente a *Brev.* 9.9.1)¹⁵⁰.

Del resto, si è visto come anche le due costituzioni di Costantino (C.Th. 9.12.1-2), pur distinguendo da un punto di vista del tutto estrinseco gli strumenti usati per la *correctio* dello schiavo agli effetti della volontarietà o meno dell'omicidio, in ogni caso si impernino sostanzialmente sulla medesima distinzione tra uso moderato o meno della *dominica coërcitio* sul servo, e come d'altra parte, se pur specie nella seconda di esse ribadiscono il permanere integro (*incolume*) del diritto del proprietario sul proprio schiavo e quindi della sua *dominica potestas* nel punirlo con mezzi sia pur «normali» (*simplicibus quaestionibus*), d'altra parte lo facciano più che altro strumentalmente, in maniera polemica verso coloro che vorrebbero punire sempre e comunque come omicidio l'uccisione dello schiavo in sede di *castigatio*: senza che quindi tale pur legittima facoltà del *dominus* possa comunque estendersi alla sua uccisione, la quale, se anche non punita qualora involontaria, viene in ogni caso inquadrata in normali parametri criminalistici essendo ormai del tutto fuoriuscita dagli schemi dello *ius vitae ac necis* in cui lo collocava il diritto classico (istituto che del resto, com'è noto, Costantino abolisce implicitamente per quanto riguarda il *filius familias*)¹⁵¹: e per tal verso appare anzi notevole come una costituzione di Valentiniano e Valente¹⁵², nell'improntare la liceità della *correctio* dei minori a consimili criteri sempre impernati sulla normalità dei modi impiegati¹⁵³, nel preambolo giunga addirittura a costruire lo ‘*ius emendandi propinquorum*’ non più quale diretta estrinsecazione della *patria potestas* (dato che tale ‘*ius emendandi*’, come la costituzione dichiara, si modella sul ‘*ius patrium*’, risultando anzi per vari versi alcunché di preesistente alla norma stessa e modellato anzi nel suo ambito sostanziale dal costume), bensì come facoltà concessa dall'imperatore (*tribuimus potestatem*) ai membri anziani della famiglia nei confronti dei minori loro sottoposti¹⁵⁴ (e si potrebbe per tal verso notare come, così come viene presentato, tale ‘*ius emendandi*’, pur competendo a *seniores* e *propinqui*, non escluda di per sé il *pater* o in ogni caso chi eserciti propriamente la *patria potestas*, giungendo così a limitare altresì la posizione di questi ultimi; da sottolineare, infine, come per altro verso la locuzione ‘*neque ... in inmensum extendi volumus*’ appaia non troppo distante dalla locuzione ‘*nem vero immoderate*’ cui ricorreva Costantino in C.Th. 9.12.1, rinviandosi in entrambi i casi ad una relativamente conte-

¹⁴⁹) ‘*In potestate itaque dominorum sunt servi; quam potestatem omnes gentes habere certum est. Sed dstringendi in servos dominis pro sua potestate permittitur; occidendi tamen servos suos domini licentiam non habebunt, nisi forte servus, dum pro culpa modo caeditur, casu forsitan moriatur ...*’.

¹⁵⁰) ‘*Si servus, dum culpam dominus vindicat, mortuus fuerit, dominus culpa homicidii non tenetur, quia tunc homicidii reus est, si occidere voluisse convincitur. nam emendatio non vocatur ad crimen*’.

¹⁵¹) C.Th. 9.15.1.

¹⁵²) C.Th. 9.13.1 = C.I. 9.15.1.pr.-2.

¹⁵³) ‘*... neque nos in puniendis morum vitiiis potestatem in inmensum extendi volumus, sed iure patrio auctoritas corrigat propinqui iuvenis erratum et privata animadversione conpescat. Quod si atrocitas facti ius domesticae emendationis excedit, placet enormis delicti reos dedi iudicum notioni*’.

¹⁵⁴) ‘*In corrigendis minoribus pro qualitate delicti senioribus propinquis tribuimus potestatem, ut, quos ad vitae decora domesticae laudis exempla non provocant, saltem correctionis medicina compellat*’.

nuta *emendatio*: tanto che, così come avveniva in quest'ultima costituzione, la *interpretatio*¹⁵⁵ concretizza anche per i minori tale limite nell'uso di normali *verbera* e quindi nella esclusione di più devastanti strumenti punitivi).

Nel complesso, dunque, la normazione costantiniana, se per un verso risulta sostanzialmente rifarsi alla distinzione originaria tra omicidio volontario ed uccisione *casu* dello schiavo avvenuta in sede di normale *coërcitio* che già compare nelle fonti classiche e nelle altre fonti tardoantiche già ricordate (tanto che in C.Th. 9.12.1 si ricorre ad una locuzione quale '*immoderate suo iure uti*', alquanto prossima al gaiano '*male nostro iure uti*'¹⁵⁶, fornendo così ulteriori spunti alla critica interpolazionistica che una volta cercava di individuare glossemi anche nelle *Institutiones*), d'altra parte «traduce» tale distinzione di atteggiamenti soggettivi della volontà nell'aspetto estrinseco del mezzo coercitivo usato, legando una sorta di presunzione di volontà omicida all'uso di sistemi punitivi spropositati ed escludendola invece nell'ipotesi di normali mezzi di *castigatio*. Una distinzione, questa, apparentemente alquanto rozza ed estrinseca rispetto all'accertamento del reale atteggiamento psicologico del soggetto se la si esamina dal punto di vista moderno della piana differenziazione penalistica tra omicidio volontario ed involontario, e che infatti, come si è ricordato, ha creato non pochi dubbi specie nell'assenza di ogni limite di qualsivoglia tipo nella fustigazione dello schiavo *virgis aut loris*, ma che d'altra parte, nella prospettiva antica, può forse assumere un significato più compiuto e sistematicamente dignitoso nella sua sottostante costruzione logico-giuridica se si tiene presente – specie in relazione agli sviluppi criminalistici delle teorizzazioni aristoteliche relative alla *prava voluntas* di chi compie determinati reati secondo particolari modalità di azione che ne denunciano di per sé la malvagità propensione criminale (di cui di recente si è egregiamente occupato Giunio Rizzelli) – l'antica distinzione di diritto greco antico tra omicidio premeditato e non premeditato (φόνος ἐκ προνοίας e φόνος μὴ ἐκ προνοίας), che nelle sue implicazioni di fondo appare sopravvivere a lungo nella visione antica ed in particolare altresì romana: distinzione in cui, se il primo termine indica appunto l'omicidio commesso con la preventiva e specifica volontà di uccidere, nel secondo tendono a venire ricompresi varie fattispecie – dall'omicidio d'impeto a quello preterintenzionale sino a quello involontario –, secondo una diversa distinzione che scinde e quindi condanna come più grave l'uccisione compiuta appunto con la prava volontà di uccidere, mentre tende a conglobare, in quanto meno riprovevole rispetto alla prima, ogni altro tipo di omicidio privo di tale più restrittivo e specifico atteggiamento della volontà. Ed in effetti, per un verso, l'uso di tali inusitati mezzi di correzione¹⁵⁷ parrebbe risultare di per sé significativo appunto soltanto in quanto esso costituisce l'aspetto esteriore di una preordinata e malvagia volontà di incrudelire sullo schiavo sino alla sua uccisione (*sed tunc reus homicidii sit*), mentre d'altra parte, in questa prospettiva, non sembra più così strano come a prima vista appariva il fatto che, se invece si usano normali mezzi di correzione¹⁵⁸, tale volontà omicida risulta mancare, e che dunque, anche qualora l'eccesso provochi la morte dello schiavo, la circostanza che inizialmente il *dominus* abbia deciso di usare tali usuali strumenti ed abbia quindi seguito modalità ammesse di *coërcitio* (*nec vero immoderate suo iure utatur*) escluda di per sé tale estremo atteggiamento psicologico, che implicitamente preventiva sin dall'inizio la eventuale morte dello schiavo scegliendo mezzi punitivi idonei a tale esiziale fine: cosicché appare alquanto meno incomprensibile che, se il *dominus* sceglie invece normali strumenti di *castigatio*, non si stia a considerare (*dierum distinctione sive interpretatione depulsa*) l'intensità e la durata di tale punizione né l'intervallo con cui segue la morte, e neppure si attribuisca, soprattutto, rilevanza decisiva all'atteggiamento psicologico del responsabile, che oggi potremmo sussumere nell'omicidio d'impeto o in quello preterintenzionale

¹⁵⁵) *Interpr.* a C.Th. 9.13.1, corrispondente a *Brev.* 9.10.1

¹⁵⁶) *Inst.* 1.53.

¹⁵⁷) '*... si voluntate eum vel ictu fustis aut lapidis occiderit vel certe telo usus letale vulnus inflixerit aut suspendi laqueo praecipit vel iussione taetra praecipitandum esse mandaverit aut veneni virus infuderit vel dilaniaverit poenis publicis corpus, ferarum vestigiis latera persequendo vel exurendo admotis ignibus membra aut tabescentes artus atro sanguine permixta sanie defluentes prope in ipsis adegerit cruciatibus vitam linquere saevitia immanium barbarorum ...*'.

¹⁵⁸) '*... si virgis aut loris servum dominus adflixerit aut custodiae causa in vincla coniecerit ...*'.

ovvero in quello colposo, ma che invece si consideri semplicemente il *dominus* comunque non perseguibile come omicida (*“nullum criminis metum mortuo servo sustineat”*) in quanto non colpevole dell'unica forma di assassinio che in realtà si intendeva reprimere, ossia quello compiuto con prava volontà ed implicita premeditazione (né è qui il caso di soffermarsi su come tale criterio discrezionale ricordi per vari versi la moderna distinzione tra colpa grave e dolo eventuale).

5. In ogni caso, se approfondire quest'ultimo pur non secondario aspetto ha ormai condotto l'indagine un poco lontano dall'elemento che qui soprattutto interessa, ossia la significatività di tali testi agli effetti della nuova visione del rapporto tra privato e potere imperiale, che in particolare può ritrovarsi negli sviluppi successivi dell'editto di Antonino Pio relativo ai maltrattamenti dello schiavo, quanto a questo punto soprattutto conta sottolineare è in particolare come in ogni caso sino alla normazione postclassica la tutela dello schiavo appaia per vari versi incerta tra il tradizionale rispetto per l'integrità del diritto del *dominus* sullo schiavo e l'interesse pubblico ad impedire le sue estreme estrinsecazioni connesse all'originario suo *ius vitae ac necis*, così da imperniare quindi i limiti della *dominica potestas* in un uso normale della *coercitio* sullo schiavo che non si spinga alla sua preordinata uccisione, sulla base del rinvio ad un criterio ideale di *modus* e di *moderatio* che Gaio tende a inquadrare in un più generale parametro di buon uso del proprio diritto (*“male enim nostro iure uti non debemus”*): secondo una falsariga che dunque, muovendo come si è visto quasi da un ambito di *cura morum* parallela alle concrete prescrizioni del diritto positivo quale era in origine quella dei censori, arriva con Costantino ed i suoi successori a privare ad ogni effetto giuridico il *dominus* della libertà di gestire come vuole la *coercitio* dello schiavo, consentendogliela esclusivamente in più o meno precisi limiti connessi a criteri appunto di tradizionale normalità. Soprattutto, però, non risulta ancora venire per tal via intaccato quel nucleo nevralgico costituito, in una società che non ha ancora superato in tutte le sue implicazioni costruttive l'atteggiamento liberale classico, dal riferimento esclusivo all'interesse del *dominus* in ordine all'uso e all'utilità dello schiavo, che rimane improntato a suo esclusivo vantaggio in una prospettiva sempre di autonomia e per così dire di «originarietà» del diritto di proprietà, di cui il titolare continua a rimanere dunque l'esclusivo referente, senza ancora sensibili intromissioni da parte della sfera pubblica (anche se, come si è accennato, una nuova impostazione costruttiva comincia ad emergere da costituzioni quali ad esempio C.Th. 9.13.1, di Valentiniano e Valente, in cui anche una facoltà di per sé naturale quale la *correctio* dei minori sottoposti alla potestà dei parenti tende a venire vista come una *potestas* attribuita a questi ultimi dall'imperatore).

Ogni traccia della non definitiva ed in fondo blanda prospettiva classica, che inibisce al *dominus* di inferire sullo schiavo senza peraltro mettere in discussione l'assolutezza del suo diritto – prospettiva del resto già tendenzialmente irrigidita in una regola assoluta nel tardo impero –, verrà in ogni caso del tutto meno nell'ottavo titolo del libro I delle *Institutiones* giustinianee (titolo che risulta utilizzare principalmente la trattazione gaiana, essendo da rifiutare, secondo i più recenti studi, le ipotesi una volta avanzate in ordine alla derivazione della *‘maior asperitas dominorum’* del rescritto di Antonino Pio in esse riportato da una più ampia stesura riferita, in ipotesi, da altre fonti esagogiche epiclassiche): qui l'esposizione gaiana di tale regola viene ripetuta pressoché alla lettera ma con alcune varianti e soprattutto alcune aggiunte di non trascurabile importanza, se non da un punto di vista strettamente normativo, quantomeno in una prospettiva per così dire storico-culturale di ricostruzione delle diverse mentalità giuridiche (e non soltanto, ovviamente, in relazione alla prevedibile scomparsa dei templi pagani – *‘fana deorum’* –, censurati dai compilatori cristiani). Del resto, la prima parte (sino a *‘coercetur’*) del § 53 del primo libro delle *Institutiones* di Gaio è tra l'altro altresì riportata in D. 1.6.1.2¹⁵⁹, con modifiche minime ma significative che coincidono in larga parte nella loro impostazione di fondo con quelle operate nelle *Institutiones* giustinianee (come in particolare il passaggio

¹⁵⁹) *‘Sed hoc tempore nullis hominibus, qui sub imperio Romano sunt, licet supra modum et sine causa legibus cognita in servos suos saevire. nam ex constitutione divi Antonini qui sine causa servum suum occiderit, non minus puniri iubetur, quam qui alienum servum occiderit. sed et maior asperitas dominorum eiusdem principis constitutione coercetur ...’*

da ‘*sed hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus*’ a ‘*sed hoc tempore nullis hominibus, qui sub imperio Romano sunt*’, che nelle *Institutiones* diviene ‘*sed hoc tempore nullis hominibus qui sub imperio nostro sunt*’), mostrando così verosimilmente la cosciente intenzionalità dei compilatori in tale intervento.

Il passo delle Istituzioni imperiali (1.8.1-2) si rifà prima, come accennato, a Gai., *inst.* 1.52-53, e quindi riproduce il rescritto di Antonino Pio riportato da Ulpiano in D. 1.6.2, omettendo l’introduzione del giurista ed il finale che egli aggiungeva ricordando la matrona che Adriano ‘*quinquennio relegavit*’ poiché aveva punito atrocemente un’*ancilla* per una colpa lievissima¹⁶⁰.

Al di là del fatto, già di per sé non poco significativo, che al semplice richiamo gaiano ad una ‘*causa*’ (‘*et sine causa in servos suos saevire*’) che possa giustificare la severità della punizione dello schiavo si è sostituito il più specifico e circoscritto presupposto di una ‘*causa legibus cognita*’, cui si aggiunge il precedente divieto che ciò possa comunque avvenire ‘*supra modum*’ (‘*nullis hominibus ... licet sine causa legibus cognita et supra modum in servos suos saevire*’), qui non risulta più trattarsi di una limitazione contingente del diritto di proprietà dovuto a un principio di umanità, né convincono fino in fondo, quale reale *ratio* della norma, i rilievi utilitaristici (‘*sed dominorum interest ...*’) che già comparivano nel rescritto imperiale e di cui le *Institutiones* imperiali appaiono ancor più prodighe (tra l’altro, nel riportare il testo del rescritto di Antonino Pio, già in *coll.* 3.3.5-6 – che riproduce nel finale un passo di Ulp. 8 *off. proc.* che non compare in D. 1.6.2¹⁶¹ – risulta che nel II secolo d.C. l’imperatore avrebbe semmai tenuto presenti, come si è accennato, in primo luogo problemi di ordine pubblico legati alla possibilità di disordini e sedizioni).

Ma quello che risulta soprattutto mutare notevolmente, una volta inserito nel testo normativo delle *Institutiones* imperiali, è lo stesso dettato del rescritto: in origine, si trattava infatti della motivazione di una decisione relativa ad un caso particolare, la cui statuizione venne poi estesa dalla giurisprudenza in via analogica (e si è avuto modi di accennare per tal verso a quelle che appaiono, da parte di Gaio, caute ma significativa prese di distanza da un’accettazione acritica del provvedimento), ma qui la scelta di riportare nella sua interezza il passo di Antonino Pio – sia essa stata o meno una decisione cosciente in tutte le sue conseguenze – fornisce una nuova e fortissima enfasi alle notazioni moraleggianti dell’imperatore, come in particolare la frase ‘*nec quiquam homini ius suum detrahi*’, che sembra estendere ad ogni essere vivente e quindi anche allo schiavo il ‘*suum cuique tribuere*’ degli *iuris praecepta* di Ulpiano¹⁶², mentre d’altra parte l’osservazione, forse del tutto generica nel rescritto, secondo cui ‘*dominorum interest ne auxilium ... denegetur his qui iuste deprecantur*’ sembra in tale nuovo contesto giuridico-prescrittivo evidenziare sino in fondo le sue incongruità logiche e la sua lata ipocrisia di fondo, dato che – se può essere in astratto vero che i padroni degli schiavi hanno interesse a non negare aiuto a questi qualora giustamente si lamentino di crudeltà, fame od offese intollerabili – nel caso in questione è, per ipotesi stessa, proprio il *dominus* ad avere posto in essere tali situazioni (‘*si intolerabilis videatur dominorum saevitia*’), e non ha quindi senso dire che il *dominus* ha interesse ad ascoltare le implorazioni dello schiavo, quando invece si dovrebbe semmai affermare che è interesse del *dominus* non incrudelire sullo schiavo e portarlo alla disperazione: e infatti a pre-

¹⁶⁰) *Inst. inst.* 1.8.1-2: ‘*In potestate itaque dominorum sunt servi. quae quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes paeaeque gentes animadvertere possumus, dominis in servos vitae necisque potestatem esse, et quodcumque per servum adquiritur id domino adquiritur. Sed hoc tempore nullis hominibus qui sub imperio nostro sunt licet sine causa legibus cognita et supra modum in servos suos saevire. nam ex constitutione divi Pii Antonini qui sine causa servum suum occiderit, non minus puniri iubetur quam qui servum alienum occiderit. sed et maior asperitas dominorum eiusdem principis constitutione coercetur. nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis qui ad aedem sacram vel ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur servos bonis condicionibus vendere, ut pretium dominis daretur: et recte; expedit enim rei publicae, ne quis re sua male utatur. cuius rescripti ad Aelium Marcianum emissi verba haec sunt: ‘dominorum quidem potestatem in suos servos illibatam esse oportet nec cuiquam hominum ius suum detrahi. sed dominorum interest, ne auxilium contra saevitiam vel famem vel intolerabilem iniuriam denegetur his qui iuste deprecantur. ideoque cognosce de querellis eorum qui ex familia Iulii Sabini ad statuam confugerunt, et si vel durius habitos quam aequum est, vel infami iniuria affectos cognoveris, veniri iube, ita ut in potestatem domini non revertantur. qui Sabinus, si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet, me admissum severius exsecuturum’.*

¹⁶¹) Cfr. O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis*, Leipzig, 1889, rist. Graz, 1960, II, c. 981, n. 2213 s.

¹⁶²) 1 *reg.*, D. 1.1.10.1.

stare ascolto alle giuste proteste degli schiavi qui non è certo il *dominus*, come implicato dalla lettera della frase, ma semmai il governatore provinciale (*ideoque cognosce de querellis eorum ...*), che su ordine appunto dell'imperatore si sostituisce al proprietario, provvedendo a venderli e dando poi al proprietario quanto ricavato, *'ita ut in potestatem domini non revertantur'*.

Se quindi in tale nuovo contesto legislativo le notazioni inizialmente moraleggianti del rescritto acquistano un nuovo significato che diviene altresì strettamente giuridico, ed in particolare la giustificazione in origine soltanto etica delle proteste dello schiavo (*'iuste deprecantur'*) sembra ricevere una sorta di riconoscimento e legittimazione normativa nella sua rilevanza agli effetti dell'intervento statale, il significato ultimo della trattazione recata dalle *Institutiones* giustiniane alla fine risulterà appunto una sorta di avocazione al potere pubblico della gestione della forza-lavoro costituita dagli schiavi.

La necessità del carattere *'illibatus'* della *potestas dominorum*, in effetti, appare innanzitutto giustificare in generale provvedimenti statuali che nel caso limitino la *dominica potestas* nell'ipotesi che il comportamento del proprietario non risponda a tale criterio: o più esattamente, legittimare a porre in assoluto dei confini alla sua libertà di disposizione a tutela di tali principii generali di ordine pubblicistico; i compilatori, infatti, non parlano più di un cattivo uso del proprio diritto, come faceva Gaio (*'male enim nostro iure uti non debemus'*)¹⁶³, da condannarsi in una prospettiva più che altro etica, bensì, come è stato osservato, direttamente di cattivo uso della *res* (*'... ne quis re sua male utatur ...'*), con una differenza che, per quanto apparentemente lieve, pone quindi l'accento sul bene in se stesso e sulla sua generale utilizzazione nella complessiva economia dello Stato, e non più sull'aspetto più estremo e quindi più circoscritto dell'abuso del diritto (in un contesto normativo, quindi, che dal piano privatistico si sposta in maniera quasi impercettibile e tuttavia definitiva su quello della regola pubblicistica).

Per tal verso, se le *Institutiones* sono com'è noto un luogo in cui i compilatori giustinianeî – anche se non del tutto liberi dal dover lavorare su materiali normativi preesistenti, come avviene invece nelle *Novellae* – in ogni caso adattano con una certa autonomia i modelli classici via via impiegati e lasciano quindi emergere più che altrove le fondamenta ideologiche generali sottese all'assetto normativo di cui è espressione il *Corpus Iuris*, dando più esplicitamente conto delle innovazioni da esso in concreto recate, risulta dunque non poco significativo come al gaiano *'male enim nostro iure uti non debemus'*, relativamente innocuo nella sua genericità, siano state sostituite le parole *'expedit enim rei publicae, ne quis re sua male utatur'*, dove al lato principio di giustizia di ordine più che altro filosofico del giurista del II secolo d.C. si è sostituita una giustificazione che molto più concretamente fa perno su un interesse generale dello Stato all'accorto impiego della proprietà privata: motivazione che quindi appare di per sé idonea a costituire un positivo paradigma cui vanno commisurate le possibili estrinsecazioni di ogni diritto di sfruttamento della *res* da parte del *dominus* (si noti infatti come tra l'altro sia scomparso anche il parallelo con la fattispecie del *prodigus*, che nel testo gaiano ha del resto diviso la dottrina tra chi lo trovava «ammirevole» e chi lo considerava invece iniferente, ma che in ogni caso fondava la regola su di un semplice elemento blandamente analogico, e che d'altra parte, nel suo valore argomentativo, ancorava la norma ad impostazioni meramente privatistiche che ora vengono sostituite da prospettive di ordine invece precipuamente pubblicistico): tale criterio, dunque, risulta così riguardare, almeno potenzialmente, il *dominium* in quanto tale e non solo la proprietà degli schiavi, e d'altronde non sembra più trattarsi di una circoscritta eccezione in negativo alla libertà dispositiva del *dominus*, ma di un paradigma generale cui quest'ultima va senz'altro positivamente commisurata in tutte le sue estrinsecazioni, conformandola in quanto tale ad una utilità generale, incarnata dallo Stato, che strutturalmente sembra pervenire a costituire almeno per tal verso la giustificazione ultima (*'expedit enim rei publicae'*) dell'autonomia privata (intesa nel suo senso più ampio) concessa al cittadino.

Ed in effetti si può notare come emerga ormai qui un nuovo rapporto, e quindi un nuovo confine, tra l'interesse privato e l'interesse pubblico, e, di riflesso, tra il diritto privato e quello pub-

¹⁶³) *Inst.* 1.52.

blico, codificando in una maniera più piana e definitiva, in una sorta di *utilitas communis*, quella contrapposizione tra *utilitas publica* ed *utilitas privata* o *singulorum* che già aveva acquistato un rilievo, forse nella sua prima novità persino maggiore rispetto al contesto giustiniano, nel periodo postclassico e nell'ambito dei nuovi assetti innanzitutto economici che lo caratterizzano (non si dimentichi del resto l'ovvia nuova valenza assunta dalla schiavitù dopo il tramonto del sistema produttivo schiavistico e la diffusione di sistemi di dipendenza di altro tipo quali in primo luogo la cosiddetta servitù della gleba: e se anzi quest'ultima figura è com'è noto introdotta nell'interesse pubblico, e soprattutto a garanzia delle finalità fiscali dello Stato, non sembra per tal verso strano che anche il più antico istituto della schiavitù si impronti ormai ad analoghe prospettive, privilegiando per così dire la sua funzione produttiva nell'economia imperiale a discapito di quell'autonomia privata che ne era stata a lungo l'unico referente nell'economia liberistica romana). Se anzi taluno aveva già osservato – forse con una certa forzatura – a proposito del parallelo passo gaiano e dell'età del principato ad esso sottesa come i principii umanitari dello stoicismo riescano ad imporsi solo attraverso una ideologia sempre più marcatamente autocratica ed universalistica in cui l'Imperatore, ormai tendenziale padrone di tutti, diviene arbitro superiore di ogni umana contesa, sembra in ogni caso pressoché certo che in età cristiana simili mutamenti, anche nell'ambito delle nuove prospettive ideologico-religiose, si compiano una volta per tutte nel modo più spontaneo e naturale in virtù delle direttrici divine da tutti senza problema accettate, in un processo di cui il passo delle *Institutiones* giustiniane in esame fornisce per tal verso compiuta riprova.

Nel complesso, sembra quindi che, come sovente avviene, i compilatori delle *Institutiones*, anche trattando della *dominica potestas*, pur sembrando seguire quasi pedissequamente il modello gaiano, operino in realtà contenuti ma decisivi mutamenti del testo (da *'male enim nostro iure uti non debemus'* a *'expedit enim rei publicae, ne quis re sua male utatur'*) che finiscono con il collocare abilmente il rapporto tra *domini* e *servi* al di fuori degli schemi tradizionali del diritto classico, facendo qui prevalere quella prospettiva pubblicistica che nel caso in questione comporta non secondarie ed anzi sempre più incisive limitazioni ai poteri del proprietario. D'altra parte, non sembra da perdere di vista neppure il fatto che, anche nel ricorso a termini analoghi, il significato complessivo di un'affermazione può mutare notevolmente a seconda che sia inserito nel discorso isagogico di un giurista privato del II secolo d.C. ovvero in un testo imperiale del VI secolo avente natura normativa, come in particolare sembra avvenire per la parola *'constitutio'*, che, in riferimento al rescritto di Antonino Pio, risulta assumere un ben diverso valore precettivo nei due contesti, passando, in particolare, da una valenza esemplare ed analogica ad una definitiva imperatività che le deriva sia dalla sua origine sia soprattutto dalla sua menzione nei testi della Compilazione.

6. La dimensione statualistica e la trasformazione del *civis* in suddito che caratterizza l'età postclassica e giustiniana appare ancora più evidente nel corrispondente passo della *Paraphrasis* delle *Institutiones* attribuita a Teofilo (1.8.2), dove alcune locuzioni e concetti volti a giustificare il principio in questione, ad una più attenta lettura, si rivelano – per quanto questo non sia stato il più delle volte rilevato – alquanto più espliciti rispetto alla precedente versione giustiniana. E' qui sufficiente rifarsi semplicemente alla traduzione di Contardo Ferrini, limitandosi poi a richiamare in greco soltanto i passi più importanti dal punto di vista che qui rileva¹⁶⁴.

¹⁶⁴) *'Hodie autem nullis hominibus qui sub Romano imperio sunt licet sine causa legibus cognita servum suum occidere, set neque supra modum in eos saevire. divi enim Antonini constitutione cautum est ut qui sine causa probabili servum suum occiderit ita puniendus sit, sicuti qui alienum interfecerit servum plecti soleat. probabilis causa est cum quis servum suum cum usore sua in adulterio deprehendat, aut cum servus ei manus inicit: nam si praeventens ferro eum interemerit, impune occisio fit. Non solum vero vetuit princeps servum sine ratione interfici, set maiorem quoque dominorum asperitatem alia coercuit constitutione, quae ex eiusmodi occasione originem duxit. Iulius quidam Sabinus in servos suos asper erat, qui cum intolerabilem eius saevitiam et poenas ferre non possent, domino relicto, alii ad venerabiles domos, alii ad principum statuas confugerunt. cumque transiret Aelius Marcianus illius praeses provinciae, eius invocaverunt auxilium. qui cum interrogasset, eorum novit condicionem causamque eiusmodi aditionis didicit. cum vero lex non esset, qua eiusmodi species decideretur, principem consuluit, quidnam fieri oporteret, omnia facta proponens. princeps vero ad ea commotus*

Dopo un'introduzione che corrisponde a *Iust. Inst.* 1.8.1 e per tal via a Gai., *inst.* 1.52, ma dove tuttavia il riferimento allo *ius vitae ac necis* non viene più espresso al presente come nel passo giustiniano (*nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus, dominis in servos vitae necisque potestatem esse*) bensì significativamente al passato (*et adeo magna haec potestas erat, ut vitae necisque potestatem in eos haberemus, liceretque nobis impune eos interficere*)¹⁶⁵, nel § 2 Teofilo parafrasa appunto il passo delle *Institutiones* (1.8.2) in una nuova e ampliata versione dove i mutamenti di prospettiva appaiono notevoli, in una diversa impostazione che travolge definitivamente quanto della visuale classica, e in particolare di Gai., *inst.* 1.53, rimaneva nella versione giustiniana del passo, adeguando quindi il tema, una volta per tutte, alle nuove ideologie di fondo bizantine.

Al di là del preoccupato buonismo un po' sindacaleggiante di Teofilo verso lo schiavo che venga trasferito in zone in cui il clima non gli si confaccia (che forse meriterebbe qualche approfondimento), ed anche al di là della spiegazione della *'causa legibus cognita'* nei termini di *'probabilis causa'* (εὐλογος αἰτία) che, sia pur a livello interpretativo, la esemplifica attraverso ipotesi che tendono a limitarla a casi estremi prossimi alle fattispecie della legittima difesa e dell'omicidio a causa di onore, quanto qui soprattutto interessa è come l'autore bizantino, per un verso, riporti pressoché alla lettera la motivazione giustiniana relativa all'interesse dello Stato al buon uso dei propri beni (*expedit enim reipublicae ne quis re sua male utatur*)¹⁶⁶ e parimenti richiami la motivazione del rescritto, rendendo con ἀμείων («migliore», «più virtuoso») l'aggettivo *'illibatus'*: tale motivazione viene anzi amplificata in una nuova giustificazione, che, specie in relazione all'affermazione di principio secondo cui *'nec cuiquam hominum ius suum detrahi'*, sottolinea utilitaristicamente come altrimenti il servo, per sottrarsi alle sevizie, potrebbe fuggire o addirittura darsi da se stesso la morte, cagionando così un danno economico addirittura maggiore al *dominus*, che si vedrebbe privato del valore dello schiavo (notazione utilitaristica che peraltro, nonostante il suo carattere di per sé in linea di massima privatistico, non giunge in ogni caso a sottrarre la norma dalla prospettiva pubblicistica in cui è già collocata dalle *Institutiones* giustiniane); ancora più interessante, nella prospettiva che qui interessa, è l'affermazione secondo cui l'imperatore, così disponendo, si prende cura tanto del proprietario quanto del servo (*utriusque igitur curam gessit, domini et servi*)¹⁶⁷, rivelando una inaspettata visuale in cui, nella sempre più cosciente impostazione dirigistica ed autocratica della vita e dell'economia dell'impero, lo schiavo e il *dominus* vengono posti in ultima analisi su di uno stesso piano, in una sorta di eguaglianza verso il basso rispetto alla provvidenziale benevolenza del principe, abissalmente distante da loro, e di fronte al quale ogni quotidiana differenza tra gli uomini, come altresì quella tra liberi e schiavi, appare divenire di per sé irrilevante.

Ma per altro verso questa valenza paternalistica del potere imperiale si manifesta in modo an-

rescriptis non esse servis temere credendum de domino suo querentibus; natura enim servus domino inimicus est; set iudicium convocandum et controversiam explanandam esse: et si videretur intolerabilis domini asperitas, cogendos esse dominos servos, in quos saevierint, bonis condicionibus vendere, pretiumque dominis dandum. ideo autem dixit 'bonis condicionibus', ne dominus servo infensor graves aliquando condiciones venditioni apponeret, veluti si pacisceretur ut in vinculis retineretur, vel ut in regione habitaret quae graviore aere iis qui adsueti non sint, utatur: et ita liceat domino lege venditionis in servum etiam post venditionem saevire. recte et illud princeps adiecit, vendendum esse servum pretiumque domino dandum, ut et servus per venditionem asperum fugeret dominum neque dominus, cum pretium acciperet, servi pretium perderet. neque est cur indignetur dominus quasi non ei liceat suis servis imperare: princeps enim vel invitos subditos suos beneficio adficit. facile enim esset futurum ut servi, qui nullam refugii copiam haberent, sibi met mortem consciscerent aut fugam capesserent et sic pretii sui damnum domino adferrent. utriusque igitur curam gessit, domini et servi: expedit enim reipublicae ne quis re sua male utatur. verba autem rescripti ad Aelium Marcianum haec sunt: 'dominorum potestatem illibatam esse oportet neque id lege minui, id est non sunt dominis iura detrahenda. set dominorum interest auxilium servis a dominis male habitis ferri contra iram inmodicam vel famem vel intolerabilem iniuriam. ideoque cognosce de querellis eorum qui ex familia Iulii Sabini ad statuas confugerunt; et si inquirens durius eos quam par est habitos vel ad turpe quoddam facinus compulsos cognoveris, veniri iube, ita quidem, ut in potestatem venditoris non revertantur. sin autem praedictus Sabinus aliquid in fraudem huiusce constitutionis facere praesumpserit, prima quidem facie servum distrabens, tacite autem pactus ut sibi reddatur, severiorem principem experietur tale admittens facinus fraudemque eius faciens constitutioni'.

¹⁶⁵ *Paraphr.* 1.8.1: καὶ οὕτως ἐστὶ μεγίστη αὐτῆ ἡ ὑπεξουσιότης, ὅτι vitae necisque potestatem εἶχομεν κατὰ αὐτῶν, τοῦτέστι ζωῆς καὶ θανάτου ἐξουσίαν.

¹⁶⁶ ... λυσιτελεῖς γὰρ ἐστὶ τῇ πολιτείᾳ τὸ μηδένα κακῶς τῇ οἰκειᾷ κεχρηθῆσαι περιουσίᾳ ...

¹⁶⁷ ... ὥστε οὖν ἀμφοτέρων ἐποιήσατο πρόνοιαν, καὶ τῶν δεσποτῶν καὶ τῶν οἰκετῶν ...

cor più inquietante in una frase di poco precedente, ove la superiorità si potrebbe dire ontologica del monarca rispetto ai sudditi si manifesta in tutta la sua dimensione altresì didascalica e pedagogica: ὁ γὰρ βασιλεὺς καὶ ἄκοντας τοὺς ὑπηκόους εὐεργετεῖ (*princeps enim vel invitos subditos suos beneficio afficit*): dove peraltro il verbo greco εὐεργετέω, nel descrivere l'azione benefica di un potere illuminato e munifico, assume significati molto più pregnanti, nonché alquanto più specifici da un punto di vista storico, rispetto al latino 'afficio').

Preceduta da una frase che – smentendo la regola posta nel precedente § 1 secondo cui la *potestas* del *dominus* sui *servi* era 'adeo magna' da giungere allo *ius vitae ac necis* – sottolinea come cosa scontata che non ci si debba affatto stupire («irritarsi») che quasi si impedisca al proprietario di comandare come crede i propri schiavi (*neque est cur indignetur dominus quasi non ei liceat suis servis imperare*)¹⁶⁸, l'affermazione secondo cui la munificenza provvidenziale dell'imperatore reca beneficii ed utili insegnamenti ai sudditi anche nel caso che essi non siano pronti ad ascoltarli ed anzi risultino senz'altro restii ad accettarli – frase che rappresenta quindi altresì la risposta a tale eventuale dubbio – potrebbe a prima vista sembrare una magniloquente *laudatio* retorica della superiore e lungimirante saggezza del monarca, vicario nel mondo terreno di quell'ordine divino che legittima il suo potere sugli uomini. Ma non è soltanto così, e tale apparentemente estemporanea notazione sulla generosità dei doni imperiali non appare semplicemente da riconnettere a quell'ideologia assolutistica teorizzatrice dell'autocrazia imperiale che risulta sovente propria dei giuristi bizantini, ma in realtà si ricollega altresì ad una ben precisa e compiuta concezione dell'intervento dello Stato negli aspetti altresì meno materiali della vita dei cittadini, e risulta dunque alquanto inquietante nelle sue implicazioni.

L'idea per cui un soggetto debba essere obbligato a imparare altresì contro voglia un determinato precetto etico nonché venire costretto anche con la forza a conformarsi ad esso è antica nelle teorizzazioni greche e romane, ed in particolare ci si richiama ad essa in relazione ad ogni rapporto gerarchico tra due soggetti di cui uno venga affidato al controllo educativo dell'altro, dal rapporto tra uomo ed animale, tra padre e figlio o tra maestro e discepolo a quello tra uomo e donna o tra padrone e schiavo, sino alla relazione che sottomette un popolo ad un altro in vista della complessiva superiorità di quest'ultimo (è noto come tra l'altro Cicerone, nel *De Republica*, riprendendo la posizione della *Politica* aristotelica, costruisca su tali basi la giustificazione intrinseca dell'espansione imperiale di Roma); ed è parimenti chiaro come per certi versi tale schema di superiorità didattica possa essere esteso a giustificare altresì il rapporto *lato sensu* gerarchico e di sovraordinazione che esiste tra governante e governati, anche se per altro verso il perdurante ideale di libertà e di dignità del *civis Romanus* impedì a lungo ancora durante il Principato una sua esplicita e definitiva teorizzazione in tal senso quantomeno a Roma: mentre, con l'avvento del cosiddetto Dominato, ed ancor più con la vittoria del cristianesimo e la conseguente concezione vicaria dell'imperatore rispetto all'ordine e alla provvidenza divina sottesa all'ordine statutale, una simile impostazione può venire ampiamente applicata, almeno sotto vari aspetti, al rapporto che lega il monarca ai propri sudditi. Tuttavia – come tra l'altro si vedrà tra poco guardando alle teorizzazioni del potere imperiale nello stesso Teofilo – non sembra questa la via scelta dalla elaborazione giuridica e per così dire costituzionalistica antica per giustificare l'autocrazia del monarca. Per quanto riguarda l'ambito propriamente del diritto, l'idea per cui è giusto imporre a taluno, per il suo stesso bene, determinate scelte contro la sua volontà, incomincia invece ad essere teorizzata esplicitamente, nella letteratura e nella legislazione postclassica, a proposito della coercizione religiosa e della sua giustificazione morale e quindi giuridica, come in particolare avviene, in maniera compiutamente cosciente, nel *De errore profanarum religionum* del neoconvertito, e già una volta astrologo, Firmico Materno, ove si afferma nel modo più chiaro che, anche da un punto di vista non di ordine generale ma specificamente di convenienza individuale, è meglio che la devianza religiosa venga anche con la forza condotta (o ricondotta) all'ortodossia, per il suo stesso bene e la sua salvezza eterna¹⁶⁹.

¹⁶⁸) ... καὶ μὴ ἀγανακτεῖτω ὁ δεσπότης μὴ συγχωρούμενος τῶν ἰδίων ἄρχειν οἰκετῶν ...

¹⁶⁹) Firm., *err.* 16.4-5: '... *amputanda sunt haec, sacratissimi imperatores, penitus atque delenda, et severissimis edictorum ve-*

La coercizione statale in materia religiosa viene quindi vista come un provvedimento che, se pur contrario alle scelte in particolare dei pagani (ma il discorso varrebbe, ovviamente, anche per eretici, scismatici, apostati, manichei ed ebrei), appare in ogni caso una grazia benevolmente accordata dagli imperatori alla follia autolesionistica della eterodossia religiosa: essi *'nolunt ... et repugnant, et exitium suum prona cupiditate desiderant'*, ma egualmente la grazia e la bontà dell'imperatore deve accorrere in loro aiuto (*'subvenite miseris, liberate pereuntes'*), conformemente alla missione a lui affidata da Dio (*'ad hoc vobis deus summus commisit imperium'*): la liberazione dal male anche contro la volontà del soggetto (*'melius est ut liberetis invitos, quam ut volentibus concedatis exitium'*) è dunque in quanto tale un bene per lo stesso soggetto che è sottoposto a tali misure coercitive, dato che in tal modo si sceglie per lui un bene fondamentale – la salvezza eterna – che soltanto l'offuscamento della sua mente gli impedisce di volere lui stesso (*'hoc totum pro utilitate sua factum esse'*). Per tal verso, appare significativo il parallelo tracciato dal testo circa il rapporto tra posizioni dell'imperatore e del suddito pagano, parallelo che non viene individuato, come pur sarebbe stato possibile, nel rapporto che lega padre e figlio ovvero l'insegnante e il discepolo, bensì, alquanto più significativamente, nel rapporto che intercorre tra il medico e il paziente, dove il sapere tecnico del primo e l'impossibilità di scelte coscienti da parte del secondo rende ancora più evidente l'inevitabile sudditanza di quest'ultimo di fronte alle scelte operate autoritativamente dall'altro: la coercizione religiosa, con paradosso soltanto apparente, viene così giustificata nel suo prevaricare sulla libertà del suddito grazie a tale parallelo tra il non ortodosso e il malato, visto soprattutto, in una dimensione di delirante non ragione, come persona la cui lucidità è offuscata dalla malattia, per cui desidera come un bene ed un sollievo al dolore ciò che in realtà è per lui soltanto un male (*'aegrotantes contraria delectant, et cum corpus hominis adversa valetudo possederit, contra salutem suam a laborantibus perversa poscuntur'*), per cui al fine di salvarlo è inevitabile costringerlo ad assumere a forza cibi sgradevoli e pozioni disgustose (*'... asperi cibi, amari potus nolentibus ingerentur ...'*) e nei casi più gravi è necessario persino ricorrere al ferro e al fuoco, ossia a cauterizzazioni e ad operazioni chirurgiche (*'et ignis adhibetur et ferrum'*).

Il parallelo tra il non ortodosso e il malato delirante ed incapace di provvedere a se stesso non è per nulla isolato nella letteratura, patristica nonché normativa, relativa alla devianza religiosa, che nella visione cristiana antica viene in linea di massima spiegata come una follia colpevole ed una sorta di possessione diabolica che – di per sé non innocente in quanto come si è visto conseguente al peccato, che appunto apre la via all'azione demoniaca – impedisce in ogni caso al soggetto di scorgere l'intrinseca verità della fede cristiana e quindi di ravvedersi ai fini della sua stessa salvezza eterna, come invece farebbe senz'altro se fosse nel pieno delle sue facoltà mentali: per cui tale inestirpabile *perverbia* dell'error religioso rende inevitabile la soluzione della coercizione in materia di fede, secondo costruzioni che, pur nelle differenze dei rispettivi contesti, accomuna nelle sue linee di fondo le teorizzazioni dei padri della Chiesa (sarà in particolare sant'Agostino, specie nella sua ultima produzione, a sostenere la legittimità di una conversione *'ex necessitate'*) nonché la normazione degli imperatori cristiani (per limitarsi all'indicatività di un solo esempio, Teodosio II e Valentiniano III¹⁷⁰ affermano esplicitamente la inevitabile necessità che gli eretici, se non rievano a ravvedersi da soli, siano ricondotti sulla retta via attraverso il diretto timore della pena: *'... ut ab errore perfidiae, si ratione retrahi nequeunt, saltem terrore revocetur ...'*). D'altra parte, è noto come tale parallelo tra il nesso che intercorre tra autorità e individuo soggetto al rapporto punitivo ed il rapporto che collega medi-

strorum legibus corrigenda, ne diutius Romanum orbem praesumptionis istius error funestus immaculet, ne pestiferae consuetudinis convalescat improbitas, ne quicquid hominem dei conatur perdere diutius in terra dominetur. nolunt quidem et repugnant, et exitium suum prona cupiditate desiderant. sed subvenite miseris, liberate pereuntes. ad hoc vobis deus summus commisit imperium, ut per vos vulneris istius plaga curetur. facinoris eorum periculum scimus, erroris notae sunt poenae, sed melius est ut liberetis invitos, quam ut volentibus concedatis exitium. aegrotantes contraria delectant, et cum corpus hominis adversa valetudo possederit, contra salutem suam a laborantibus perversa poscuntur. [...] tunc si malum morbi fortius creverit, maiora remedia quaeruntur, et pro salute hominis sollicita fortius se medicina componit. asperi cibi, amari potus nolentibus ingerentur, et si convalescit malum, et ignis adhibetur et ferrum. sic homo, recepta sanitate et salute sibi reddita, quicquid aegrotantis corporis vitio invitatus passus est, hoc totum pro utilitate sua factum esse constantis animis iudicio confitetur ...'

¹⁷⁰) C.Th. 16.5.63 (a. 425).

co e paziente troverà sviluppi costruttivi soprattutto, anche se non solo, nel diritto canonico, dove la funzione salvifica e psicagogica della Chiesa rispetto agli uomini ed alla loro sorte ultraterrena porterà a distinguere dogmaticamente le pene appunto in «vendicative» (consistenti nella privazione di un bene, materiale o spirituale, volta a punire il reo) e «medicinali», dove il fine è invece soltanto quello di ricondurre sulla retta via chi se ne sia discostato e non si emendi spontaneamente da tale errore, e che quindi si applicano solo in quanto e fintantoché egli permanga in tale condizione di peccato, decadendo in linea di massima automaticamente una volta che il loro fine emendativo sia stato raggiunto con il ravvedimento del soggetto (e sembra qui inevitabile che debbano tornare in mente le tesi sostenute da Michel Foucault in *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, secondo cui la moderna carcerazione del reo, pur certo meno crudele delle efferate pene fisiche precedentemente in uso, nel tentare il recupero del delinquente finirebbe in qualche modo per imprigionarne altresì l'anima, imponendogli un pentimento e un riscatto interiore in sintonia con la visione dell'ordinamento e – proprio in vista di tale sua «medicinalità» emendativa – una rinuncia alla sua personalità che per tal verso potrebbe essere considerata persino peggiore della «vendetta» statutale cui si limitavano altre e più rozze punizioni; per converso, sul versante del parallelo tra il reo e l'ammalato incapace di prendere decisioni autonome, tale paragone non è ovviamente da intendere in senso soltanto pietistico, dato che il nesso posto dalla visione cristiana tra peccato, possessione diabolica e follia conduce sino alle soglie dell'età moderna ad una cura della malattia psichica non ben distinta dall'esorcismo del demone che la provoca, ed anche in epoche più recenti la terapia psichica rimane a lungo legata a pratiche mediche sovente ai nostri occhi alquanto crudeli: cosicché, se non è forse soltanto un caso il fatto che, tecnicamente, venga indicato per lungo tempo come «paziente» non soltanto l'ammalato ma altresì l'imputato sottoposto a tortura, neppure la contiguità concettuale e non solo terminologica tra terapia medica e pena medicinale deve apparire in tale falsariga fenomeno soverchiamente strano).

L'affermazione di Teofilo secondo cui l'imperatore non impedisce al proprietario di comandare i suoi servi, ma semplicemente impartisce beneficii ai suoi sudditi anche quando essi non lo desiderino («... *neque est cur indignetur dominus quasi non ei liceat suis servis imperare: princeps enim vel invitos subditos suos beneficio adfcit* ...»), non si ricollega semplicemente al motivo utilitaristico, sollevato dalla *Paraphrasis*, per cui il servo maltrattato tende a fuggire o addirittura a suicidarsi, cagionando così al *dominus* imprevedente un danno economico maggiore, ma in maniera ben diversa, nel contesto della cultura e della letteratura giuridica dell'epoca, sembra dunque immediatamente partecipare ad una visione provvidenzialistica in cui la generosa benevolenza imperiale corregge paternalmente i sottoposti che sbagliano, indirizzando la loro libertà al bene e convincendoli con adeguati mezzi, quando anche non vogliono, a seguire la retta via.

Del resto la dottrina moderna ha messo in luce come le coordinate generali del pensiero politico dell'autore della *Paraphrasis* si situino in un contesto filosofico-giuridico in cui idee occidentali razionalizzanti (quale il fondamento del diritto incardinato alla volontà umana e al consenso dei consociati), idee cristiane provvidenzialistiche (legittimazione divina del potere imperiale) ed idee orientali assolutistiche (onnipotenza e divinizzazione dell'imperatore, visto come legislatore unico e assoluto) si uniscono in una compiuta e solida costruzione, in cui il contributo specifico ed originale di Teofilo sembra anzi essenzialmente essere stato quello di giustapporre a tale costruzione un ulteriore fondamento storico, che concorre a sua volta a giustificare l'assolutezza del potere imperiale altresì attraverso l'esperienza legislativa fondata sulla sovranità popolare conosciuta dall'antica Roma, ove tuttavia si giunse poi a rifiutare la praticabilità di questo modello in vista dei contrasti politici e delle concrete difficoltà applicative che lo caratterizzarono, arrivando così a privilegiare come migliore e più razionale la soluzione della delega di ogni potere al principe. In tale prospettiva, anzi, proprio il fatto che il potere dell'imperatore sia assoluto porta Teofilo a sostenere che esso non può che essere al di sopra di ogni sospetto e venire esercitato in maniera giusta ed incorruttibile: avendo il potere nella sua pienezza, egli non può per definizione compiere abusi, poiché egli non può operare scelte connesse ad una volontà particolare dovuta ad umane passioni, ma solo in vista del-

L'interesse generale con cui la sua posizione immediatamente coincide, venendo di per sé meno ogni ragione di abuso appunto proprio in connessione all'assolutezza del suo potere e, con essa, ogni necessità di controllo del suo operato; l'imperatore, quindi, in tale catena acervica di sillogismi assolutistici, esprime la volontà dell'intero popolo, che gli ha conferito una delega irrevocabile ed esclusiva, e le sue costituzioni sono quindi nient'altro che l'espressione della volontà di coloro che devono essi stessi ubbidire a tale leggi: per tal verso, anzi, si assiste ad una sorta di paradossale costruzione geometrica del rapporto tra monarca e suddito in base alla quale, esprimendo il popolo la sua volontà attraverso l'imperatore cui ha delegato il potere legislativo, ecco che la volontà del popolo coincide con quella dell'imperatore, e se il popolo volesse resistere alle costituzioni dell'imperatore contraddirebbe inevitabilmente se stesso, dato che tali leggi non sono altro che l'espressione della volontà del popolo stesso.

La posizione dell'imperatore, rappresentante in terra di quell'ordine provvidenziale divino che legittima intrinsecamente il suo potere, non può quindi che essere quella di supremo moderatore del diritto e padre e buon pastore di tutto il popolo (si ricordi come tra l'altro la *Paraphrasis* tenda a mettere sullo stesso piano, di fronte all'incommensurabile posizione dell'imperatore, gli interessi tanto del *dominus* che del *servus*, dei quali egli si prende cura allo stesso modo nei supremi equilibri dell'Impero): non sembra quindi dover stupire il fatto che l'imperatore possa per tal verso indirizzare l'autonomia privata (sempre intesa in senso ampio) verso i fini che le sono propri nell'armonica vita dello Stato, così da tradurre i benefici insegnamenti impartiti ai sudditi, pur nel caso riottosi a seguirli, in vere e proprie norme che limitano la libertà individuale anche in quelle sue esplicazioni di diritto privato contrarie agli interessi generali di cui l'imperatore è portatore.

Per tal verso, l'affermazione a prima vista trascurabile nella sua apparente *facies* retorica secondo cui la generosa benignità imperiale reca vantaggiosi insegnamenti ai cittadini anche quanto essi siano tetragoni a seguirli (ὁ γὰρ βασιλεὺς καὶ ἄκοντας τοὺς ὑπεκόους εὐεργετεῖ) risulta così trovare il suo sostanziale significato in una scaltrita teorizzazione del potere imperiale ove la superiore saggezza del monarca si identifica con i supremi interessi dello Stato, e dove quindi la *publica utilitas* di cui il legislatore è interprete prevale inesorabilmente non solo sulla *privata utilitas*, ma sugli stessi principi del sistema del diritto privato nonché sul medesimo concetto di «autonomia privata», i cui fondamenti vengono così, in quanto tali, subordinati al prevalente interesse generale rispetto ai quali tale «autonomia» diviene per tal verso niente altro che un mezzo per il raggiungimento del bene comune.

In questa prospettiva, appare tra l'altro notevole la visuale che avranno i glossatori delle implicazioni sottese alla frase '*expedit enim rei publicae, ne quis re sua male utatur*' che nelle *Institutiones* giustiniane ha preso il posto della massima gaiana secondo cui '*male enim nostro iure uti non debemus*': Accursio, annotando il paragrafo 1.8.2 di tale opera¹⁷¹, commenta infatti «quia interest principis habere sub se locupletes subiectos», spogliando così l'affermazione giustiniana di ogni parvenza moralistica e della benevolenza che poteva avere in riferimento allo schiavo maltrattato, per percepirla più esattamente nella sua valenza generale, ossia in relazione ad ogni tipo di proprietà (*res sua*) e quindi all'interesse innanzitutto economico dello Stato verso una proficua gestione dei beni privati. E infatti risulta per tal verso definitivamente illuminante il riferimento di Accursio a *Nov. 8 praef. 1*, ove la necessità che i funzionari provinciali gestiscano l'amministrazione in maniera corretta – ossia *puris manibus*: καθαρῶς ... ταῖς χερσὶ – e che quindi i sudditi (ὑπήκοοι) ricevano da tale situazione un indubbio beneficio, qui visto innanzitutto nella sua dimensione economica, viene posta in immediata relazione con i vantaggi che ne trarrà il fisco imperiale avendo in tal modo a disposizione cittadini più ricchi da tassare. E anche se sarebbe qui fuori luogo insistere ulteriormente in tale indagine, sembra innegabile come il principio, enunciato dalle *Institutiones* giustiniane, per cui è interesse dello Stato che ognuno usi in maniera proficua della sua proprietà ('*expedit enim rei publicae, ne quis re sua male utatur*'), pur discendendo dall'osservazione gaiana, di stampo ancora etico, secondo cui non bisogna usare male della propria cosa ('*male enim nostro iure uti non debemus*'), abbia ormai superato ogni

¹⁷¹) Gl. '*male utatur*'.

dimensione meramente morale per fondarsi nella maniera più piana e conclusa su una prospettiva di natura materiale ed economica, rinunciando quindi del tutto ad ogni rispetto per gli interessi del singolo, sia pur riconsiderati in una prospettiva di «dover essere» alla luce di una razionalità superiore di cui l'imperatore è il supremo referente, per tramutarsi in un immediato interesse pubblico di ordine economico ed in ultima analisi fiscale al quale l'autonomia privata del *civis* viene ormai definitivamente sacrificata.

7. In ogni caso, si può ora tornare alle specifiche e concrete conseguenze che la metafora del malato e della cura medica poteva assumere nell'atteggiamento del legislatore verso i comportamenti contro cui la norma interviene ed alle implicite ma non per questo meno pregnanti influenze che tale parallelo interpretativo risulta avere sull'effettivo conformarsi delle tecniche repressive statuali, come in particolare appare evidenziare la corrispondenza concettuale tra Theoph., *paraphr.* 1.8.2, e Firm. Mat., *err.* 16.4-5: per tal verso, si è già avuto occasione di vedere come il termine '*medicina*' compaia altresì a proposito della *emendatio propinquorum*, ossia dei minori, nella ricordata costituzione di Valentiniano e Valente¹⁷², in una accezione dove in effetti appare immediato il nesso tra la cura della malattia e la misura volta a emendare i giovani dalle loro inclinazioni negative, ed in cui dunque la punizione assume una lata funzione, per ricorrere ad un'espressione canonistica, appunto *medicinalis* rispetto al male dei difetti da essi presentati.

Ma questo parallelismo è alquanto più antico, specie nel suo consentire un altrettanto pregnante nesso costruttivo tra il comportamento deprecato, cui rimedia la medicina costituita dalla norma penale, e la malattia che infetta la comunità statale, vista quindi come un morbo contagioso (è del resto noto, specie in Cicerone, il diffuso ricorso al termine '*pestis*' per indicare i mali che affliggono la *civitas*), e fornendo quindi una intrinseca giustificazione all'intervento repressivo volto ad arginare tale infezione: il primo testo giuridico che risulta ricorrervi è anzi un senatoconsulto di età aureliana, '*De sumptibus ludorum gladiatorum minuendis*'¹⁷³, volto a limitare gli ingenti oneri economici dei magistrati preposti alla *cura ludorum*, dove il problema affrontato viene considerato una *pestis* ed un *morbus*, reso ancora più forte ('*vires dare*') dai comportamenti deprecati dalla statuizione, che provoca la *valetudo* della *salus publica* e per il quale occorre appunto una *medicina* che finalmente lo sani¹⁷⁴.

Nella legislazione tardoantica, tale metafora – assente a parte tale senatoconsulto nelle fonti giurisprudenziali classiche, dove il termine '*medicina*' è impiegato soltanto in senso proprio ed in fattispecie relative perlopiù alla cura delle malattie, così come avviene ad esempio anche in *Nov. Valent.* 27.2 – si ritrova soltanto in poche occasioni, mostrando come tale referente della repressione criminale, pur sopravvivendo nelle concezioni comuni ed in ambito *lato sensu* letterario, non risulti in ogni caso conoscere una generalizzata applicazione teorizzante in ambito legislativo, quantomeno a livello esplicito ed autocosciente. Nel Codice Teodosiano, essa compare soltanto in una costituzione di Onorio e Teodosio del 416, C.Th. 6.27.18¹⁷⁵, relativa al reclutamento degli *agentes in rebus* e quindi in connessione, piuttosto che a veri e propri provvedimenti normativi, ad adempimenti amministrativi, che qui si vogliono più severi e attenti, mentre una più compiuta teorizzazione della funzione *medicinalis* della legge è presente, in relazione al *morbus* dell'eresia, in un editto di Marciano del

¹⁷²) C.Th. 9.13.1 = C.I. 9.15.1.pr.: '*In corrigendis minoribus pro qualitate delicti senioribus propinquis tribuimus potestatem, ut, quos ad vitae decora domesticae laudis exempla non provocant, saltem correctionis medicina compellat*'.

¹⁷³) «FIRA.», Firenze, 1968, I², n. 49, p. 294 ss.

¹⁷⁴) '*... tantam illam pestem nulla medicina sanari posse. nec poterat: verum nostri principes, quibus omne studium est quantumlibet morbo salutem publicam mersam et enectam refovere et integrae valetudini reddere, in primis anima adverterunt, quae causa illi morbo vires daret, unde foeda et illicita vectigalia ius haberent, quis auctor et patronus esset usurpandis quasi legitimis, quae omnibus legibus et divinis et humanis prohibentur*'.

¹⁷⁵) '*Ad scholam agentum in rebus passim plurimi velut ad quoddam asylum convolarunt, quos vita culpabiles et origo habet ignobiles et ex servili faece prorupisse demonstrat. et quoniam sublimitati tuae adnuimus eam, quam quaesierat, potestatem, adhibenda est competens medicina, ut exploratione diligenter agitata discingendo abicias puniasque cohercendos, quo remotis abiectis pessimis criminosis, spectata militia in statum pristinum revocata bonorum virorum collegio frequentetur*'.

452, recentemente studiato da Elio Dove, oggi reperibile in due stesure superstiti tra le appendici del concilio ecumenico di Calcedonia del 451, una in lingua greca e l'altra in una *versio latina*, ove, prescrivendo che gli eutichiani non possano avere né ordinare né vescovi né presbiteri né chierici e che lo stesso Eutiche sia privato del titolo di presbitero, si afferma che compete alla provvidenza imperiale soffocare ogni male sul nascere e recidere il male strisciante con la medicina delle leggi (*principalis providentiae est omnem malum inter initia opprimere et serpentem morbum legum medicina* – νόμων ἰατρίας – *resecare*)¹⁷⁶. Né, per quanto il ricorso a tale metafora, che diviene però anche una spiegazione figurale ed in qualche modo eziologica del fenomeno, sia relativamente contenuto, sembra di poter dimenticare del tutto come nelle concezioni cristiane tardoantiche l'agente patogeno che provoca la malattia sia appunto il demone, che può aggredire chi non è abbastanza forte della propria fede in Cristo, in una costruzione che vede e quindi spiega la malattia essenzialmente come specifica conseguenza del potere contaminatorio che il male ed i suoi agenti hanno sui peccatori: aspetto che, nella visione escatologica del cristianesimo antico cui si è fatto cenno, colora evidentemente tale parallelo costruttivo – e a maggior ragione se in riferimento all'eresia – di sinistre tinte demoniache.

Per tal verso – se tali testi normativi mostrano come il parallelo teorizzato in particolare da Firmico Materno tra peccatore-delinquente e malato e quindi tra cura medica ed intervento repressivo statale, pur non assurgendo a metafora costante e a generale giustificazione metagiuridica dell'attività normativa ed in particolare della funzione della pena, costituisca in ogni caso una visuale ben presente nella legislazione tardoantica, destinata, del resto, ad essere com'è noto accolta dalle costruzioni del diritto canonico intermedio – si può ritenere che l'originario nesso logico tra i due concetti di medicina e di misura giuridica (intendendo tale nozione in senso ampio, dalla norma astratta alla sua applicazione e quindi sino alla stessa comminazione della pena) sia verosimilmente da rintracciare nella visione in termini di «cura» di quei provvedimenti volti alla *correctio* del soggetto, ove appunto la punizione non ha un fine, diremmo oggi, vendicativo bensì di emendazione e miglioramento del soggetto, come in particolare avviene a proposito dei minori sottoposti alla potestà e quindi ai provvedimenti disciplinari che spettano agli ascendenti sui minori (si tenga del resto presente che, come sottolinea Teofilo¹⁷⁷, in greco 'potestas' è reso con ὑπεξουσιότης, ossia «dipendente», «sottoposto», appunto da ἔξιμι, «discendo»), secondo prospettive seguite altresì dalla più volte ricordata costituzione di Valentiniano e Valente in materia¹⁷⁸ nonché da Costantino nel secondo dei provvedimenti legislativi relativi alla non imputabilità del *dominus* per la morte dello schiavo conseguente alla sua punizione¹⁷⁹, statuizione anche qui giustificata appunto in base alla considerazione che la *correctio* è attuata per emendare i servi dei loro difetti e renderli così migliori ('... *dum pessima corrigunt, meliora suis acquirere vernulis voluerunt* ...').

8. Per questo verso, non sembra affatto secondaria la circostanza che anche che anche il termine ὑπήκοος, cui Teofilo ricorre quando ricorda come l'imperatore insegna benigno ai sudditi anche quando essi non lo desiderino (*paraphr.* 1.8.2: '*princeps enim vel invitos subditos suos beneficio adficit*')¹⁸⁰, significhi propriamente «uditore», «discepolo» e quindi «sottoposto» e per tal via dunque «suddito» (derivando il termine da ἀκούω [ἀκοή], ossia «ascoltare, «imparare» e quindi «obbedire»): se quindi anche in questa terminologia si ritrova senza problema quella dimensione didascalica e quindi altresì punitiva implicita nel rapporto tra genitore-maestro e minore-allievo, giustificato altresì nelle sue coordinate di fondo dal rapporto tra medico e paziente, non sembra che in effetti questi nessi ideologico-costruttivi

¹⁷⁶ Cfr. «Acta Conciliorum (Ecumenicorum)» (ed. E. Schwartz), per la versione greca II.1, *pars* III (Berlin, 1935, rist. 1965) n. 25 (p. 122-124, ll. 481-483) e per quella latina II.3, *pars* II (Berlin, 1936, rist. 1965) n. 108 (p. 90-92, ll. 349-352).

¹⁷⁷ *Paraphr.* 1.8.pr.

¹⁷⁸ Th. 9.13.1 = C.I. 9.15.1.pr.

¹⁷⁹ C.Th. 9.12.2

¹⁸⁰ ... ὁ γὰρ βασιλεὺς καὶ ἄκοντας τοὺς ὑπηκόους εὐεργετεῖ ...

dovessero sfuggire al legislatore tardoantico, che pur dettando in latino i testi normativi rimaneva in ogni caso perlopiù di lingua greca, cosicché per tal verso una simile terminologia e le implicazioni sostanziali ad essa sottese dovevano quindi bene adattarsi alla nuova dimensione provvidenziale che la superiore saggezza del monarca romano-cristiano assumeva ormai, nella sua funzione vicaria rispetto alla divinità trascendente, nella guida degli abitanti dell'impero, per tal via tendenzialmente concepiti come minori da curare che devono perciò seguire le prescrizioni di un maestro, padre e medico posto alla guida dello Stato e, così, le supreme direttive di Dio stesso.

In questa prospettiva, in parallelo alle concettualizzazioni implicate in greco dalla terminologia legata al lemma ὑπήκοος, si assiste nella lingua latina ad un lento processo che condurrà all'uso della parola 'subditus' in un senso sostanzializzato ed assoluto che non esisteva in tali termini nel vocabolario classico, ma che nell'accezione moderna di «suddito» inizia ad affacciarsi già in età tardoimperiale almeno per quanto riguarda la letteratura patristica, anche se non ancora nell'ambito della produzione legislativa: e per quanto il fenomeno sia ancora alquanto latente ed in una fase soltanto iniziale, e d'altra parte necessiterebbe di ampi approfondimenti (risulta purtroppo mancare nella letteratura romanistica uno specifico ed esaustivo studio sul passaggio dal concetto di 'civis' a quello di «suddito»), sembra in ogni caso di poter notare come – se nella lingua latina 'subditus' rimane semplicemente il participio passato di 'subdo' («sottomettere», nonché «domare») e viene usato in senso relativo, ossia in riferimento all'agente rispetto a cui si realizza tale sottoposizione – nel linguaggio dei giuristi classici tale verbo risulta impiegato ad esempio in relazione ad una *res* sottoposta ad un determinato regime (*praedia subdita*)¹⁸¹ o di un accordo sottoposto ad una determinata forma contrattuale¹⁸² nonché in relazione all'azione processuale in cui è sussunta la causa e all'organo giudicante cui essa è sottoposta¹⁸³. Nella normazione postclassica, se si conserva quest'ultima accezione¹⁸⁴, si diffonde in particolare altresì l'uso del termine in relazione alla condizione personale, specie di tipo servile dell'individuo, cui esso è appunto soggetto¹⁸⁵, mentre d'altra parte, in riferimento al senso di sottoposizione ad un giudice e quindi al processo, si afferma altresì una più specifica accezione di soggezione alla pena¹⁸⁶. Soprattutto, se il significato di soggezione ad un giudice appare per altro verso dilatarsi ad un controllo disciplinare dei funzionari sottoposti ad esempio al prefetto del pretorio¹⁸⁷, si assiste altresì ad un impiego del termine che, facendo riferimento alla sottoposizione di un magistrato, appare assai prossimo al suggestivo passaggio, ossia al senso assoluto di 'subditus' in senso moderno, consistente nella soggezione dell'individuo all'autorità dello Stato, e quindi dell'imperatore, in quanto abitante del territorio a lui sottoposto, accezione che inizia a comparire, come si è accennato, già nei padri della Chiesa¹⁸⁸. Del resto, la nuova accezione di 'subditi' si afferma alquanto lentamente, e ancora nel Medioevo, come mostrano le voci connesse del *Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis* di Charles du Fresne du Cange, il significato di 'subditi' ('subdictus') rimane a lungo legato soprattutto all'ordinamento feudale¹⁸⁹, anche se in effetti tale concettualizzazione, nel senso di legame che connette tra loro un inferiore ed un superiore, non è stata estranea, nelle sue origini orientali che latamente la contrappongono all'antica nozione greco-romana di *civis*, alle teorizzazioni

¹⁸¹ *Lex mun. Mal.* 63-64 («FIRA.», I, n. 24, p. 215 ss.).

¹⁸² D. 8.3.33.pr., Afr. 9 *quaest.*: 'maxime si pacto stipulatio subdita' (cfr. ad esempio, di epoca diocleziana, anche C.I. 4.37.4, 8.38.5 e 8.43.3).

¹⁸³ D. 5.1.60, Paul. 14 *ad Sab.*, nonché C.I. 2.4.33.1, di Diocleziano.

¹⁸⁴ *Nov. Val.* 35.4 e *interpr. a Paul. Sent.* 5.18.10.

¹⁸⁵ Oltre a C.I. 2 4.27.1.pr., di Diocleziano, si vedano C.Th. 16.6.4.pr., del 405, *Nov. Theod.* 22.1.2 nonché C.I. 1.12.6.9 (a. 466) di Leone: '... si servus aut colonus vel adscripticius, familiaris sive libertus et huiusmodi aliqua persona domestica vel conditioni subdita ...'.

¹⁸⁶ *Epit. Gai.* 1.1.3: 'dediticii vero sunt, qui post admissa crimina supplicii subditi ...'; *Nov. Maior.* 7.14 – 'fustuarie subditus poenae servilibus supplicii periturum se esse cognoscat' – e 16: 'subditus verberibus'.

¹⁸⁷ C.I. 10.32.38.1 = C.I. 10.32.38.1, del 384: 'omnes itaque omnino indices tuae censurae subditos admonebis ...'.

¹⁸⁸ Si veda ad esempio Ambr., *apol. David* 7.34 («PL.» XIV, c. 863): 'exercuit etiam subditos ad virtutis officium, ut etiam per pericula regali imperio voluntarii milites obtemperarent'.

¹⁸⁹ «Vassalli, clientes, qui alterius juri ac potestati subsunt, quomodo *Sujets* nostri dicunt».

del diritto romano più tardo, ricollegandosi in particolare all'impiego, specie giustiniano, del termine 'subiectus': e, sempre in relazione a 'subditus' è soltanto nella lingua italiana più antica, stando al *Grande Dizionario della Lingua Italiana* di Salvatore Battaglia, che si afferma definitivamente, in particolare nella *Nuova Cronica* di Giovanni Villani, un significato assoluto di «suddito» corrispondente in linea di massima a quello di «cittadino», anche se permangono a lungo non solo l'accezione legata all'ordinamento feudale, ma anche quelle, più antiche, legate nel latino soprattutto tardoantico alla sottoposizione ad un potere gerarchico giurisdizionale ovvero ecclesiale, nonché quelle connesse alla soggezione alla patria potestà ed anche alla condizione di servo della gleba.

D'altra parte, anche se soverchie generalizzazioni semplificatrici in tale ambito sono non poco pericolose, specie se conducono ad incaute sussunzioni di tali terminologie in definitivi piani giuridici talora invece assai lontani dall'uso empirico ovvero convenzionale che ne fanno le fonti, ad un analogo processo evolutivo si assiste anche per quanto riguarda il termine 'subiectus', il quale, se usato in senso relativo, conosce accezioni parallele a quelle di 'subditus' ed anzi risulta muovere essenzialmente dallo specifico significato di 'persona subiecta' (nel senso di *persona alienae potestati – alieno iuri – subiecta*), che è quello prevalente nei giuristi classici e che si ritrova altresì negli *iura*¹⁹⁰ e nella legislazione successiva¹⁹¹ nonché nelle *Institutiones* giustiniane¹⁹²: da qui, attraverso l'accezione di 'nostro imperio subiecta', riferibile a luoghi¹⁹³ e soprattutto ad uomini¹⁹⁴, il termine si afferma latamente nel lessico giustiniano assumendo il senso assoluto corrispondente a quello moderno di «sudditi»¹⁹⁵, secondo un impiego terminologico nel cui ambito, così come avverrà in Theoph., *paraphr.* 1.8.2, ci si preoccupa sovente di mettere in evidenza i proficui insegnamenti ed i concreti benefici che la generosa guida imperiale elargisce munificamente ai *subiecti*¹⁹⁶. Tuttavia, anche se ammanto in tali implicazioni positive¹⁹⁷, nel lessico bizantino il termine 'subiectus' corrisponde tuttavia senza problemi ad ὑπήκοος, come in particolare mostra, anche limitandoci qui ad un unico esempio, il ricorso dell'*Authenticum* a tale parola latina nel tradurre per ben quattro volte, e quindi in maniera affatto scontata, il sostantivo greco in *Nov.* 78.5, con cui nel 539 Giustiniano risulta eliminare le varie categorie speciali di persone sopravvissute alla *constitutio Antoniniana*, estendendo loro – senza qui entrare ovviamente nei complessi problemi che circondano tali questioni, né sull'erronea attribuzione del provvedimento ad Antonino Pio – la cittadinanza romana¹⁹⁸.

¹⁹⁰ Gai., *inst.* 1.48 ss., 1.124, 2.95, 3.103 s., 4.135 e 153; Gai. D. 1.6.1.pr., 2.4.22.pr., 7.1.6.2; Pap. D. 49.17.15.3; Paul. D. 38.10.10.15, 45.1.126.2, 46.4.11.pr.; Ulp. D. 4.6.21.2, 5.1.2.pr., 15.1.1.pr., 38.2.16.8, 44.4.4.17, 45.1.45.1, 47.2.41.2, 47.10.1.3; Triph. D. 49.15.12.2; cfr. altresì *epit. Gai.* 1.3.pr. e 2.2.1 nonché *fr. Aug.* 11 e 12.

¹⁹¹ C.Th. 12.1.128 (a. 392) e 16.2.20 (a. 370); C.I. 7.71.7 (a. 531).

¹⁹² 1.8.pr., 1.12.pr., 1.16.3, 2.12.pr., 2.15.4, 2.19.3, 3.3.2, 3.4.pr., 3.19.4, 3.19.6, 4.15.5.

¹⁹³ C.I. 4.42.2.1, di Leone.

¹⁹⁴ '... nostro imperio subiecti ...': C.I. 5.27.9.pr. (a.528), 6.51.1.1b (a. 534), 7.40.1.1b (a. 530) e *Iust. inst.* 2.19.6: cfr. ad esempio già *Nov. Theod.* 22.1.10.

¹⁹⁵ Ad esempio C.I. 1.27.2.4 e 4b (a. 534): ma cfr. già C.I. 4.63.4.1, del 408 o 409, *Nov. Maior.* 1.5 e *Nov. Theod.* 2.1.

¹⁹⁶ C.I. 3.28.34.1 (a. 531): 'sed nos, qui omnes subiectos nostros et filios et nepotes habere existimamus ...'; C.I. 3.43.1.1 (a. 529): 'commodis igitur subiectorum providere cupientes hac generali lege decernimus, ut ...'; C.I. 6.51.1.14a (a. 534): '... nostrum esse proprium subiectorum commodum imperialiter existimantes'; C.I. 7.24.1.pr. (a. 531): 'cum in nostris temporibus, in quibus multos labores pro libertate subiectorum sustinimus ...'; C.I. 7.62.39.pr. (a. 530): 'ampliorem providentiam subiectis conferentes ...'; si veda già Giustino I in C.I. 5.4.23.pr.: 'imperialis benevolentiae proprium hoc esse iudicantes, ut omni tempore subiectorum comoda tam investigare quam eis mederi procuremus ...'.

¹⁹⁷ Su come in ogni caso venga latamente considerato «libero» chi, animale, uomo o popolo, non sia soggetto ad altrui potestas, cfr. *Iust. inst.* 2.1.19, 2.9.5 e D. 49.15.7.1, *Proc.* 8 *epist.*: 'Liber autem populus est is, qui nullius alterius populi potestati est subiectus'.

¹⁹⁸ 'Facimus autem novum nihil, sed egregios ante nos imperatores sequimur. Sicut enim Antoninus Pius cognominatus, ex quo etiam ad nos appellatio haec pervenit, ius Romanae civitatis prius ab unoquoque subiectorum petitus et taliter ex eis qui vocantur peregrini ad Romanam ingenuitatem deducens ille hoc omnibus in commune subiectis donavit, et Theodosius iunior post Constantinum maximum sacratissimae huius civitatis conditorem filiorum prius ius petitum in commune dedit subiectis, sic etiam nos hoc videlicet regenerationis et aureorum anulorum ius unicuique petentium datum et damni et scrupulositatis praebens occasionem et manumissorum indigens auctoritate omnibus similiter subiectis ex hac lege damus. Restituimus enim naturae ingenuitate dignos non per singulos de cetero, sed omnes deinceps qui libertatem a dominis meruerunt, ut et hanc magnam quandam et generalem largitatem nostri subiectis adiciamus'.

In ogni caso, se anche per tal verso appare significativo come in tale accezione assoluta la parola ὑπήκοος si sia affermata alquanto più velocemente e con più facilità rispetto ai corrispondenti termini latini ‘*subiectus*’ nonché dell’ancora più tardo ‘*subditus*’ in senso assoluto (il lemma greco, nel senso di «sottomesso», «sottoposto» ad alcuno e quindi nella «potestà» o «governo» di qualcuno, stando al *Thesaurus Graecae Linguae*, risale ad Eschilo, mentre il significato assoluto di «suddito» è già presente in Senofonte), rimane in ogni caso ancor più decisivo il fatto che nel linguaggio del diritto tenda a scomparire, anche nei suoi aspetti più tecnici e neutri, il termine ‘*civis*’, come ad esempio mostra, per quanto riguarda ancora una volta il divieto di *saevire* sugli schiavi, il confronto tra il passo di Gaio e quello delle *Institutiones* giustinianee: infatti, dove il primo (*inst.* 1.53) reca ‘*sed hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt, licet ...*’, i compilatori (*Iust. inst.* 1.8.2) scrivono ‘*sed hoc tempore nullis hominibus, qui sub imperio Romano sunt licet ...*’, togliendo sia il riferimento al *populus*, sia soprattutto sostituendo la distinzione tra il *civis Romanus* ed i soggetti al *Romanum imperium* con un generico ‘*homines*’ che indica complessivamente i «sudditi» dell’imperatore e d’altra parte, com’è noto, poteva nel latino classico indicare il libero (cui peraltro ci si riferiva più propriamente con ‘*vir*’) quanto altresì, com’è noto, lo schiavo (‘*homo est animal rationale*’, annota Egidio Forcellini, aggiungendo poi: ‘*in bonam partem pro viro*’, mentre ancora nel Du Cange la prima definizione di ‘*homines*’ rimane ancora «*Homines* appellati, famuli, actores, procuratores, custodes, etc.»), prevalendo nel complesso il riferimento a *mediocres personae*).

Il ricorso alla nozione di ‘*homines*’, nelle sue implicazioni verosimilmente di ordine in fondo svalutativo, mostra quindi come si sia ormai alquanto lontani dall’uso, che pur a prima vista potrebbe apparire non troppo diverso ma che era privo di simili risvolti valutativi, di termini quali ‘*cuncti*’, ‘*omnes*’ o ‘*universi*’ che, nelle fonti del IV-V secolo, venivano impiegati per indicare tutti gli abitanti dell’Impero (*qui in orbe Romano sunt*), indipendentemente da ogni fattore di cittadinanza, e ricomprendendo anche gli esclusi da quella romana, secondo una prospettiva che taluno ha voluto ricondurre a quella nozione di ‘*consensus omnium*’ teorizzata con l’avvento del principato e sovente ribadita dalle fonti¹⁹⁹, nella falsariga di un impiego di tali termini che rimarrà frequente ancora nelle *Novellae* giustinianee, dove peraltro tali termini tendono ormai ad equivalere a ‘*subiecti*’ (ὑπήκοοι)²⁰⁰. Pur non volendo indulgere a troppo facili semplificazioni ricostruttive, in ogni caso sembrerebbe quindi che, scomparsa in pratica la stessa concettualizzazione di ‘*civis*’, gli abitanti dell’impero romano-cristiano si riducano ad indistinti *homines*, ὑπήκοοι che come appunto minorenni e scolari devono seguire disciplinatamente gli insegnamenti del loro maestro e quindi ubbidire all’illuminata saggezza dell’Imperatore, rappresentante nel mondo di quell’ordine divino da lui stesso incarnato, e che, se malauguratamente ne divergono, verranno considerati come ammalati, tendenzialmente incapaci di intendere, da curare con la medicina dei provvedimenti statuali: misure coercitive che a loro volta, se ve n’è bisogno, potranno e dovranno ricondurre alla retta via il soggetto con la forza e la durezza necessaria, riportandolo, per il suo stesso bene, a quella situazione ottimale che ora egli non è più capace di riconoscere in quanto preda di un offuscamento della ragione di probabile origine, come si è visto, peccaminosa e demoniaca.

9. Per tal verso, tornando al tema centrale di queste note, ossia alla «crudeltà» nella legislazione tardoantica – termine che, beninteso, ovviamente corrisponde più che altro alla prospettazione di tali fenomeni propria della mentalità odierna, e può quindi risultare utile a spiegare un atteggiamento

¹⁹⁹ Cfr. ad esempio la costituzione di Diocleziano e Massimiano del 295 riportata in *coll.* 6.4, § 1 (*si cunctos sub imperio nostro agentes ...*), C.I. 1.14.9 (a. 454), di Valentiniano e Marciano (*Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intellegi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognito vel inibita declinent vel permessa sectentur*) e, per la locuzione ‘*in omnium notitiam faciet pervenire*’, *Nov. Val.* 14.3, *Nov. Marcian.* 4.5 e 5.4, nonché *Nov. Marcian.* 2.pr. (*curae nobis est utilitati humani generis providere; nam id die ac nocte prospicimus, ut universi, qui sub nostro imperio vivunt ...*) e 6 (*sentient universi, quanto sibi pietas nostra profuerit*).

²⁰⁰ *Nov.* 114.praef., 117.epil., 118.epil., 124.epil., 131.epil.

del mondo tardoantico che colpisce sensibilmente l'uomo e lo studioso di oggi, senza per questo voler certo assurgere a categoria assoluta ovvero intrinseca al fenomeno stesso nel suo verificarsi storico e quindi alla percezione che ne aveva la visione coeva – sembra quindi di poter osservare come, in conclusione, la spiegazione ultima di tale aspetto della vita giuridica postclassica sia da rintracciare, in maniera più ampia, in tale generale declassamento del *civis* ed in una situazione complessiva in cui, se ancora rimane sullo sfondo l'idea che l'imperatore eserciti una sovranità delegatagli dal popolo, in realtà ogni principio di governo e di vita comune viene riferito alla verità di Dio, cui il suddito deve soltanto ubbidire, e che del resto viene autocraticamente interpretata dai vertici dello Stato e quindi spiegata ed imposta al popolo. Questa impostazione *lato sensu* teocratica, del resto, si inserisce a sua volta in una visione millenaristica del creato in cui l'esercito del bene – *corpus mysticum Christi* – si prepara ad affrontare l'esiziale battaglia finale con le forze del male e dove quindi, nel necessario ricompattarsi dei buoni, nessuno spazio può essere concesso ad atteggiamenti di blanda tolleranza verso chi devii dalle prescritte strade del bene comune, in una naturale inflessibilità verso chi con il suo comportamento indebolisca la compagine imperiale e per tal via la comunità cristiana favorendo così la componente satanica che le si oppone. E tutto ciò, per di più, in una concezione di fondo medico-religiosa in cui, se la malattia in quanto tale viene riconnessa ad un'azione diabolica favorita dallo stato peccaminoso del soggetto, a maggior ragione chi non riconosca spontaneamente l'intrinseca verità delle posizioni ortodosse – e non necessariamente solo in materia di fede – appare appunto come un peccatore posseduto dai demoni e quindi incapace mentalmente.

Tutto questo appare dunque rendere affatto naturale la fiera severità della normazione romano-cristiana tanto nella guida dei sudditi verso il bene comune, che risulta altresì via di salvezza eterna individuale e collettiva, quanto nella repressione di chi devii da tali direttrici al contempo statuali e divine: e per tal verso sembra dunque errato considerare isolatamente il carattere cruento delle pene che si è avuto modo di analizzare brevemente all'inizio di queste pagine, facendone un aspetto di per sé decisivo della normazione postclassica ma da studiare tuttavia isolatamente come elemento in se stesso rivelatore di una nuova visione giuridica e di uno specifico mutamento di mentalità generale, dato che, al contrario, l'estrema severità della repressione penale, in maniera ben più estesa e profonda, appare semmai il risultato, e per così dire la normale estrinsecazione sul versante criminale, delle impostazioni di fondo sottese alla stessa legislazione tardoantica, e si ricollega in maniera ben più immediata e rivelatrice alle peculiarità strutturali di tale periodo. In effetti, se il sadismo di tante forme di esecuzione ed in genere del trattamento complessivo di imputati e rei può com'è ovvio apparire alla mentalità di oggi, e soprattutto alle sue inconsapevoli estensioni antistoriche verso il passato, nei termini di assurdo orrore e di folle spietatezza, risulta nondimeno inevitabile osservare come ben diversamente l'intransigente rigidità verso il deviante nonché l'efferatezza delle pene non sia certo fenomeno isolato nella storia in generale, e come al contrario i contemporanei, anziché stupirsi, dovrebbero forse semmai meravigliarsi di come nel mondo occidentale specie degli ultimi cinquant'anni le concezioni di fondo siano a tal punto mutate da rendere ormai difficile rendersi conto della assoluta scontatezza con cui per millenni, e per vari versi ancora oggi sul resto del globo, simili soluzioni siano praticate ed accettate come affatto naturali prima ancora che del tutto giustificate nella vita sociale. Certo, lo studio del diritto romano porta a una peculiare prospettiva, in fondo per vari versi distorta, che tende a far considerare pressoché normali le blande pene del sistema criminale classico, che dalla *provocatio ad populum* sino alla *quaestiones perpetuae* prevede come archetipica conseguenza il semplice esilio del colpevole; ma, al di là del fatto, spesso non valutato in tutte le sue implicazioni, che tali contenute misure repressive riguardano esclusivamente il *civis* romano, è del resto noto come tale isola felice della storia termini velocemente in epoca imperiale, e se l'età tardoantica non si comporta certo in maniera leggera nella durezza della repressione dei delinquenti, è peraltro da tenere presente come in ciò abbia evidentemente avuto non pochi, ed anzi alquanto diffusi, precedenti nel periodo del principato e poi del dominato pagano: mentre, soprattutto, il paragone da tenere qui presente non è certamente quello delle pene previste per il *civis* classico, bensì il referente della ben diversa repressione criminale nei confronti dei *peregrini*

soggetti all'impero romano, cui gli ὑπήκοοι di età tardoantica – gli *homines qui sub imperio Romano sunt* – appaiono come si è visto per molti versi assai più prossimi.

Se quindi, per un verso, tale efferatezza delle pene appare certo superare talune remore per così dire umanitarie che erano forse ancora presenti nella distaccata e scettica laicità dell'età pagana, ormai sostituita in età cristiana da una nuova intransigente fiducia nella verità dei fini della repressione criminale alla luce degli equilibri millenaristici della lotta tra il bene ed il male nel mondo, e se d'altra parte la fantasiosità di cruenti taglioni come il piombo fuso versato nella gola della nutrice infedele appare spiegarsi soprattutto in vista dei paralleli castighi ultraterreni che, altresì sulla scorta delle sacre scritture, si immaginano propri della dannazione infernale, ecco che in ultima analisi risulta indubitabile che la spiegazione di tale «crudeltà» caratterizzante sotto molti aspetti la legislazione tardoantica vada appunto rinvenuta nella nuova visione cristiana del reale, sia sul piano ultraterreno che quindi su quello mondano, e conseguentemente in una prospettiva di fondo che vede in ogni aspetto di negatività etica un elemento che di per sé rafforza la componente demoniaca del mondo che si oppone alle forze del bene e che perciò va senza pietà stroncata per consentire la vittoria ultima dell'esercito di Cristo. Ma questa spietata reazione della compagine statuale romano-cristiana al male presuppone innanzitutto una nuova impostazione gerarchica del rapporto tra monarca e governati, in cui il primo rappresenta nella sua attività legislativa ed amministrativa la verità di Dio sulla terra, ed il secondo viene in modo lento ma inesorabile degradato a suddito, un ὑπήκοος che deve ascoltare ed imparare come un *discipulus* dalla suprema saggezza imperiale e che, se non si ravvede dal male, viene tendenzialmente considerato un malato che va corretto da una inesorabile *medicina legum* in cui ogni eventuale rispetto per l'individuo e per la sua ipotetica dignità di «persona» viene programmaticamente travolto dal perseguimento del supremo bene dello Stato e dei suoi fini ultimi ultraterreni. Aspetto, questo, forse non sempre tenuto sufficientemente presente in non poche coeve trattazioni sovente tendenti ad esaltare in maniera pressoché estasiata il ruolo e la centralità della «persona» nell'età tardoantica e nel suo diritto.